SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

272ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 3

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto del 1987 nonchè in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile» **(1836)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

* DE CINQUE *(DC), relatore* ..... *Pag.* 4, 13, 17
MANCIA *(PSI)* 7
BERTOLDI *(PCI)* 9
SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze* ... 13, 17
CISBANI *(PCI)* 17
RUFFINO *(DC)* 17
FORTE *(PSI)* 20

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi» **(1834)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi»:

* CORTESE (*DC*), *relatore* ..... *Pag.* 22, 27, 31
SPOSETTI (*PCI*) 23, 32
FORTE (*PSI*) 26
GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 28, 33

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 33

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati» **(1835)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*):

PRESIDENTE 52
* TOTH (*DC*), *relatore* ..... 34 e *passim*
VECCHI (*PCI*) ..... 37 e *passim*
FABRIS (*DC*) 39, 43
* CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* ..... 42 e *passim*
MURMURA (*DC*) 48
* RIZ (*Misto-SVP*) ..... *Pag.* 49 e *passim*
FORTE (*PSI*) 50
* GIUGNI (*PSI*) 51, 59
CHIESURA (*PCI*) 59
ANTONIAZZI (*PCI*) ..... 65 e *passim*
EMO CAPODILISTA (*DC*) 69
SANESI (*MSI-DN*) 71, 77

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo ..... 67 e *passim*

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1989 83

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 84

GOVERNO

Trasmissione di documenti 84

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 84

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 84

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 85
Annunzio 85, 86, 90
Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 125

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 5 luglio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Azzarà, Berlanda, Bernardi, Bo, Boggio, Carli, De Rosa, Dipaola, Evangelisti, Golfari, Imbriaco, Imposimato, Leone, Meoli, Natali, Pieralli, Pulli, Rosati, Saporito, Sirtori, Valiani, Vitalone, Zaccagnini, Zanella.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, il sottosegretario Gitti, che deve rappresentare il Governo nella discussione del disegno di legge n. 1834, sulla Tesoreria statale, al primo punto dell'ordine del giorno, è impegnato in questo momento per votazioni alla Camera.

Per assicurare un ordinato svolgimento dei nostri lavori, dispongo, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente alla trattazione del disegno di legge iscritto al successivo punto.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali

colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto del 1987, nonchè in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile» (1836) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto del 1987, nonchè in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile», già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè la 6ª Commissione permanente ha concluso questa mattina i propri lavori, il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, sono ormai un *habitué* delle relazioni sui decreti-legge che trattano questa materia (mi sembra che sia la quinta o la sesta volta che l'esaminiamo).

PRESIDENTE. È recidivo.

DE CINQUE, *relatore*. In questo caso si dovrebbe dire che è un recidivo specifico...

PRESIDENTE. A suo tempo ho scritto un libro sui recidivi della Camera e del Senato.

DE CINQUE, *relatore*. Allora, signor Presidente, vorremmo avere il piacere di leggerlo.

Signor Presidente, desidero illustrare brevemente sia il contenuto del decreto-legge sia le modifiche che propone la Commissione relativamente al testo che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

Questo decreto-legge – come hanno potuto già accertare gli onorevoli colleghi – prevede all'articolo 1 la conferma dell'aumento dell'aliquota IVA dal 18 al 19 per cento, stabilendo poi anche le modalità di calcolo. Nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 è prevista la aliquota del 4 per cento dell'IVA per le cessioni e le importazioni degli organismi utili per la realizzazione di tecniche di lotta biologica in agricoltura. Questa disposizione era stata già introdotta dal Senato durante il precedente esame del decreto-legge, poi non definitivamente convertito, che il Governo ha ritenuto di dover ripresentare. Il comma 2 dell'articolo 1 proposto dal Governo prevede la modifica delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati; nel comma 3 il Governo ha riprodotto una norma – già approvata dal Senato – che dà una interpretazione autentica della dizione «uso domestico» in qualunque fase della commercializzazione: si ha ogni qualvolta vi sia cessione ed importazione di gas petroliferi liquefatti.

All'articolo 1 la Camera ha introdotto il comma 1-*bis* che prevede lo slittamento dal 1° agosto 1989 al 1° gennaio 1990 dell'applicazione dell'aliquota IVA, nella misura del 4 per cento, per quanto riguarda le

cessioni di alloggi da parte di cooperative ai propri soci. Questa disposizione non ha mancato di suscitare una notevole polemica nell'ambiente cooperativo; per questo motivo si è ritenuto utile farla slittare di qualche mese.

La Commissione, nel trasmettere il decreto-legge all'Aula, ha proposto di aggiungere al comma 1-*bis* i seguenti periodi: «dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1989 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 1-*bis* ed 1-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46». Si tratta di una norma relativa all'applicazione di una disposizione particolarmente agevolativa per i lavori da compiersi nei territori colpiti da eventi calamitosi, al fine di evitare che, con norme introdotte successivamente, venga a verificarsi un maggior onere a carico dei proprietari che, avendo subìto un danno, hanno avuto la liquidazione del contributo in base all'aliquota IVA del 2 per cento. L'altro periodo proposto dalla Commissione prevede la copertura finanziaria. Come sappiamo, la Commissione bilancio del Senato aveva espresso parere negativo sul testo trasmesso dalla Camera. La 6ª Commissione permanente ha proposto il seguente emendamento: «All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma, valutato in lire 14 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200». Su questo emendamento la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Durante l'esame di questo decreto-legge la Camera dei deputati ha introdotto i commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies*. Il comma 3-*bis* prevede un'aliquota del 4 per cento per tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti, intendendosi per tali anche le automobili acquistate da cittadini con ridotte o impedite capacità motorie. Questa modifica si illustra da sè, è quanto mai opportuna e commendevole per cui su di essa la Commissione ha espresso parere favorevole.

La Commissione ha invece modificato i commi 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies* del testo della Camera proponendo in loro sostituzione due commi: il comma 3-*ter*, che dispone la riduzione dell'aliquota IVA sulle calzature dal 19 al 9 per cento nel periodo 1° luglio 1990-31 dicembre 1990 e il comma 3-*quater* con cui si provvede alla copertura delle minori entrate derivanti da questa disposizione e valutate, per i sei mesi, in lire 250 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto n. 200 del 1989, cioè il decreto sul condono immobiliare.

Anche su questo emendamento da noi proposto la Commissione bilancio, che sul testo pervenuto dalla Camera aveva espresso parere contrario per difetto di copertura, ha dato invece parere favorevole, il che è particolarmente significativo perchè si viene così a concretizzare quella riduzione dell'aliquota IVA sulle calzature che è stata oggetto di numerosi e ripetuti dibattiti in quest'Aula, che aveva da sempre manifestato la volontà di giungere ad una parificazione dell'aliquota IVA sulle calzature con l'aliquota IVA in generale applicata per l'abbigliamento. Abbiamo però voluto – dovrei dire «dovuto» – contenere nel secondo semestre 1990 questa riduzione per venire incontro alle osservazioni che aveva fatto la Commissione bilancio nel primo parere espresso sul testo del decreto pervenuto dalla Camera; ma in questo modo noi diamo la possibilità al Governo, anche in sede di applicazione del nuovo testo sull'IVA che è in questi giorni pervenuto nel suo schema alla cosiddetta commissione dei trenta per il parere e che il Governo

credo sia impegnato a varare al più presto, di poter disporre la omogeneizzazione dell'aliquota IVA per tutti i prodotti del settore abbigliamento, ivi compreso quello calzaturiero, fermandosi ad una misura che o sarà del 9 per cento o sarà una misura intermedia, ma che serva così ad eliminare quella sperequazione che noi abbiamo più volte lamentato e che finalmente con questo testo noi riteniamo possa venirsi ad eliminare.

Pertanto io vorrei proprio sottolineare lo sforzo che è stato fatto sia dalla Commissione di merito per adeguarsi al parere della Commissione bilancio, sia dalla stessa Commissione bilancio per contenere le sue giuste preoccupazioni in ordine alla copertura finanziaria di questo emendamento in termini che siano accettabili con le disposizioni ed i richiami che sono stati fatti all'osservanza dell'articolo 81 della Costituzione da sedi anche molto autorevoli del nostro Stato.

L'articolo 2 riguarda in genere tutte le disposizioni contenute per i danni avutisi nella Valtellina. Il comma 1 riguarda la riduzione dell'IVA che viene applicata al 4 per cento; il comma secondo riguarda il recupero delle somme dovute per tributi e per contributi il cui pagamento è stato sospeso per la Valtellina, così come in precedenza per altre zone colpite da calamità naturali era stato sospeso il pagamento di imposte, tasse e contributi con diversi provvedimenti che sono elencati nel testo dell'articolo. Il comma 2 prevede appunto il recupero di queste somme stabilendo per i contributi un periodo di 4 anni in sedici rate trimestrali; per l'IRPEF, l'IRPEG e l'ILOR in 4 anni mediante venti rate eguali, disponendo che naturalmente non vi sono interessi, soprattasse ed altri oneri e che le somme il cui pagamento è stato differito non costituiscono reddito imponibile. Questo comma è stato modificato dalla Camera che ha disposto giustamente che ove non siano state dedotte dalle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta per i quali è stato disposto il differimento, le somme di cui il pagamento viene recuperato potranno essere dedotte dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale sarà stato effettuato il versamento; una modifica di carattere tecnico-contabile su cui credo che non vi siano osservazioni da fare.

I commi successivi prevedono alcune disposizioni in ordine alle dichiarazioni relative all'IVA, all'IRPEF, all'IRPEG, all'ILOR e alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta; vi è poi una disposizione relativa agli aggi esattoriali sui versamenti diretti.

A questo articolo 2 la Commissione propone di apportare una modifica, relativa al comma 7. Esso, nel testo del Governo, prevedeva l'onere a carico degli stanziamenti previsti per la Valtellina nell'accantonamento operato al bilancio e poi utilizzato in base ad un provvedimento legislativo recentemente approvato e divenuto legge dello Stato. La Camera, modificando tale comma, aveva introdotto una disposizione con cui poneva a carico del decreto-legge in conversione l'onere derivante dall'attuazione di queste norme, ma anche su questo punto la Commissione bilancio aveva sollevato alcune osservazioni. Pertanto la Commissione di merito ha proposto un emendamento che prevede la copertura di tali minori entrate con l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti sempre dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200: questo è il senso dell'emendamento relativo al comma 7 dell'articolo 2 proposto dalla Commissione.

L'articolo 3 del decreto-legge, non modificato dalla Camera dei deputati, prevede la proroga al 20 dicembre 1989 del termine del 30 giugno 1989

previsto per la presentazione delle dichiarazioni e i versamenti relativi all'IVA per gli enti pubblici ed i loro consorzi. Anche tale spostamento di termine mi pare opportuno in quanto non si è fatto a tempo, da parte delle amministrazioni, ad effettuare i relativi versamenti. Peraltro, non vi è una minore entrata perchè tutto si realizza nell'ambito dello stesso esercizio finanziario.

Infine, l'articolo 4 del decreto-legge prevede l'aumento dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile da lire 40 a lire 77 al metro cubo.

Queste sono le modifiche proposte dalla Commissione, che hanno registrato il parere favorevole della Commissione bilancio, la quale, esaminati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, per quanto di propria competenza ha dichiarato di non avere nulla da rilevare, pur osservando che l'emendamento 1.2 non appare assolutamente urgente dal momento che si limita a prevedere una norma che dovrà entrare in vigore nel secondo semestre del 1990. Ritengo di potermi esimere dalla lettura integrale del testo del parere della 5ª Commissione, dando atto che essa ha espresso parere favorevole su tutti gli emendamenti proposti dalla Commissione di merito, superando così il precedente parere negativo che era stato formulato sul testo trasmessoci dalla Camera.

Il provvedimento in esame determina un gettito complessivo di 2.700 miliardi su base annua e, per il corrente anno, di 1.388 miliardi; esso viene rispettato anche da parte della Commissione. Pertanto, non essendoci perplessità di carattere finanziario o di bilancio – come ho detto esse sono state superate – e sottolineando che con gli emendamenti proposti veniamo incontro al desiderio, ripetutamente manifestato dalle categorie interessate, di ridurre l'aliquota IVA per le calzature al 9 per cento, sia pure per un periodo limitato, in riga con quanto disposto dalla Camera, che ha dato facoltà al Ministro di ridurre tale aliquota nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, noi ci siamo collocati in una posizione mediana, non per seguire il detto latino secondo cui *in medio stat virtus* ma proprio perchè in questo modo abbiamo puntualizzato normativamente tale riduzione della aliquota IVA. Ritengo quindi di poter sottoporre all'attenzione dei colleghi gli emendamenti proposti dalla Commissione per l'approvazione della conversione in legge del decreto-legge, rilevando che siamo nei termini. La Camera infatti avrà tempo per poter a sua volta recepire i nostri emendamenti e, se ritiene, per poter definitivamente convertire il decreto-legge. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mancia. Ne ha facoltà.

MANCIA. Signor Presidente, onorevoli senatori, questa sera vorrei essere molto breve, perchè su questo decreto e sui temi che stiamo affrontando abbiamo discusso parecchio. Voglio ricordare all'Assemblea che abbiamo aperto questo dibattito su un settore specifico dal 14 febbraio 1987; mi riferisco in modo particolare al problema dell'IVA sulle calzature.

Conosciamo tutti l'*iter* difficoltoso che ha avuto in passato questa possibilità di adeguare l'IVA rispetto al settore complessivo dell'abbigliamento. Ebbene, la Camera dei deputati aveva approvato un emendamento che – secondo me – poteva essere accolto anche dal Senato, ma ci siamo trovati in

Commissione bilancio, in sede di comitato ristretto, di fronte ad una posizione molto rigida da parte del presidente Andreatta. In quella occasione ho fatto presente che, come Gruppo socialista, eravamo d'accordo ad accogliere l'emendamento presentato alla Camera e fatto proprio dall'Aula di Montecitorio, con il quale finalmente si arrivava a dare una garanzia circa l'abbassamento dell'IVA dal 19 al 9 per cento sulle calzature.

Questa sera ci troviamo a discutere su una proposta presentata dalla Commissione finanze e fatta propria dalla Commissione bilancio. Voglio allora ricordare (in seguito parlerà un rappresentante del mio Gruppo, che dichiarerà il voto favorevole del Partito socialista su tutto il decreto) che finalmente riusciamo a dare garanzia e certezza rispetto ad alcuni problemi al centro dell'attenzione pubblica. Mi riferisco in modo particolare, oltre alla questione dell'IVA sulle calzature, a quell'aspetto ancora in questi giorni oggetto di un dibattito molto approfondito e concernente il settore della cooperazione, più specificamente nel campo dell'abitazione.

Questa sera riusciamo a dare certezza e a rimediare nei confronti di problemi che gridavano vendetta rispetto all'*iter* complessivo. Nel concludere questo breve intervento, voglio dichiarare la soddisfazione mia personale e del Gruppo a cui appartengo, perchè ci stiamo battendo da tanto tempo su questa linea, perchè vogliamo ci sia la massima trasparenza e legalità e che si porti avanti un discorso di equità. La sollecitazione che vogliamo avanzare nei confronti del rappresentante del Governo è che, nel momento in cui andiamo a modificare questo decreto, determinando quindi il suo ritorno alla Camera, ci sia un'attenzione particolare da parte del Governo stesso, così come delle Commissioni competenti e dell'Aula di quel ramo del Parlamento, affinchè si arrivi immediatamente all'approvazione di un testo che dia garanzie relativamente all'iniziativa complessiva che si era voluta portare avanti.

Vorremmo che la rigidità dimostrata dal presidente Andreatta per questo settore fosse applicata anche per altri campi ed iniziative. Abbiamo visto, personalmente e come Gruppo socialista, che su questo aspetto si è andati a ricercare la legalità fino all'ultima virgola. Per carità, ben venga la legalità ed il rispetto delle coperture finanziarie, ma vorremmo che questa rigidità venisse applicata in futuro anche per altri settori. Non si può infatti, per un settore così importante e vitale per lo sviluppo complessivo di una parte fondamentale dell'economia nazionale, essere estremamente rigidi, quando sappiamo che invece nei confronti di altre iniziative, rispetto ad altri decreti e ad altre proposte di leggi, non si è altrettanto rigidi.

Questa mia soddisfazione (che è anche del Gruppo socialista, come verrà rappresentato questa sera in sede di dichiarazione di voto) si riferisce ad una battaglia che abbiamo portato avanti grazie alle iniziative dei senatori Forte ed Acquaviva, che hanno visto tutti noi impegnati per un settore così importante.

Vorrei ringraziare il relatore poichè anche la volta passata, quando non è stato possibile accogliere una riduzione dell'IVA, si è mostrato disponibile a cercare di risolvere il problema. Nel momento in cui si risolvono i problemi bisogna guardare avanti con spirito costruttivo. Il relatore ha svolto un ruolo importante sia stamane che la settimana scorsa, quando eravamo tutti preoccupati, ai fini dell'*iter* complessivo del decreto, per le reazioni che potevano aver luogo. Ecco perchè, nel dichiarare la soddisfazione del Gruppo a cui appartengo per il decreto nel suo complesso, ribadisco il mio

ringraziamento al relatore. Infatti, se si tiene conto che il problema si è posto nel 1987, quella odierna può essere considerata una data storica ed importante per un settore così vitale per l'economia nazionale. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bertoldi. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, signori senatori, tra gli impegni che il Presidente incaricato, onorevole Andreotti, sembra assumere (al di là delle affermazioni di principio sui «*tickets* delle disgrazie») vi è l'adempimento di una promessa più volte ripetuta e mai mantenuta: mettere fine alla grandinata della decretazione d'urgenza che ha isterilito la funzione legislativa propria del Parlamento e del Senato. Va infatti rilevato con tutta la fermezza necessaria che non è tollerabile lo sconfinamento del Governo nel territorio dell'illegalità e dell'abuso attraverso la ripetuta adozione della decretazione d'urgenza.

Il Legislativo, e con esso il Senato, è assediato, in questo periodo di assenza del Governo, da 24 decreti-legge, di cui 16 all'esame della Camera ed 8 all'esame del Senato.

Il disegno di legge n. 1836, sottoposto oggi all'attenzione del Senato, reca la conversione in legge della sesta edizione di un decreto d'urgenza visto, aggiornato, rivisto, peggiorato, decaduto, rifatto, nuovamente aggiornato e via decretando. Risparmierò, pertanto, a me stesso ed ai colleghi, nonchè al relatore, la descrizione del provvedimento originario.

È vero che lo strumento del decreto d'urgenza diventa talvolta una sorta di albero di Natale cui casualmente vengono appesi piccoli globi luminosi di provvedimenti estemporanei, che genericamente si ritengono validi ed urgenti. Sono proprio queste misure le eventuali novità in un decreto ripresentato in un testo pressochè identico per ben sei volte.

In verità, dare di questo decreto l'immagine di un albero di Natale, di un abete frondoso e sempreverde, è esagerato, poichè si tratta in realtà di un cespuglio di rovi in inverno, bruciacchiati anche, come strumento, da una irrazionale fretta di rastrellare in qualche modo risorse. Ci basta a tale proposito osservare le disposizioni in materia di IVA (provvedimenti, questi, sostanziali). La scelta del Governo, nell'impostazione del decreto originario e via via nella cascata decretatoria successiva, è infatti in aperto contrasto con la necessità di un riordino programmato dell'imposizione indiretta nel nostro paese, per allinearla alle previsioni ed alla situazione della Comunità europea o di singoli paesi europei.

Il Presidente incaricato, onorevole Andreotti, ci ha più volte richiamati all'appuntamento del Mercato unico europeo. Ebbene, questa è una delle contraddizioni della decretazione. La scelta improvvisata ed occasionale di un aumento indiscriminato delle aliquote dell'IVA è tutt'altra cosa rispetto ad un riordino programmato; anzi, lo ostacola, bruciandone tempi e possibilità, e riduce il tutto ad un mediocre artificio per raggranellare risorse con un gettito aggiuntivo. La scelta fatta dal decreto originario ha oggettivamente favorito l'accelerazione in aumento del tasso di inflazione, che sta ora viaggiando sul 7 per cento, ma oltre a questo ha imposto alle imprese nazionali costi di imposta più gravosi, non scegliendo ma anzi aumentando indiscriminatamente le aliquote così da renderle più onerose rispetto a quelle straniere.

Tale mancato riordino è ancora più evidente nella imposizione indiretta relativa ai combustibili, dove si trascura la possibilità di favorire l'impiego dei combustibili meno inquinanti, anzi si fa esattamente l'opposto.

Queste per noi comunisti sono ragioni sufficienti per un voto negativo sul complesso del provvedimento. Ma parliamo anche dei provvedimenti che sono stati appesi, ora od anche in precedenza, con emendamenti a quel cespuglio che ho cercato di descrivere prima. La sesta edizione del decreto comprende la riduzione dal 19 al 4 per cento dell'IVA da applicare all'importazione e commercio degli organismi utili (acari, insetti utili e spore) per la realizzazione di tecniche di lotta biologica in agricoltura. Si tratta di un emendamento presentato dai senatori comunisti, accettato e fatto proprio dalla Commissione e dall'Aula del Senato ed ora ripreso nel decreto. La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge ci rassicura, o meglio rassicura chi deve essere rassicurato, che il costo di tali sussidi per l'agricoltura è talmente alto per cui è improbabile la loro sostituzione ai pesticidi ora utilizzati e quindi sarà irrilevante la diminuzione del reddito previsto per la sostituzione dei prodotti attualmente in uso.

Si è avuta però nel frattempo la consegna delle 830.000 firme per il *referendum* contro l'abuso dei pesticidi ed è sotto gli occhi di tutti la situazione di agonia del mare Adriatico coltivato ad alghe dai fertilizzanti, che raccolgono quanto è stato disperso in pesticidi ed altro dalla nostra agricoltura. Tutti questi fatti rendono evidente che il provvedimento, che anche noi abbiamo voluto, è il segnale di una svolta indifferibile nella nostra agricoltura. Si tratta di un segnale – siamo d'accordo anche noi sul fatto che il provvedimento in sè non ha un'enorme rilevanza – ma è comunque un segnale importante perchè è indispensabile che anche nel settore dell'agricoltura vi sia un intervento organico e programmato che preveda anche soluzioni adeguate al fine di avere terreni, colture, prodotti non sottoposti a trattamenti eccessivi con prodotti di sintesi.

Signor Presidente, signori colleghi, mi si consenta di esprimere un giudizio positivo sulla modifica introdotta dalla Camera dei deputati con il comma 1-*bis*, che consente, realizzando quanto si era impegnato a fare il Ministro delle finanze dinanzi alla Commissione finanze e tesoro, di differire al 1° gennaio 1990 il termine fissato al 1° agosto 1989 dal decreto-legge n. 69 in relazione al trattamento IVA per le cooperative edilizie. Questo è un impegno che il Ministro delle finanze aveva preso nei confronti della Commissione finanze del Senato e riteniamo positivo che anche questa previsione sia stata appesa al cespuglio del decreto.

Vi è un altro emendamento aggiuntivo, che è un nostro emendamento, che intende garantire, accanto a questo tipo di cooperative, l'utilizzo delle provvidenze e facilitazioni da parte delle cooperative per case di abitazione costruite nelle zone danneggiate da eventi sismici dell'Italia centrale. Queste cooperative hanno già avuto assegnazione dei contributi, e forse li hanno anche parzialmente utilizzati, sia con progetti che con costruzioni già iniziate.

L'aumento dell'IVA dal 2 al 19 per cento renderebbe praticamente inutilizzabili gli stanziamenti già previsti. Per questo riteniamo importante che l'emendamento da noi presentato sia accolto, e vi invitiamo a votarlo.

Identico giudizio positivo si può dare sul comma 3-*bis*, che prevede la riduzione IVA dal 19 al 4 per cento su tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti, comprese le automobili acquistate da

cittadini con ridotte o impedite capacità motorie, di cui alla legge n. 97 del 9 aprile 1986. Noi riteniamo infatti doveroso e corretto collocare gli ausili e le protesi necessarie ai portatori di *handicap* nella fascia più bassa dell'IVA, rimediando, anche per quanto riguarda le automobili, alle incertezze – perchè si tratta di dare una interpretazione corretta – provocate dalle circolari ministeriali che limitavano le facilitazioni.

Rimane un'ultima osservazione, su una modifica nuovamente introdotta dalla Camera: la riduzione dell'IVA sulle calzature dal 19 al 9 per cento. È anche questo un piccolo globo luminoso appeso più volte a questo decreto multiripetuto, su cui il Governo ha sparato più volte mostrando la sua inadempienza nei confronti di un impegno ripetutamente assunto, in maniera solenne, dinanzi al Parlamento.

Questo globo, che riguarda la riduzione dell'IVA sulle calzature, è stato frantumato più volte anche dalle forze di maggioranza, che si sono facilmente rifugiate dietro la difficoltà di trovare una copertura. Tale difficoltà sembra ora finalmente superata; pertanto riteniamo che anche su questo problema si possa arrivare ad una soluzione accettabile.

Il 3 maggio scorso, l'ultima volta che abbiamo rivisitato questo vecchio problema, il Governo, tagliando corto sul rispetto o meno di impegni presi, diceva «no» e rimandava ad una «più idonea sede, nel quadro di una equilibrata collocazione delle operazioni del settore nell'ambito delle aliquote IVA». Un intervento organico riequilibratore quindi: siamo d'accordo che occorra un simile intervento ma, in questo contesto, siamo alla presa in giro! La discriminazione che il settore delle calzature sconta per l'aliquota IVA rispetto al resto del settore abbigliamento è una anomalia ormai storica. In occasione della istituzione dell'IVA, nel 1973, l'intero settore abbigliamento e le calzature furono in linea di principio considerati alla stessa stregua ed assoggettati all'aliquota ordinaria. Ma immediatamente dopo si introdusse per l'abbigliamento e per il tessile una riduzione temporanea, poi di fatto continuata e prolungata, finchè fu trasformata in una aliquota inferiore a quella ordinaria: ciò avvenne per tutto l'abbigliamento, escluse le calzature.

Quanti anni sono passati in attesa di questo riordino organico della materia? Ne sono passati solo sedici. Tale discriminazione è stata più volte autorevolmente definita «irrazionale» da ministri responsabili, non ultimo, nel febbraio 1985, dall'allora ministro Visentini.

L'Italia, unico paese della CEE, mantiene differenze di aliquota IVA per le calzature rispetto al settore dell'abbigliamento: ed è in questo modo che ci avviciniamo all'Europa! È questa la ragione, in fondo, per cui anche noi comunisti riteniamo necessario un provvedimento eccezionale, che accompagni questo decreto, in cui si preveda la riduzione dell'aliquota IVA al 9 per cento anche per le calzature, senza attendere un irraggiungibile provvedimento organico.

In verità, per quel che riguarda la misura della riduzione dell'IVA, abbiamo ascoltato, nelle troppe occasioni in cui se ne è parlato, giudizi autorevoli sulla inefficacia di una simile misura di riduzione nei confronti della produzione.

Per noi, con tutto il rispetto per questi autorevoli giudizi che provengono da altissimi livelli in questo momento, si tratta pur sempre di intervenire in un settore produttivo in crisi sottoposto ad una concorrenza notevole dei prodotti importati.

D'altro canto, rimaniamo ancora perplessi sulla quantificazione, che ci sembra troppo semplificatoria, del minor gettito valutato in 500 miliardi per la riduzione dell'IVA dal 19 al 9 per cento. Riteniamo che tale quantificazione vada effettuata con un metodo più raffinato ed articolato di quello che è possibile anche a noi, che vi troviamo valori diversi.

La copertura è già stata indicata alla Camera con l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge n. 200 del 28 maggio scorso sul sommerso nei settori dell'edilizia e dei terreni.

Riteniamo del resto poco sostenibile il pretesto, di fronte anche all'incertezza di valutazione, della diminuzione di gettito per la riduzione dell'IVA. Si tratta pur sempre di una previsione delle minori entrate per la riduzione dell'aliquota e della necessità di copertura quando l'erario non è in grado di eliminare l'evasione attuale dell'IVA, che viene indicata nel 40 per cento del totale.

Osserviamo che la riduzione riequilibratrice del settore dell'aliquota al 9 per cento può anche infatti significare, e vogliamo che significhi, far riemergere molta parte della quota ora sommersa nel nero della evasione.

Ci rendiamo conto che introduciamo nel disegno di legge emendamenti – e li voteremo – che faranno riprendere il ping-pong fra Senato e Camera di questo provvedimento.

Riteniamo che vi sia tempo sufficiente perchè la Camera riprendendo il disegno di legge sia in grado di approvarlo, ma diamo altrettanta fiducia alle dichiarazioni del rappresentante del Governo, il sottosegretario Susi, che alla Camera ha dichiarato: «il Governo non si è opposto alle modifiche apportate nella Commissione di merito e queste saranno» (queste sono le sue dichiarazioni sintetiche) «inserite nel testo di un nuovo provvedimento qualora il decreto-legge in esame decadesse»; tuttavia il Sottosegretario si augura che questo non accada.

Noi ci auguriamo che la Camera sia in grado di riapprovare il disegno di legge da noi modificato e che in ogni caso il Governo, se il provvedimento dovesse decadere nuovamente, riprenda nel decreto quanto questo ramo del Parlamento ha introdotto nel disegno di legge.

Signor Presidente, le osservazioni positive sugli emendamenti o provvedimenti di accompagnamento non ci esimono dall'esprimere un giudizio negativo sull'impianto originale del decreto-legge pluriripetuto.

Si tratta di un provvedimento, a nostro avviso, improvvisato – abbiamo parlato di fretta – e contraddittorio rispetto all'esigenza di riordino e di allineamento dell'imposizione indiretta in Italia alla situazione e alla previsione europea. Tale occasionalità finisce con l'ostacolare o bruciare possibilità che avrebbero potuto e dovuto essere utilizzate tempestivamente per garantire possibilità di sviluppo, di confronto paritario con il mercato europeo.

Noi votiamo contro un mediocre artificio di rastrellamento di risorse che, insieme al gettito aggiuntivo, ha prodotto una indesiderabile accelerazione nel ritmo di aumento del tasso di inflazione. Questa è tutta responsabilità di un Governo attualmente inesistente e della sua maggioranza. Noi pertanto votiamo contro. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, non intendo aggiungere altro alla mia relazione; ringrazio soltanto i colleghi che mi hanno dato atto dello sforzo compiuto per questo decreto-legge. Do atto inoltre alla Commissione bilancio dello sforzo che ha compiuto per accogliere le nostre proposte emendative.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, svolgerò alcune brevi considerazioni visto che per la sesta volta questo decreto-legge – come è stato sottolineato – è stato reiterato. Il decreto-legge al nostro esame è nato in un contesto economico e sociale ben determinato, certamente diverso da quello attuale e rispondeva ad alcuni obiettivi che in gran parte ha raggiunto; tutto sommato era un provvedimento modesto e limitato. La situazione sociale ed economica si è poi modificata e ciononostante il decreto ha mantenuto la sua validità.

La Camera ed il Senato hanno voluto dare il proprio contributo – come era giusto – a questo decreto-legge apportando delle modifiche sostanziali significative; le più importanti – ricordate dal relatore – riguardano il settore delle calzature, il comparto delle cooperative e il problema della Valtellina. Dopo un ping-pong tra Camera e Senato siamo riusciti a trovare – e di ciò va dato atto alla Commissione bilancio del Senato – la copertura sostanziale che mette fine ad una situazione che stava diventando ridicola e che stava creando non poche difficoltà alla Camera, al Senato ed allo stesso Governo. Il problema della copertura aveva assunto una rilevanza pregiudiziale; questa mattina, trovando una soluzione, abbiamo dato al decreto la possibilità di essere convertito. Certamente a questo punto la Camera dovrà riesaminare questo decreto-legge, ma io spero – e mi auguro – che ciò accada entro brevissimo tempo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione sugli emendamenti presentati.

POZZO, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, dichiara di non avere nulla da rilevare, pur osservando, in ordine all'emendamento 1.2, che esso non appare assolutamente urgente dal momento che si limita a prevedere una norma che dovrà entrare in vigore nel secondo semestre del 1990.

Oltretutto – rileva la Commissione – la materia di cui a tale emendamento avrebbe dovuto essere trattata nell'ambito dell'area normativa della legge finanziaria e in terzo luogo si tratta di una disposizione che appare del tutto inutile ai fini della politica industriale del settore, dal momento che ne viene manovrato il carico fiscale solo per sei mesi.

La Commissione rileva comunque, in via generale, che la presente pronunzia non è in contraddizione con la norma di cui all'articolo 2 della legge finanziaria 1989, per la parte relativa all'obbligo di acquisire al fabbisogno almeno il 75 per cento del maggior gettito, riferito, nella fattispecie, a quello riveniente dal decreto-legge n. 200 del 29 maggio 1989.

Infatti, la somma degli utilizzi al momento dei 2.010 miliardi di previsione del maggior gettito lordo per il 1989 connesso a tale decreto è pari a 477 miliardi, che rientrano quindi nel 25 per cento della previsione complessiva di maggiori entrate: i 477 miliardi derivano dai 400 miliardi utilizzati contestualmente dal medesimo decreto di maggiore entrata ad opera del comma 3 dell'articolo 10, dai 33 miliardi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 245 del 30 giugno 1989 (A.S. 1830) nonchè dai 14 miliardi di cui all'emendamento 1.1 e dai 30 miliardi di cui all'emendamento 2.1, entrambi riferiti al decreto in titolo. Analoga osservazione va svolta per quanto riguarda il rispetto del vincolo del 25 per cento per le previsioni di maggior entrata relativa agli esercizi dal 1990 in poi».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto del 1987, nonchè in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 luglio 1988, n. 303, 27 settembre 1988, n. 417, 28 novembre 1988, n. 512, 27 gennaio 1989, n. 21, e 30 marzo 1989, n. 114.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202:

All'articolo 1:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il termine del 1° agosto 1989, previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è differito al 1° gennaio 1990»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento. Tra gli ausili previsti alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono comprese le automobili acquistate da cittadini con ridotte o impedite capacità motorie, di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97.

3-*ter*. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature è determinata nella misura del 9 per cento.

3-*quater*. Con decreto da emanarsi da parte del Ministro delle finanze verrà fissata la data di decorrenza della disposizione di cui al comma 3-*ter*, che non potrà, comunque, essere anteriore al 1° gennaio 1990 nè posteriore al 31 dicembre 1990.

3-*quinquies*. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-*ter*, valutabile in lire 500 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200».

All'articolo 2:

al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove non siano state dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta per i quali è stato disposto il differimento, le suddette somme potranno essere dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno nel quale ne sarà stato eseguito il versamento».

Al comma 7, le parole da: «mediante corrispondente riduzione» *fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:* «con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento è elevata al 19 per cento. Agli effetti dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119 e moltiplicando il quoziente per 100. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto da applicare alle cessioni e alle importazioni degli organismi utili (insetti e acari utili) per la realizzazione di tecniche di lotta biologica in agricoltura, è determinata nel 4 per cento.

1-*bis*. Il termine del 1° agosto 1989, previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è differito al 1° gennaio 1990.

2. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono così modificate:

a) sigarette 56,28 per cento;

b) sigari e sigaretti naturali 23,28 per cento;

c) sigari e sigaretti altri 47,28 per cento;
d) tabacco da fumo 55,28 per cento;
e) tabacco da masticare 26,28 per cento;
f) tabacco da fiuto 26,28 per cento.

3. Il comma 36 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, va interpretato nel senso che uso domestico in qualunque fase della commercializzazione si ha ogni qualvolta vi sia cessione ed importazione di gas petroliferi liquefatti destinati ad essere commercializzati in bombole da dieci e da quindici chilogrammi.

3-*bis*. Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento. Tra gli ausili previsti alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono comprese le automobili acquistate da cittadini con ridotte o impedite capacità motorie, di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97.

3-*ter*. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature è determinata nella misura del 9 per cento.

3-*quater*. Con decreto da emanarsi da parte del ministro delle finanze verrà fissata la data di decorrenza della disposizione di cui al comma 3-*ter*, che non potrà, comunque, essere anteriore al 1° gennaio 1990 nè posteriore al 31 dicembre 1990.

3-*quinquies*. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-*ter*, valutabile in lire 500 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1989 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma, valutato in lire 14 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200».

1.1 LA COMMISSIONE

Sostituire i commi 3-ter, 3-quater *e* 3-quinquies *con i seguenti*:

«3-*ter*. A partire dal 1° luglio 1990 e fino al 31 dicembre 1990 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature è determinata nella misura del 9 per cento.

3-*quater*. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-*ter*, valutato in lire 250 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200».

1.2 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

* DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, li ho già illustrati nel corso della mia relazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

CISBANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CISBANI. Signor Presidente, colleghi, voi sapete con quanta ostinazione e con quanto impegno il Gruppo comunista ha seguito il problema relativo all'IVA delle calzature ed è quindi del tutto ovvio e scontato che noi esprimiamo, al pari di altri e forse più di altri, stasera, grande soddisfazione. Ciò nonostante non pensiamo che, come ha detto il collega Mancia, questa rappresenti una giornata storica, bensì pensiamo che rappresenti soltanto un momento in cui un ramo del Parlamento esprime una valutazione di buon senso e risponde ad una domanda di equità che viene dal settore calzaturiero. Al tempo stesso stasera, nel momento in cui ci apprestiamo a dare un voto che, pare, sarà senz'altro positivo, emerge proprio come si siano dissolte al primo sole di questa estate piovosa le posizioni ostinate di contrapposizione del Governo e di una parte sostanziale della maggioranza che hanno condotto, in questo e nell'altro ramo del Parlamento, una battaglia sbagliata. Inoltre il voto pressochè unanime sarà la dimostrazione che la pregiudiziale ostinazione, contro la piccola e media impresa, si realizza essenzialmente contro gli interessi complessivi del paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

RUFFINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Anche il Gruppo della Democrazia cristiana, onorevole Presidente, onorevoli Sottosegretari e colleghi, esprime parere favorevole e dichiara di votare favorevolmente a questo emendamento predisposto dal relatore De Cinque che noi ringraziamo anche per il lavoro paziente di ricucitura e di tessitura che ha fatto con la Commissione bilancio per arrivare, intanto, alla certezza dell'applicazione dell'imposta ridotta dell'IVA sulle calzature dal 19 al 9 per cento a partire dal 1° luglio 1990.

Nel provvedimento legislativo della Camera vi era un'indicazione troppo generica: il Governo poteva applicare la riduzione dell'IVA dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, quindi mancava un'indicazione precisa. Stamattina io ho fatto rilevare in Commissione che si determinava anche questa riduzione dell'IVA per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1990, sottolineando l'opportunità che il Governo su questa materia esperisca poi quel provvedimento legislativo per riordinare la materia dell'IVA non solo nel settore delle calzature, ma nel settore dell'abbigliamento, rapportando possibilmente tale imposta in questi settori dell'abbigliamento e ragguagliandola alle definizioni della Comunità europea. Credo che in questa maniera eviteremo anche problemi relativi alla copertura finanziaria che si sono posti e che sono stati risolti poi dalla Commissione bilancio con il parere testè letto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 2.

1. Fino alla data del 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, salva, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni e le prestazioni previste nelle medesime disposizioni. Al relativo onere, valutato in lire 33 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

2. Il recupero delle somme dovute per tributi e per contributi il cui pagamento è stato sospeso in forza delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile 8 settembre 1987, n. 1142/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 24 settembre 1987; 28 dicembre 1987, n. 1316/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 1987, come integrata e modificata dall'ordinanza 30 dicembre 1987, n. 1317/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 1988; 20 luglio 1988, n. 1509/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 2 agosto 1988, come modificata dall'ordinanza 30 luglio 1988, n. 1516/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 5 agosto 1988 e 30 dicembre 1988, n. 1627/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 12 gennaio 1989, avverrà:

a) per i contributi, in quattro anni, mediante il pagamento di sedici rate trimestrali uguali scadenti l'ultimo giorno del mese di ciascun trimestre. La scadenza della prima rata è fissata al 31 marzo 1990;

b) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi dovute in base a dichiarazione per i periodi di imposta in corso nel periodo di tempo compreso fra il 18 luglio 1987 ed il 31 dicembre 1988, in quattro anni, in base ad iscrizione a ruolo di complessive venti rate uguali scadenti nei mesi di febbraio, aprile, giugno, settembre, novembre di ciascun anno. La scadenza della prima rata è fissata al mese di febbraio 1990.

3. Il recupero delle somme di cui al comma 2 avverrà senza corresponsione di interessi, soprattasse e altri oneri.

4. Le somme il cui pagamento è stato differito dalle ordinanze indicate nel comma 2 non costituiscono reddito imponibile. Ove non siano state dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta per i quali è stato disposto il differimento, le suddette somme potranno essere dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno nel quale ne sarà stato eseguito il versamento.

5. Le dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi, nonchè le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, i cui originari termini di presentazione sono stati prorogati o differiti dalle ordinanze indicate nel comma 2, si considerano tempestive se presentate entro il 31 dicembre 1988.

6. La disposizione dell'articolo 2, comma 7-*bis*, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44, si intende riferita anche agli aggi sui versamenti diretti nonchè all'integrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954.

7. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 6, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1989, in lire 35 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 25 miliardi per l'anno 1991, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, da intendersi già illustrato:

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 6, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1989, in lire 35 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 25 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200».

2.1 LA COMMISSIONE

Poichè il Governo si è già espresso favorevolmente a questo emendamento, lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 3.

1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è prorogato al 20 dicembre 1989 per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 4.

1. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è aumentata da lire 40 a lire 77 al metro cubo.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

FORTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo socialista al testo del decreto-legge, in particolare dopo la votazione testè compiuta degli emendamenti che lo hanno, secondo il Gruppo socialista, sostanzialmente migliorato o confermato.

Va detto che, a nostro parere, non era indispensabile rimandare il testo alla Camera per effettuare una superflua precisazione rispetto alla possibilità, che già vi era, di far decorrere la data del provvedimento dell'IVA calzature da quella che si è voluta inserire nel testo, quando sarebbe stato sufficiente un ordine del giorno e auspicabile che la Commissione bilancio, anzichè «pattinare» tra stime di gettito del tutto opinabili e, in alcuni casi, assolutamente impossibili, avesse articolato il suo parere con riferimento a una specifica cadenza temporale che avrebbe aiutato a formulare l'ordine del giorno. Noi in genere non siamo favorevoli al fatto che nella quantificazioni delle coperture si arrivi ad affermazioni certamente prive di basi tecniche, almeno attualmente; infatti ciò si presta evidentemente a giochi di prestigio contabile che finiscono per attribuire una discrezionalità in parte all'Amministrazione che fa queste affermazioni prive di fondamento e in parte alla Commissione che, avvalendosi dell'autorità parlamentare, trasforma in verità delle pure e semplici illazioni.

Si deve anche sottolineare che in casi come questo dell'IVA calzature, dove esiste una enorme evasione nel settore, sarebbe auspicabile considerare

l'effetto della riduzione di aliquota dal punto di vista dello scoraggiamento dell'evasione, cosa che, non venendo fatta, a quanto sembra dà luogo ad un'ostinazione nel pensare sempre alle aliquote come ad un modo automatico di prendere o perdere gettito, quando invece dalle stime delle imposte sul valore aggiunto ben sappiamo che circa il 50 per cento della stessa è evasa o elusa più o meno illegalmente.

Nell'esprimere la positiva valutazione sul decreto-legge in esame, dobbiamo tuttavia rilevare - come del resto qualche collega ha già ricordato - che il Gruppo socialista si era fortemente impegnato sia alla Camera che al Senato (in questo ramo ricordo l'intervento del senatore Mancia) affinchè si attuasse l'equiparazione dell'IVA su una parte dell'abbigliamento costituita dalle calzature con il resto del settore, ove vige l'aliquota IVA al 9 per cento, per evitare un trattamento anomalo e discriminatorio. Si consideri il caso dei guanti, che non servono per camminare, e dei sandali, gli uni tassati al 19 per cento prima di questo provvedimento e gli altri tassati al 9 per cento, gli uni magari di pelle e gli altri magari di semplice legno.

Osserviamo anche che l'apparente transitorietà della misura si giustifica con l'armonizzazione in atto dell'insieme delle aliquote per l'imposta sul valore aggiunto. Quindi è errato affermare che chi ha votato - almeno noi - questo provvedimento in tali termini intendesse sostenere una misura di carattere transitorio. Non è così: abbiamo voluto semplicemente evitare di irrigidire la norma di fronte al fatto che, secondo le ripetute dichiarazioni ufficiali del Governo, anche in relazione ad una dinamica non ancora del tutto chiara della direttiva comunitaria sull'armonizzazione fiscale, è in essere un eventuale cambiamento della aliquota intermedia dell'IVA.

Il provvedimento sollecita il nostro giudizio favorevole anche in un altro punto - e concludo - che riguarda la messa a carico di entrate considerate nel decreto-legge dell'onere delle misure di proroga delle imposte riguardanti la Valtellina. Infatti va ricordato che tali proroghe che riguardano la Valtellina e le altre zone colpite dalle calamità naturali intervenute giusto due anni fa sono proroghe molto brevi, che l'amministrazione finanziaria e contributiva con il suo potere potrebbe dare. Si è voluto darle con legge. In tal modo, se si fosse accettata la tesi della copertura a carico della legge speciale per la Valtellina, sarebbe emersa una nuova prassi secondo la quale, quando per legge si stabilisce la proroga delle imposte e dei contributi, vi è bisogno di una copertura; quando invece la proroga è stabilita nell'ambito della discrezionalità dell'amministrazione finanziaria e dell'INPS in relazione alle difficoltà di pagamento che si ricollegano alle calamità naturali in questione (è ben noto che i problemi sono in gran parte ancora non risolti per gli aspetti economico-produttivi date le difficoltà stradali), in questo caso la copertura sarebbe a carico delle leggi di intervento straordinario. Questo appare ragionevole solo per distinguere periodi molto prolungati nel tempo dal primo periodo.

Anche a questo riguardo, vogliamo esprimere rispetto al testo, così come emendato dai colleghi della Camera, il giudizio positivo del Gruppo socialista. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto dal solo articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi» (1834) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Cortese ha chiesto di riferire oralmente. Ne ha facoltà.

* CORTESE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, si tratta del noto decreto-legge sulla Tesoreria, già oggetto di una lunga discussione in questa Aula e in Commissione ed esaminato nella sua seconda versione resasi necessaria per la mancata conversione del primo decreto nei termini utili.

Come detto, la sostanza del decreto è stata già oggetto di un approfondito dibattito che portò essenzialmente a quattro tipi di conclusioni. Innanzitutto si modificò la norma relativa alla composizione dei titoli di cui agli articoli 1 e 2. In secondo luogo, fu eliminata tutta la parte della copertura relativa al 1990, in quanto l'operazione fu regolata diversamente rispetto al decreto originario, ossia non mediante la concessione di titoli da parte dello Stato con conseguente copertura finanziaria all'interno del bilancio stesso, ma con l'iscrizione in entrata, in contropartita all'uscita rappresentata dall'emissione di titoli da consegnare ai tesorieri, di un'anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti al bilancio dello Stato, cosicchè il problema della copertura sarebbe stato risolto.

In terzo luogo, fu inserito un comma inteso a non prevedere la possibilità di compensare debiti e crediti all'interno del settore pubblico, in quanto tale tipo di *factoring* pone problemi soprattutto alla luce della scarsa comparabilità e diversa liquidità e valutazione delle varie poste debitorie e creditorie.

In quarto luogo, fu deciso di spostare tutta la parte dell'articolo 5 modificativa del bilancio nel disegno di legge di conversione allo scopo di evitare gli enormi problemi legati alla modificabilità di una norma di bilancio ad opera di un decreto-legge. Al riguardo, il decreto attuale nella versione approvata dalla Camera non si discosta dalla versione già approvata dal Senato con tutte le summenzionate modifiche.

Rimane l'unico problema del mancato spostamento dell'articolo 5 del disegno di legge di conversione, essendo rimasto all'interno del *corpus* del decreto. Si tratta di un punto sul quale l'accordo era stato abbastanza unanime, nel senso di superare le perplessità in ordine alla costituzionalità della collocazione nel decreto attraverso lo spostamento nel disegno di legge di conversione.

La Commissione pertanto ne ha fatto oggetto di un apposito emendamento e ha altresì accolto 2 emendamenti di iniziativa del Governo, di cui il primo riguarda l'autorizzazione al Ministro del tesoro, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, ad affrontare con decreto variazioni compensative nel conto dei residui passivi al fine di garantire la possibilità della tempestiva acquisizione delle dotazioni tecniche che si rendano necessarie in conseguenza dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia di procedura penale. Il secondo emendamento riguarda invece l'immediata entrata in vigore delle disposizioni del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Sposetti. Ne ha facoltà.

SPOSETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Senato torna ad occuparsi della cosiddetta «manovra di Pasqua» dopo averne discusso con attenzione ed incisività per diversi giorni tra aprile e maggio.

Il provvedimento originario del Governo fu valutato in profondità dalle varie parti politiche e modificato sostanzialmente. Quando discutemmo della conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 113, avevamo di fronte una situazione ben definita: eravamo partiti da un fabbisogno per il 1989 stimato in 117.000 miliardi per arrivare poi a 135.000 ed il 1988 si era chiuso con 124.000 miliardi. «La situazione richiede» – sosteneva il Governo – «provvedimenti urgenti, poichè il *trend* del fabbisogno 1989 rimane preoccupante ed in relazione ad esso non c'è spazio per l'ottimismo».

La nostra critica fu portata al metodo seguito ed al merito delle misure proposte dal Governo, accettate, pur con «distinguo» e mugugni, dalla sua maggioranza. Il provvedimento aveva in sè elementi di confusione ed avrebbe generato altri problemi. Parlammo di un Governo con il fiato grosso, di misure dettate sempre dall'emergenza e naturalmente improvvisate.

L'incertezza diffusa è stata il filo conduttore dei provvedimenti in materia economica degli ultimi anni. Il collega Bollini ne ricavò un grave segno di debolezza politica del Governo e delle sue contraddizioni, «della lenta agonia cui sembra andare incontro».

Sono trascorsi 90 giorni, di cui ben 60 di crisi. La situazione è andata peggiorando; il Governo si è dissolto e dopo due mesi di crisi permangono soltanto incertezze. Il Parlamento è bloccato nella sua vera e più vasta attività. Saltano scadenze ed appuntamenti significativi.

Analoghe espressioni di critica abbiamo ascoltato in questi giorni durante le audizioni che le Commissioni bilancio della Camera e del Senato stanno conducendo sul documento di programmazione economica e finanziaria. L'intervento del Governo sulla finanza pubblica è improvvisato secondo le emergenze; spesso si tratta di misure prive di effetto, che determinano forti tensioni con i contribuenti. Occorre ridisegnare, si dice; occorre cambiare. Verso dove andare? Verso quale direzione di marcia?

Noi abbiamo cercato di svolgere il nostro ruolo di critica, di opposizione, di proposta di cambiamento. I tetti e le previsioni vengono continuamente sfondati. Ricerche rese note negli ultimi giorni parlano di maggiori spese per la sanità di oltre 5.000 miliardi per il 1989, che saranno scaricate sul bilancio del 1990.

Il Governo che se ne è andato aveva puntato sui *tickets*; quello che verrà non sappiamo ancora quale altra stangata proporrà durante il mese di agosto agli italiani. Una cosa è certa: il decreto-legge n. 201 del 29 maggio 1989 contiene una manovra contabile discutibile sotto l'aspetto della forma e priva di sostanza. Si scaricano sui bilanci successivi oneri che il Governo ed il Parlamento avevano previsto nel corrente anno, dovuti per la spesa sanitaria relativa agli anni 1985 e 1986 e per il ripiano dei debiti delle aziende di trasporto per gli anni dal 1981 al 1986.

Ogni Governo, ogni Ministro del tesoro, di fronte alla sua emergenza, non fa altro che scaricare sul Governo successivo, sul Ministro del tesoro che verrà, aumentando il debito pubblico e determinando aumenti degli oneri per interessi. Quando avrà fine questa perversa catena?

Per ora, con il decreto oggetto della nostra attenzione, si riconferma l'intenzione di affrontare l'esposizione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende di trasporto pubbliche e private nei confronti dei propri tesorieri attraverso l'assunzione diretta da parte dello Stato degli oneri per la contrazione dei mutui, operazione già decisa a carico della Cassa depositi e prestiti con l'emissione di titoli di Stato. L'operazione riguarda oltre 6.000 miliardi di esposizione debitoria. Il Tesoro ha cercato una strada per alleggerire la gestione della Tesoreria: la Cassa depositi e prestiti versa direttamente al Tesoro i 6.000 miliardi ed i tesorieri avranno titoli di Stato con valuta a partire dal 1° gennaio 1990. Vi è il problema degli interessi da pagare che ammontano a 500 miliardi: ebbene, dice il Governo, si farà fronte a tale onere, però c'è sempre bisogno di una boccata d'ossigeno per coprire un fabbisogno di 5.500 miliardi. Se poi ci saranno da pagare tassi più elevati perchè i titoli sono di difficile negoziabilità, si vedrà in seguito; qualcuno provvederà, ma questo qualcuno chi è se non l'aumento dell'esposizione debitoria? È cambiato il titolo giuridico del debito però il debito è rimasto, nessuno lo ha cancellato, nè può farlo se non pagandolo e poichè il debito va comunque pagato, un suo peso sul fabbisogno lo dovrà pure avere.

Su questo aspetto restano valide le osservazioni svolte in Senato durante la prima lettura dell'originario testo del Governo, mai convertito dal Parlamento. È il Presidente della Commissione bilancio a parlare di «fabbisogno che si riduce per il 1989, mentre si incrementa per il 1990» e ad esprimere «perplessità sulla reale urgenza del decreto», oltre ad aggiungere «timori sui costi della domanda dei titoli che possono avere un peso anche maggiore dei benefici effetti derivanti dalle misure, il che rende» – dice sempre il Presidente della Commissione bilancio del Senato – «la manovra frivola, se non dannosa». È vero, il Governo cerca la sua spiegazione sostenendo – come ha fatto il Sottosegretario al tesoro – che «l'operazione si collocherà sotto la linea del fabbisogno e sarà interamente evidenziata al livello di conto consolidato del settore pubblico». E vi è ancora chi va più oltre, come il relatore di maggioranza nell'altro ramo del Parlamento, che ha voluto definire le osservazioni e le critiche un «eccesso di malizia o un giudizio frettoloso quanto superficiale», aggiungendo che «questa è un'operazione opportuna e non un artificio contabile».

Per la verità, noi continuiamo a rimanere convinti che ci troviamo di fronte ad un'operazione contabile scarsamente comprensibile e dagli effetti complessivi non positivi. Vi è poi la parte, già ricordata dal relatore, senatore Cortese, dell'articolo 5 nel suo complesso. Mi soffermo sulla questione relativa al taglio del 2 per cento della spesa per gli acquisti di beni e servizi per un importo stimato intorno ai 400 miliardi.

L'operazione avrebbe dovuto svolgersi entro il 10 aprile, secondo i termini stabiliti dal decreto del marzo 1989. Abbiamo richiesto tale elenco in più occasioni, il Governo ha registrato tale richiesta però il Parlamento è rimasto – sino a ieri – privato di un'informazione, di una conoscenza diretta dei tagli effettivamente apportati, dei risparmi sicuri che si dovrebbero realizzare secondo le intenzioni del Governo e non può svolgere quindi il proprio ruolo di controllo e di verifica.

Inoltre, il disegno di legge di assestamento del bilancio, già presentato, non registra tale operazione e pertanto abbiamo dubbi che essa sarà operativa per la base della legge finanziaria e del bilancio 1990. Ma allora quali effetti si sono raggiunti con un'operazione criticata da più parti ed aggravata dal fatto che con un decreto-legge si modifica la legge di bilancio? Lo ripetiamo: lo strumento proprio deve rimanere la legge di variazione del bilancio; da qui la nostra ferma opposizione al testo del Governo. Le regole costituzionali infatti vanno rispettate e difese e non possono essere modificate con un decreto-legge.

Il Senato aveva cercato di intervenire trasferendo tale articolo sulla legge di conversione del decreto-legge. Si riconosceva il fatto e quindi si cercava una strada meno violenta; il Governo però ha ripresentato la norma nell'articolato del decreto e questo non possiamo accettarlo per le ragioni esplicitate nel dibattito precedente. La stessa Commissione bilancio stamattina, dopo la nostra reiterata insistenza, ha riproposto il trasferimento di tale norma nel disegno di legge di conversione. Noi non dimentichiamo e non dobbiamo dimenticare che il tutto si svolge a ridosso della discussione e dell'approvazione del disegno di legge di assestamento del bilancio.

Il Senato inoltre, a maggio, aveva inserito una norma riguardante l'INPS. In particolare, si è voluta cancellare una norma che consente alle aziende che hanno crediti di imposta verso lo Stato di cedere tali crediti in cambio dei contributi che esse debbono pagare allo Stato. Si tratta di una norma che ha favorito l'INPS, che ha così potuto riscuotere più facilmente i crediti che aveva accumulato verso le imprese e che, nel contempo, ha favorito le imprese, le quali hanno potuto cedere crediti di imposte per pagare debiti accumulati per contributi. Complessivamente, quindi, la norma era stata avviata per snellire le procedure di pagamento, ma si insiste per cancellare questa norma perchè ci sono degli abusi: allora, si documentino e si colpiscano gli abusi.

Tra l'altro, il Tesoro, con propria circolare del febbraio del 1989, aveva dato istruzioni per limitare il ricorso alla procedura, con l'inserimento di obblighi non previsti dalla normativa vigente. Non comprendiamo perciò l'insistenza nel voler cancellare una norma che ha prodotto, nel funzionamento della macchina statale, qualcosa di positivo.

Questa mattina, su sollecitazione del Governo, tesa a favorire le richieste del Ministero di grazia e giustizia, è stata avanzata una nuova proposta di modifica del testo trasmesso dalla Camera. Occorre garantire a tale Ministero delle risorse altrimenti cancellate da norme presentate dal Governo ed approvate dal Parlamento solo da alcune settimane. In particolare, il decreto-legge collegato, il n. 65 del 1989, che è andato sotto il nome di provvedimento per la finanza pubblica, ha ridotto al 50 per cento dell'entità dei residui di stanziamento la competenza per il corrente anno.

La soluzione prospettata dal Governo è stata da noi giudicata inaccettabile, e rimane tale: ci troviamo di fronte ad una vera e propria

operazione di storno, e ciò non può essere consentito. Si ritorna allora anche sul discorso dei tagli indiscriminati e a quel ragionamento che facemmo qui in Senato durante la discussione sul provvedimento per la finanza pubblica. Il discorso non può non rivolgersi alla massa enorme di residui e al grido di allarme lanciato dalla Corte dei conti, proprio in queste ore, sul bilancio del 1988.

Il 1988 è stato un anno storico: 100.000 sono stati i miliardi stanziati e non spesi; naturalmente, la maggiore quota riguarda gli investimenti e quindi l'occupazione, risposte che lo Stato non dà ai bisogni dei cittadini: una macchina, quella dello Stato, che funziona sempre meno e sempre peggio.

La soluzione prospettata, comunque, per risolvere il problema, che sicuramente esiste, della giustizia non può essere da noi accettata. Si poteva introdurre – così abbiamo cercato di ragionare questa mattina – una eccezione alla norma dell'articolo 6. Due sono già le eccezioni previste dalla legge sulla finanza pubblica: una riguarda i provvedimenti entrati in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno finanziario; l'altra è quella delle annualità di limiti di impegno; la terza poteva riguardare le necessità del Ministero di grazia e giustizia. Avremmo fatto così un'operazione più corretta e più pulita.

Abbiamo voluto – e concludo – ancora una volta richiamare gli aspetti fondamentali della nostra critica e ferma opposizione al decreto-legge n. 201, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi.

Dalla stessa maggioranza sono venute riserve e distinguo e la richiesta, di fronte alla dimensione della crisi della finanza pubblica italiana, di interventi correttivi di carattere strutturale. Ecco il punto: il paese, la finanza pubblica, gli operatori hanno bisogno di misure radicali, concrete e nuove a partire dal sistema tributario, dal funzionamento della macchina dello Stato e dalla qualità dei servizi che i cittadini ricevono.

Questo provvedimento non fa nulla di tutto ciò; la manovra di Pasqua non affronta le questioni di fondo, ma rinvia ad esercizi successivi, ad altri Governi e ad altri Ministri del tesoro la soluzione dei problemi. Per questo rimane la nostra convinta opposizione sia al merito che al metodo seguito dal Governo e quindi la contrarietà alla conversione del decreto (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Forte. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, vorrei, nel corso del mio intervento, parlare anche dell'articolo aggiuntivo 1-*bis*, proposto con l'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Forte.

FORTE. Il mio intervento, a nome del Gruppo socialista, è volto ovviamente a sostenere l'approvazione di questo decreto-legge che costituisce parte integrante della manovra di finanza pubblica per il 1989, e che, nonostante o forse anche a causa del ritardo con cui interviene, è particolarmente utile alla manovra stessa, in cui è già compreso dal punto di vista della quantificazione.

Vorremmo sottolineare che in esso (e, in particolare, nell'emendamento 1.0.1 ciò viene ripetuto) sono inserite due norme di contenimento della

spesa: una concernente le spese per l'acquisto di beni e servizi, ridotte del 2 per cento, e l'altra relativa alle spese riservate, di rappresentanza e per l'acquisto di mezzi di trasporto; norme opportune sia dal punto di vista finanziario sia – si può aggiungere – dal punto di vista etico, anche con riferimento a motivi di inquietudine che a volte l'opinione pubblica ha manifestato in relazione a certi eccessi vistosi in questo ultimo settore per le spese per mezzi di trasporto e di rappresentanza, pur essendo ben noto che eccessi ancora maggiori si hanno spesso nelle imprese private a carico degli azionisti; questo comunque è un motivo in più perchè lo Stato, nella pubblica amministrazione, dia il buon esempio.

A conclusione del mio intervento vorrei soffermarmi sull'opportunità dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 1.0.1, con particolare riguardo al comma 5, in cui si stabilisce che: «Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, è autorizzato, per l'anno 1989, ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative nel conto dei residui passivi del Ministero di grazia e giustizia a valere sulle disponibilità non impegnate dei capitoli nn. 7001, 7005 e 7010». Questo consente di utilizzare fondi che non sono stati spesi nel settore della giustizia in cui vi è un fabbisogno di spesa assai rilevante, come tutti sappiamo, anche in relazione all'attuazione degli interventi che richiedono mezzi, personale ed organizzazione adeguati per l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e soprattutto per accrescere l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, il cui bilancio – è stato più volte sottolineato – è un po' la Cenerentola del nostro bilancio pubblico; ciò contrasta con l'esigenza, più volte affermata qui in Senato e nell'altro ramo del Parlamento, di avere in Italia una giustizia più celere, che possa svolgersi con mezzi più adeguati, con maggiore efficacia e non basarsi sulla mera dedizione personale degli operatori giudiziari. Questo, in una società sempre più complessa e con attentati così gravi, nei settori più svariati, all'ordine pubblico e all'integrità del diritto, diventa sempre più difficile. D'altronde, non dobbiamo dimenticare che, in relazione all'armonizzazione comunitaria del 1992, l'efficienza della giustizia è un aspetto particolarmente importante. La nostra macchina giudiziaria, anche negli aspetti che possiamo chiamare amministrativi, riguardanti il mondo delle imprese, presenta disfunzioni ed elementi di lentezza che per i nostri operatori economici costituiscono un costo differenziale, nella competitività, in sede di Comunità economica europea.

Pertanto, il nostro Gruppo sottolinea di essere particolarmente favorevole all'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione, che al comma 5 consente di accrescere le spese per l'amministrazione della giustizia grazie a questa eccezione a norme generali per cui le somme non spese non possono essere riappropriate. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* CORTESE, *relatore*. Ritengo che i contributi offerti siano apprezzabili ma non mi sembra che vi siano gli estremi per una replica, per cui mi limito a confermare l'orientamento già espresso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il parere del Governo è diametralmente opposto a quello espresso dal senatore Sposetti. Per rispetto di questa Aula e dei senatori che assistono al dibattito, trattandosi di un decreto-legge che reitera, nel suo testo, il precedente decreto già approvato da quest'Aula (salvo l'aggiunta relativa ai problemi della giustizia su cui è intervenuto – e per questo lo ringrazio – il senatore Forte), credo di potermi rimettere al mio intervento nel precedente dibattito e alla relazione che accompagna il provvedimento.

Proprio per l'urgenza di alcuni interventi nel campo della giustizia, abbiamo assecondato quell'emendamento anche in relazione alla particolare situazione in cui si trova il sistema politico-istituzionale del nostro paese. Non essendo stato possibile affrontare tempestivamente il disegno di legge di assestamento del bilancio è stata in sostanza anticipata una norma contenuta in quel disegno di legge. Per quanto riguarda le altre questioni sollevate, il Governo aderisce alla proposta di riportare nell'articolo aggiuntivo alla legge di conversione le disposizioni contenute nell'articolo 5, proprio perchè questa operazione non poteva essere realizzata in sede di reiterazione del decreto-legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 113.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli da 1 a 4 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. I tesorieri delle regioni e delle unità sanitarie locali sono autorizzati a concedere, anche in deroga alle loro norme statutarie, anticipazioni straordinarie di cassa entro il limite dell'importo della spesa sanitaria relativa agli anni 1985 e 1986, finanziabile con operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, al netto delle somme già erogate dalla Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'anticipazione è attivata da ogni singolo tesoriere per l'importo all'uopo comunicato dalla regione al proprio tesoriere ed a quelli delle unità sanitarie locali. L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà

superare l'importo autorizzato dal Ministero del tesoro per ogni singola regione. Fino al 31 dicembre 1989 alle anticipazioni si applicano le condizioni previste dalle rispettive convenzioni di tesoreria, con onere a carico del bilancio dello Stato.

3. Le anticipazioni sono versate a cura dei tesorieri, in unica soluzione, sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato e, per quanto riguarda le unità sanitarie locali, nelle rispettive contabilità speciali infruttifere aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

4. Il Ministro del tesoro concede le autorizzazioni di cui al comma 2 sulla base delle domande di mutuo prodotte dalle regioni ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 6, del decreto-legge di cui al comma 1 e dell'articolo 2 del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23.

5. L'esposizione debitoria delle regioni e delle unità sanitarie locali, nei confronti dei rispettivi tesorieri, in relazione alle anticipazioni concesse, è assunta a carico del bilancio dello Stato ed è regolata, entro il limite di lire 3.000 miliardi, mediante rilascio ai tesorieri di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1990 e al tasso di interesse nonchè alle condizioni di emissione pari a quelli vigenti sul mercato, per titoli corrispondenti, alla data stessa.

Articolo 2.

1. I tesorieri delle regioni e degli enti pubblici che gestiscono servizi di pubblico trasporto sono autorizzati a concedere, anche in deroga alle loro norme statutarie, anticipazioni straordinarie di cassa entro il limite della maggiore spesa occorrente per la copertura dell'80 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986, che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

2. Le anticipazioni sono attivate per l'importo autorizzato dal Ministero del tesoro. Fino al 31 dicembre 1989 alle anticipazioni si applicano le condizioni previste dalle rispettive convenzioni di tesoreria, con onere a carico del bilancio dello Stato. L'importo delle anticipazioni è versato, in unica soluzione, sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato e nelle contabilità speciali infruttifere aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato per gli altri enti pubblici tenuti ad attivare le predette contabilità ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Le regioni, ai fini di quanto previsto dal comma 2, integrano la documentazione trasmessa al Ministero del tesoro in applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con l'elenco dei tesorieri di cui al comma 1.

4. L'esposizione debitoria delle regioni e degli enti pubblici in relazione alle anticipazioni concesse ai sensi del comma 1 è assunta a carico del bilancio dello Stato ed è regolata, entro il limite di lire 3.000 miliardi, mediante rilascio ai tesorieri di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1990 e al tasso di interesse nonchè alle condizioni di emissione pari a quelli vigenti sul mercato, per titoli corrispondenti, alla data stessa.

Articolo 3.

1. Per l'attuazione del presente decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare al Tesoro dello Stato anticipazione di pari importo, da estinguere alle stesse condizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, ed al decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18. All'onere dell'ammortamento della anticipazione si provvede con le autorizzazioni di spesa recate dalle disposizioni predette.

2. All'onere derivante per gli interessi sulle anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, comma 2, valutato per l'anno 1989 in complessive lire 500 miliardi, si provvede, quanto a lire 200 miliardi e quanto a lire 300 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 5935 e 5957 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

1. Gli importi non utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a mutui già in ammortamento, concessi dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche delle aziende di credito agli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720, e nell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, devono essere versati nei conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale o nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni provinciali della Tesoreria dello Stato intestate agli enti stessi.

2. Il versamento deve essere effettuato direttamente dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche delle aziende di credito in unica soluzione alla scadenza del 1° settembre 1989, al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti e dei versamenti già effettuati.

3. Gli importi comunque messi a disposizione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sui mutui concessi, debbono essere versati, entro tre giorni lavorativi, nei conti correnti e nelle contabilità speciali indicati al comma 1, da cui potranno essere prelevati dal tesoriere dell'ente in relazione alle effettive necessità e con le modalità previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e dall'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e dai relativi decreti di attuazione.

4. Sulle somme non versate alle scadenze previste dai commi 2 e 3 è dovuto da parte delle istituzioni creditizie di cui al comma 1 un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

1. Le spese per acquisto di beni e servizi iscritte negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni centrali e delle aziende autonome dello Stato per l'anno finanziario 1989, approvate con legge 24 dicembre 1988, n. 542, al netto delle riduzioni apportate in applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono ridotte del 2 per cento, con riferimento ai totali delle rispettive categorie di bilancio «Acquisto di beni e servizi».

2. Le spese riservate e le spese di rappresentanza iscritte negli stati di previsione per l'anno finanziario 1989 delle amministrazioni centrali dello Stato non possono essere integrate, nell'anno predetto, con prelevamento dal fondo di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, è sostituito dal seguente:

«*2.* Per l'anno 1989, per l'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma 1 può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 2.400 milioni».

4. Al fine di apportare in bilancio le riduzioni di cui al comma 1, ciascun Ministro comunica al Ministro del tesoro, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i capitoli del proprio stato di previsione e di quello delle aziende autonome da esso dipendenti interessati dalla diminuzione. Analogo obbligo compete agli organi titolari di autonomia funzionale, le cui spese per acquisto di beni e servizi sono iscritte nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Sono abrogate le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, e dall'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

5.1 LA COMMISSIONE

Sopprimere l'articolo.

5.2 SPOSETTI, BOLLINI, CROCETTA, VIGNOLA

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORTESE, *relatore*. Signor Presidente, ho già illustrato questo emendamento durante la relazione e non intendo aggiungere altro.

SPOSETTI. Signor Presidente, i motivi che ci hanno indotto a presentare questo emendamento li ho già messi in evidenza durante il corso della discussione generale e brevemente si possono così riassumere: si modifica la legge di bilancio, siamo contrari alla cancellazione della norma che riguarda l'INPS e siamo convinti - anche dopo l'intervento del sottosegretario Gitti - che i problemi veri del fabbisogno di spesa del Ministero di grazia e giustizia potevano essere risolti modificando l'articolo 6, comma 2, della legge sulla finanza pubblica e non realizzando questa operazione di storno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 5.2, presentato dal senatore Sposetti e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 6 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge di conversione nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo - da intendersi già illustrato - proposto con il seguente emendamento, con l'avvertenza che, se sarà approvato, diverrà articolo 2 del disegno di legge:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Le spese per acquisto di beni e servizi iscritte negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni centrali e delle aziende autonome dello Stato per l'anno finanziario 1989, approvate con legge 24 dicembre 1988, n. 542, al netto delle riduzioni apportate in applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, sono ridotte del 2 per cento, con riferimento ai totali delle rispettive categorie di bilancio "Acquisto di beni e servizi".

2. Le spese riservate e le spese di rappresentanza iscritte negli stati di previsione per l'anno finanziario 1989 delle amministrazioni centrali dello Stato non possono essere integrate, nell'anno predetto, con prelevamento dal fondo di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, è sostituito dal seguente:

"*2.* Per l'anno 1989, per l'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma 1 può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 2.400 milioni".

4. Al fine di apportare in bilancio le riduzioni di cui al comma 1, ciascun Ministro comunica al Ministro del tesoro, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i capitoli del proprio stato di previsione e di quello delle aziende autonome da esso dipendenti interessati dalla diminuzione. Analogo obbligo compete agli organi titolari di autonomia funzionale, le cui spese per acquisto di beni e servizi sono iscritte nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, è autorizzato, per l'anno 1989, ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative nel conto dei residui passivi del Ministero di grazia e giustizia a valere sulle disponibilità non impegnate dei capitoli nn. 7001, 7005 e 7010.

6. Sono abrogate le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, e dall'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

7. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.0.1 LA COMMISSIONE

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi».

È approvato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Ricordo che nel corso della seduta odierna dovranno essere effettuate votazioni nominali con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Resta pertanto inteso che decorrono da questo momento (ore 18,30) i venti minuti di preavviso prescritti dall'articolo 119 del Regolamento.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati» (1835) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati», già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il senatore Toth ha chiesto di riferire oralmente. Ne ha facoltà.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge che viene oggi sottoposto all'esame di quest'Aula costituisce la reiterazione di precedenti decreti-legge del Governo che non furono convertiti dal Parlamento nei termini previsti. Esso costituisce una delle leggi fondamentali di accompagnamento della legge finanziaria 1989, cosicchè la sua conversione in legge assume una particolare importanza nel quadro della manovra finanziaria predisposta dal Governo oggi dimissionario.

Mi richiamo quindi, per quanto riguarda la materia e le finalità del provvedimento, a quanto già dichiarato nella mia precedente relazione davanti a questa Assemblea.

L'attuale testo del decreto-legge contiene tuttavia importanti novità rispetto all'edizione originaria, prima fra tutte l'abbattimento del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, contenuta nell'articolo 4, che viene dimezzato rispetto ai precedenti decreti e portato, per determinate imprese operanti nel Centro-Nord a 55.000 lire, per le stesse imprese operanti nel Mezzogiorno a 77.000 lire, a 21.000 lire per le imprese alberghiere e le aziende termali, eccetera.

Tale diversa strategia consente di recuperare all'erario diverse migliaia di miliardi e in particolare più di 2.000 miliardi all'anno nel 1989 e più di 6.000 miliardi all'anno nel 1990 e 1991.

Chiaro ne appare quindi l'obiettivo di fondo che è quello di recuperare entrate al fisco in un momento in cui appunto si sono rivelate, nei primi mesi di quest'anno, delle difficoltà nella spesa pubblica.

In sede di dibattito la Commissione si è soffermata sull'audacia di tale manovra che costituisce un'inversione di tendenza rispetto ad un orientamento di politica economica consolidato da decenni, qual era appunto quello della fiscalizzazione degli oneri sociali. È chiaro che questo dimezzamento del beneficio di cui all'articolo 4 è quindi una novità di grande rilievo.

La Commissione, nel corso del dibattito di ieri, si è soffermata naturalmente sulle conseguenze che questo abbattimento ha sul costo del lavoro – argomento particolarmente delicato in questo momento dell'economia nazionale – e sono state espresse da parte dei colleghi del Gruppo comunista in particolare delle preoccupazioni sul pericolo che questo

abbattimento della fiscalizzazione possa indurre i datori di lavoro, la parte datoriale a delle richieste in altri settori; essi indicano, per esempio, negli irrigidimenti della Confindustria sulla scala mobile delle scorse settimane una delle conseguenze di questo decreto-legge.

La Commissione è consapevole, nei suoi vari Gruppi politici, di questo pericolo; ritiene tuttavia che l'andamento delle relazioni industriali in questo momento e la maturità e consapevolezza che presiede a tali relazioni da parte delle due parti sociali stiano allontanando i pericoli di irrigidimento. Il fatto che si sia potuto sospendere la denuncia della scala mobile indica una disponibilità da parte datoriale di entrare in trattative su questo punto.

È chiaro che l'esigenza di una strategia globale diversa sul costo del lavoro e sugli oneri fiscali costitutivi si appalesa ormai necessaria, in quanto gravano sul costo del lavoro nel nostro paese oneri eccessivi rispetto a quanto avviene in altre economie avanzate dell'occidente. Evidentemente, tuttavia, le esigenze che sono emerse anche nel recente congresso della CISL portano ad una valutazione che può essere oggetto di una strategia futura. L'esigenza primaria che il Governo oggi dimissionario si è proposto di soddisfare è soltanto di porre rimedio al pericoloso slittamento del *deficit* della spesa pubblica che si era appunto verificato all'inizio di quest'anno. In questa preoccupazione trova spiegazione ed unica giustificazione il coraggio innovativo di questa manovra.

Inoltre, il decreto che oggi viene sottoposto al nostro esame accoglie gran parte delle modifiche normative che i due rami del Parlamento avevano recato ai decreti originali, delle quali avevamo abbondantemente parlato in questa sede, approvandole a volte all'unanimità a volte con la regola della maggioranza. Di conseguenza, il Governo è stato rispettoso delle modifiche che noi in precedenza avevamo introdotto alle passate edizioni dei decreti-legge in questa materia, prendendone appunto atto. Malgrado ciò, vi sono alcuni punti che la Camera dei deputati ha voluto emendare e su tali modifiche mi devo soffermare, come ieri ha fatto la Commissione.

La modifica più importante è quella che riguarda la misura del parametro della retribuzione prevista nel terzo comma dell'articolo 1. Tale articolo è un punto sostanziale di tutto il provvedimento, così come il citato articolo 4 sulla misura del beneficio: si tratta dei due cardini sui quali si muove la manovra finanziaria del Governo e per questo mi permetto di soffermarmi. Su questo punto si è svolto un dibattito molto vivace già in precedenza – se i colleghi ricordano – proprio in questa Aula. Il decreto governativo ritorna e rimane fermo sulle sue posizioni, nel senso cioè che fissa, con effetto dal 1° gennaio 1989, la percentuale sulla quale si misura la retribuzione ai fini dei contributi sociali, che viene elevata al 45 per cento, con effetto dal 1° gennaio 1989, e successivamente all'11,25 per cento. Viceversa la Camera ha apportato una riduzione rispettivamente dal 45 al 40 per cento e dall'11,25 al 9,50 per cento, così come questa Assemblea aveva anche sollecitato nella precedente discussione (poi noi avevamo ceduto – se ben si ricorda – di fronte al fermo rifiuto della Commissione bilancio di rivedere le proprie posizioni per quanto riguardava la copertura). Considerata l'imperatività del Regolamento interno del Senato, non avendo in quel frangente il Governo saputo indicare una copertura, la nostra Assemblea si conformò alla posizione della Commissione bilancio e quindi confermò il decreto su questo punto, stabilendo l'aliquota dell'11,25 per cento. Fu soprattutto il ritorno alla Camera del provvedimento così come lo avevamo

approvato noi, per rimanere fedeli alla volontà del Governo, che determinò in sostanza la decadenza del decreto-legge.

Oggi noi ritorniamo ad esaminarlo e la Camera nuovamente ci propone un abbassamento dell'indice che è di particolare importanza. Richiamo di nuovo l'attenzione dell'Assemblea perchè il parametro indica la retribuzione media mensile. Da questo parametro portato all'11,25 per cento si viene ad assumere (secondo i calcoli che abbiamo fatto e che non sono stati smentiti) un salario mensile minimo pari ad 1 milione e 317.000 lire. Ora, è noto a tutti, ed è confermato dalle organizzazioni sindacali e di categoria, che questo salario è in realtà molte volte superiore a quello effettivamente corrisposto. Di qui un'esigenza sociale di carattere fondamentale sul piano delle scelte economiche e politiche, perchè non sembra corretto imporre alle imprese – e di conseguenza anche al lavoratore – un parametro nella misura della retribuzione superiore a quella effettiva che le imprese corrispondono e che i lavoratori percepiscono.

Su questo punto dunque la Commissione lavoro ieri ha confermato le indicazioni della Camera. Su questo punto esiste un parere, di cui verrà data lettura, della Commissione bilancio, che nuovamente richiama questa Assemblea all'osservanza della norma costituzionale dell'articolo 81. Fra gli emendamenti che ho presentato, dei quali si discuterà successivamente, ce n'è uno che cerca di superare e di venire incontro in maniera soddisfacente e tecnicamente fondata (e non, come accennava il collega Forte poco fa, in maniera surrettizia) ai problemi di copertura giustamente e correttamente sollevati dalla Commissione bilancio.

Altre modifiche che sono state arrecate riguardano l'introduzione di un articolo 2-*bis*, concernente alcuni cambiamenti che la Commissione ha semplicemente confermato e che pertanto non sono formulate in emendamenti, anche se io devo illustrarle in questa sede. Tali modifiche riguardano una limitazione, rispetto alla normativa attualmente vigente, ed in particolare le incompatibilità per la carica di consiglieri di amministrazione delle banche e delle aziende addette alla riscossione dei contributi sociali; alcune di esse fra l'altro sono grandi banche nazionali. In effetti l'attuale normativa, che risale al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, contiene disposizioni molto più late e la lettura stessa dell'articolo 2-*bis* indica come la Camera abbia voluto apportare su questo punto una limitazione sia nell'indicare le incompatibilità, sia per le conseguenze che queste incompatibilità hanno sulla vita delle aziende, relativamente quindi ai provvedimenti e alle sanzioni che il Ministero delle finanze potrà disporre nei confronti delle aziende che non abbiano rispettato tali incompatibilità.

È chiaro che il problema che sta sotto questa norma è quello di impedire che le aziende addette a questa riscossione possano avere una presenza di personale dello Stato, in particolare di personale dell'amministrazione finanziaria, così da togliere imparzialità e condurre ad una commistione tra interessi pubblici ed interessi particolari delle aziende non conformi, non consoni allo stesso interesse comune.

Queste sono alcune delle modifiche sostanziali che la Camera ha apportato. Un'altra decisione riguarda l'aggiornamento e l'aggravamento delle sanzioni relative all'inosservanza delle norme ambientali (il comma 13 dell'articolo 4 prevede questo aggiornamento) e quindi una maggiore severità delle pene per le aziende che non osservano le norme per la tutela dell'ambiente, naturalmente sempre in riferimento alla contribuzione fiscale.

Sugli emendamenti presentati che arrivano oggi all'esame dell'Aula mi riservo di esprimere il parere al momento della loro discussione. Sottolineo soltanto la presenza di un refuso nell'emendamento 4.1 in quanto, laddove si legge: «anno 1985» si deve leggere: «anno 1989». Credo sia un refuso di facile correzione.

Concludo questa breve relazione ricordando la piena consapevolezza della Commissione circa la parzialità e la provvisorietà della strategia che con il decreto-legge viene perseguita nel quadro generale della manovra finanziaria. Gli squilibri del mercato del lavoro del nostro paese, di cui la Commissione è fedele e sofferta osservatrice, l'accentuazione del divario tra il Nord e il Sud del paese, sempre più drammatico man mano che l'economia nazionale procede nella sua crescita positiva, il fenomeno sempre più pressante dell'immigrazione extracomunitaria impongono al Parlamento e al Governo una riflessione più ampia e approfondita e una volontà di riforma più ardita e lungimirante di quella che può apparire da un decreto-legge come quello che oggi esaminiamo.

C'è una sfida che attende tutte le forze politiche, sociali ed economiche delle democrazie occidentali: ritrovare il coraggio di un programma riformista globale che, nel rispetto della libertà del mercato, in cui tutti crediamo, restituisca un senso ai valori di uguaglianza e di giustizia sociale che proclamiamo e inseguiamo da duecento anni.

Credo che con questo spirito e con la consapevolezza della parzialità e della provvisorietà del provvedimento che ci accingiamo oggi ad approvare e che costituisce la naturale conclusione dell'*iter* della manovra finanziaria posta in essere per l'anno in corso possiamo, in piena coscienza, approvare il testo trasmesso dalla Camera e discutere in questa sede gli emendamenti che al disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento vengono proposti in Aula. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Vecchi. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, mi limiterò a fare due osservazioni di carattere generale sul provvedimento in esame. La prima è che ci troviamo ancora una volta di fronte ad un decreto *omnibus* in cui si affrontano materie disparate. Il decreto-legge era nato come provvedimento per la fiscalizzazione degli oneri sociali; tuttavia, durante il suo percorso si è caricato di problemi che nulla hanno a che fare con il problema degli oneri sociali. Infatti, si parla dell'evasione contributiva e del servizio di Tesoreria, dell'incompatibilità dei trattamenti pensionistici e della disoccupazione ordinaria, dell'anzianità dei lavoratori delle zone terremotate, della fiscalizzazione degli oneri sociali, dei contributi dovuti dalle regioni per gli apprendisti, dei contributi finanziari da corrispondere ai patronati che svolgono la loro opera di assistenza a favore dei lavoratori e, infine, di norme che interessano i dipendenti dell'amministrazione finanziaria.

Sotto il profilo generale, devo dire che ci troviamo di fronte ad un nuovo carrozzone e ad aspetti molto discutibili dal punto di vista della correttezza legislativa e financo della stessa correttezza costituzionale. Non so come il Parlamento possa approvare provvedimenti di questa natura.

Per quanto attiene poi il problema centrale (quello cioè che ha sollecitato l'adozione del decreto e per il quale si sono riconosciuti i

presupposti di necessità e di urgenza) vale a dire la fiscalizzazione degli oneri sociali, vorrei ricordare all'Assemblea che siamo di fronte alla trentaquattresima o trentacinquesima edizione di un decreto in questa materia. Sono oltre tredici anni (non vorrei sbagliare) che si procede con decreto in una materia tanto delicata, interessante ed importante per la vita delle imprese e la salvaguardia dell'occupazione.

Si continua a procedere in modo provvisorio (infatti, anche questo provvedimento reca una scadenza per la fiscalizzazione degli oneri sociali: quella del 30 novembre 1989, ragion per cui a questo succederà un altro decreto) da anni e anni, senza affrontare in maniera organica la materia e senza riordinarla, senza quindi dare la certezza del diritto a chi deve usufruire di questi benefici e di questi vantaggi, vale a dire alle imprese, e senza finalizzare questo esborso notevole di finanza pubblica ad obiettivi di interesse generale. Tutto questo nonostante gli impegni più volte assunti dinanzi al Parlamento da parte dei rappresentanti del Governo, anche alla luce dei risultati di una commissione appositamente costituita dal Ministero del lavoro per indagare su questa materia così importante e delicata e per formulare delle proposte. Questa commissione ha concluso i propri lavori – e quindi è stata anche pagata con denaro pubblico – più di due anni fa e nonostante essa abbia indicato l'esigenza del riordino complessivo della materia e di procedere attraverso un provvedimento ordinario, non si è ancora operato in questo senso. Ci si rifiuta cioè di affrontare in modo organico la materia, per cominciare a fare pulizia nel campo della contribuzione sociale, alleggerendo il costo del lavoro da oneri impropri.

Il relatore ricordava pochi minuti fa che è aperta nel nostro paese una grande discussione attorno alla questione del costo del lavoro, anche in relazione alla prossima scadenza del mercato unico europeo. Ebbene, le parti imprenditoriali, ma anche le parti sindacali dei lavoratori dipendenti sono concordi nel sostenere che in Italia vi è un costo del lavoro superiore a quello degli altri paesi della Comunità e degli altri paesi industrialmente avanzati. Il costo del lavoro elevato, però, non è costituito dal salario che va in busta paga, da quello cioè che percepisce direttamente il lavoratore dipendente (anzi forse a questo proposito siamo più indietro rispetto alle retribuzioni degli altri lavoratori della Comunità) ma è gravato da oneri impropri, da oneri sociali che negli altri paesi non esistono.

Noi abbiamo sostenuto da diverso tempo l'esigenza di arrivare al riordino e alla riforma dell'intera materia per riuscire a fare chiarezza e pulizia, a togliere dal costo del lavoro oneri che sono a carico dell'insieme della società, a partire da quello che riguarda la tassa sulla salute e l'onere sanitario, per poi far riferimento al ripristino della stessa GESCAL, perchè del problema delle abitazioni popolari non può farsi carico solo il lavoro dell'ENAOLI per quanto riguarda gli orfani dei lavoratori o dell'ONPI in riferimento all'opera nazionale dei pensionati d'Italia. Si tratta di un insieme di oneri che gravano per il 3-4 per cento in più rispetto a quanto avviene negli altri paesi della Comunità e che creano alle nostre imprese sicuramente delle difficoltà dal punto di vista della concorrenza.

Ora noi vogliamo che si operi concretamente in questo senso. Ho visto, almeno leggendo i giornali, che il Presidente del Consiglio incaricato tra le sue schede tecniche ha inserito anche questo problema, dicendo che nel 1990 restituirà alle imprese i 2.000 miliardi sottratti quest'anno dalla legge finanziaria per la fiscalizzazione e che si propone il riordino dell'intera

materia. Noi queste cose le abbiamo già sentite parecchie volte in quest'Aula, però alle parole non sono mai seguiti i fatti, non si è mai proceduto concretamente. Dal canto nostro, noi sollecitiamo questa decisione per riuscire a finalizzare effettivamente l'intervento pubblico all'innovazione e allo sviluppo tecnologico delle nostre imprese, allo sviluppo dell'occupazione e al sostegno di settori particolari e di aree svantaggiate e senza interventi a pioggia così come si è fatto nel corso di questi anni, aggiungendo di volta in volta settori diversi ai settori originari oggetto dell'iniziativa della fiscalizzazione.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(*Segue* VECCHI). Fatte queste due osservazioni di carattere generale, vorrei, nel merito del provvedimento, osservare che ci troviamo di fronte a questioni incomprensibili ed inaccettabili per la stessa maggioranza, che dice di approvare il provvedimento per disciplina, nel senso che la stessa maggioranza avverte il disagio di una discussione che si fa ormai rituale, anno per anno, per non dire di sei mesi in sei mesi, su questa materia.

Sono d'accordo con il relatore: sembra anche a me che sia stato un fatto importante quel che è avvenuto alla Camera, cancellare cioè quella profonda ingiustizia che stabiliva, con le percentuali a cui fare riferimento per i contributi, che i datori di lavoro di particolari settori dovevano pagare di più, in contributi, rispetto alla reale retribuzione che corrispondevano ai propri dipendenti. Faccio riferimento alla questione dell'11,25 per cento e del 45 per cento, questione che avevamo già posto in quest'Aula, trovando anche l'attuale Ministro del lavoro disponibile ad affrontarla e risolverla. Il decreto, però, prevedeva ancora queste percentuali; solo la volontà della Camera dei deputati ha portato a modificarle, tant'è che in un primo tempo la nostra Commissione bilancio aveva avanzato delle obiezioni, perchè sosteneva che mancava la copertura finanziaria, e quindi proponeva il ripristino dell'11,25 per cento e del 45 per cento.

Ma il relatore ha già detto che prevedere una percentuale dell'11,25 per cento significa avere come parametro un salario di 1.317.000 lire al mese, mentre vi sono settori interi, come quello dell'abbigliamento, in cui i lavoratori non raggiungono questo livello. Ciò avrebbe significato quindi caricare ulteriormente sulle imprese degli oneri cui le stesse imprese avrebbero faticato a far fronte.

Una questione che il relatore però non ha ricordato, e che invece merita di essere richiamata, è la seguente: il provvedimento che giunge oggi al nostro esame è notevolmente modificato rispetto al provvedimento che abbiamo licenziato alcuni mesi orsono, diverso soprattutto nell'entità delle cifre che vengono corrisposte alle imprese.

Il precedente provvedimento aveva trovato una mediazione rispetto a quello originario, nel senso di ridurre le quote corrisposte alle singole imprese per ogni lavoratore dipendente occupato, allargando la platea di chi avrebbe usufruito delle misure previste dal provvedimento stesso. Ci eravamo attestati sul fatto che le industrie manifatturiere e gli artigiani

dovevano avere un contributo di 102.000 lire al mese per ogni dipendente. Ebbene, il provvedimento oggi al nostro esame stabilisce che siano corrisposte 55.000 lire, anzichè 102.000 lire.

Inoltre, si prevedeva che per le zone del Mezzogiorno contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218 questa cifra fosse integrata con 30.000 lire, cifra che viene oggi portata a 77.000 lire; per le imprese, le aziende alberghiere e termali e i pubblici esercizi si prevedeva la corresponsione di 39.500 lire, oggi invece si prevedono 21.000 lire.

Sollevo questa questione perchè, al momento in cui si discute dell'elevato costo del lavoro, anzichè venire incontro alle esigenze delle imprese, si cerca ancora di non rispondere a queste necessità ed urgenze.

Cosa significa tutto questo? È una ulteriore operazione per risparmiare sugli 8.000 miliardi? Si sono già risparmiati 2.000 miliardi, e con questa operazione si risparmia ancora: perchè? Perchè cari colleghi, l'occupazione al Nord ha un determinato livello, mentre al Sud è a livello senz'altro inferiore. Dare al Sud ciò che si toglie al Nord significa coprire un'area più ristretta, e quindi aver dei costi complessivi molto più limitati. Lo vedremo al consuntivo, ma vi renderete conto che anche intorno a questa partita c'è un colossale imbroglio, perchè si prelevano dall'intervento reale sulle imprese dei contributi notevoli. Ho detto queste cifre ma potevo ripetere anche quelle dell'agricoltura, dove si arriva alle 85.000 lire anzichè alle 125.000 e alle 133.000 lire. Quindi, vi sarà un aggravio ulteriore per le imprese che peserà sulla loro capacità concorrenziale.

Infine, vi è un punto che riteniamo incostituzionale, e non siamo solo noi a ritenerlo tale, essendosi pronunciata in questo senso anche la Commissione affari costituzionali di questo ramo del Parlamento: mi riferisco all'articolo 6 che fa carico alle regioni che non abbiano stipulato le convenzioni per i dipendenti apprendisti dell'artigianato di pagare per tutti gli anni passati i contributi assistenziali e previdenziali. Ciò significa intervenire in un campo che è di competenza esclusiva delle regioni, come stabilisce l'articolo 117 della Costituzione. Quindi, sotto il profilo costituzionale, si interferisce in una materia di competenza – ripeto – esclusiva della autonomia regionale. Dal punto di vista pratico, inoltre, significa ipotecare per tutte le regioni le loro magre disponibilità di bilancio per pagare le quote di cui si dovrebbe invece fare carico lo Stato nel suo complesso. Da un calcolo fatto sommariamente sono più di mille miliardi: regione per regione, in base a chi ha più apprendisti artigiani, si oscilla tra i 70 e i 100-120 miliardi. Quindi, riteniamo che questa sia una norma improponibile in questo provvedimento, per cui ne chiediamo la soppressione, e – ripeto – questo è anche il parere che ha espresso la stessa Commissione affari costituzionali del Senato.

Pertanto, tenendo conto di queste considerazioni che ho voluto sinteticamente sviluppare, riteniamo che non si possa essere d'accordo con l'approvazione di questo provvedimento, ancora parziale, abborracciato, che ha il fiato corto, che non fa una scelta precisa di politica economica.

Prima è stato detto che questo fa parte della manovra collegata alla legge finanziaria, ma quest'ultima è stata un fallimento e lo dimostra il livello dell'indebitamento pubblico, e la manovra economica indicata con questo decreto sulla fiscalizzazione certamente non è un fatto positivo per il suo carattere provvisorio, parziale, di insufficienza nel rispondere alle reali necessità delle imprese per la loro possibilità di sviluppo e di ammodernamento e a salvaguardia e per lo sviluppo dei livelli occupazionali.

Per questi motivi, esprimiamo fin da ora il nostro voto contrario su questo provvedimento e formuliamo l'augurio che il Parlamento si pronunci perchè effettivamente l'impegno che assume oggi il Presidente del Consiglio incaricato di passare al riordino e alla riforma della materia sia mantenuto entro questa legislatura e si possa operare in tal senso per procedere su questo terreno con una legge ordinaria che dia la certezza del diritto alle imprese (affinchè non debbano aspettare di sei mesi in sei mesi se verrà approvato un provvedimento a loro vantaggio) e sia finalizzata agli interessi di carattere generale.

Questo è il parere del nostro Gruppo e l'orientamento che esprimiamo concretamente su questo provvedimento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Deve ancora essere svolto il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

visto quanto previsto dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati;

visto l'emendamento approvato dalla Camera dei deputati all'articolo 1, comma 3, che attenua il carico contributivo cui sono soggette le cooperative di solidarietà sociale;

considerato che sia da incoraggiare e sostenere per il suo elevato valore morale e sociale tale nuova forma di aggregazione cooperativa, che è realizzata da soggetti che dedicano la propria attività, retribuita o no, a favore di persone handicappate e/o bisognose di aiuto;

auspicato che sia completata l'istruttoria e si vari il testo del disegno di legge Salvi ed altri approvato dal Senato il 10 novembre 1988 in materia di disciplina delle cooperative di solidarietà sociale,

invita il Governo:

a tutelare ed incentivare tale forma di cooperazione studiando opportune forme di sostegno e di agevolazioni fiscali che consentano l'esercizio di attività tanto meritorie».

9.1835.1. FABRIS, BOSCO, ANGELONI, SARTORI, LEONARDI, GIACOMETTI, PERUGINI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

FABRIS. Signor Presidente, l'ordine del giorno che ho presentato insieme ad altri colleghi riguarda il problema delle cooperative di solidarietà sociale per le quali invochiamo dal Governo una comprensione che non è stata garantita in questo momento, per motivi di carattere finanziario. Forse ciò è dipeso dal fatto che la legge presentata dal senatore Salvi, che precisava l'entità e le caratteristiche di tali cooperative di solidarietà sociale, non è stata ancora approvata dall'altro ramo del Parlamento. Comunque, non si è potuto intervenire come si doveva.

Questo è il motivo che ci ha indotti a presentare questo ordine del giorno che contiene l'auspicio che in futuro il Governo possa avvertire la presenza delle cooperative di solidarietà sociale e dare ad esse il doveroso sostegno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, non ho niente da aggiungere alla mia relazione avendo già evidenziato le obiezioni sollevate nell'ambito della Commissione: sono le stesse che sono state ripetute in questa sede.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, esprimo parere favorevole in quanto è una esigenza reale quella di venire incontro alla particolare situazione delle cooperative di solidarietà sociale, in ordine alle quali questo ramo del Parlamento ha già approvato un provvedimento che deve essere esaminato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, innanzitutto devo dire che il Governo accetta l'ordine del giorno presentato.

In merito alla discussione generale, dopo la relazione completa ed attenta del relatore, mi resta ben poco da aggiungere sulla sostanza del provvedimento anche perchè - come è stato sottolineato - questa materia è stata esaminata per ben quattro volte da questo ramo del Parlamento (in seguito alla presentazione per tre volte di un decreto-legge e per una volta di un disegno di legge). Pertanto, sperando che sia l'ultima volta che tale materia viene presa in esame da quest'Aula, non mi rimane altro che ringraziare il relatore, i Presidenti dell'11ª e della 5ª Commissione, il senatore Vecchi per il suo intervento e tutti i colleghi che sono intervenuti nelle varie fasi sia in Commissione sia in Aula.

Dalla relazione del relatore, dall'intervento del senatore Vecchi e soprattutto dalla discussione svoltasi in Commissione, emergono delle indicazioni che il Governo e il Parlamento non possono certamente non tenere in debito conto. Se non il sottoscritto, che rappresenta un Governo dimissionario, il Governo che si presenterà alle Camere e coloro che avranno la responsabilità gestionale della nostra politica del lavoro dovranno indubbiamente tener conto di quanto è emerso da questo dibattito soprattutto in riferimento al costo del lavoro che fa carico alle imprese, tenendo presente che stiamo per avvicinarci al fatidico e famigerato 1993. Per quella data le attuali barriere saranno completamente cadute e le situazioni in riferimento alle imprese dovranno essere, per quanto possibile, uguali sia in Italia che negli altri paesi della Comunità. Anche in riferimento alla situazione del mercato del lavoro che è cambiato e sta cambiando, noi dobbiamo tenere conto che abbiamo delle fasce geografiche in Italia ove la percentuale di disoccupati anche giovanile è superiore al 20 per cento, mentre abbiamo altre aree geografiche dove ci sono forti immissioni di lavoratori extracomunitari perchè non ci sono sufficienti lavoratori disponibili a fare un certo tipo di lavoro in quelle aree. Abbiamo delle fasce di età o persone che non hanno un'adeguata professionalità che hanno difficoltà a ricollocarsi, a trovare una nuova occupazione soprattutto quando sono reduci da situazioni relative a imprese che sono andate in crisi.

C'è tutta una nuova tematica che deve essere affrontata nel suo complesso, radicalmente, con coraggio, così come si è detto, ed è ovvio quindi che questo provvedimento, pur essendo importante ed urgente, pur essendo auspicabile la sua certa approvazione, ha dei limiti che sono stati

denunciati e che non può il Governo non riconoscere. Quindi con l'impegno che almeno quanto è stato scritto negli atti possa essere tenuto presente da quelli che rappresenteranno il Governo nel prossimo futuro, auspico che il Senato approvi questo provvedimento il quale, pur con i suoi limiti, fornisce alcune risposte alle esigenze e alle aspettative delle imprese e del mondo del lavoro.

Ringrazio ancora tutti i colleghi e non ho altro da aggiungere a quanto ho detto finora.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

TOTH, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TOTH, *relatore*. Prego il collega Fabris di accettare una modifica dell'ordine del giorno nel senso che l'ultimo punto della motivazione, dove si dice: «auspicato che sia completata l'istruttoria e si vari il testo del disegno di legge Salvi ed altri...», venga sostituito dal seguente: «auspicato che sia completata l'istruttoria e si vari il testo unificato approvato dal Senato...»; ciò in quanto il testo Salvi è superato nel senso che egli è il primo firmatario ma è un testo unificato ormai. Quindi credo sia più corretto formulare in questo modo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. È una modifica sostanzialmente formale: l'accetta, senatore Fabris?

FABRIS. Senz'altro.

PRESIDENTE. Il Governo ha nulla da osservare in merito?

* CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La modifica va bene.

PRESIDENTE. Senatore Fabris, lei ha ascoltato che il relatore ha espresso parere favorevole e che il Governo accetta l'ordine del giorno: insiste per la sua votazione?

FABRIS. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione sugli emendamenti che sono stati presentati.

ULIANICH, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, per quanto di propria competenza, dichiara di non avere nulla da osservare, tranne che per gli emendamenti 1.0.1, 4.1, 4.2 e 4.3, per i quali il parere è contrario per difetto di copertura, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento.

Quanto poi all'emendamento 6.0.1, la Commissione fa presente che la Commissione di merito dovrebbe indicare le percentuali di riduzione per gli anni a venire della fiscalizzazione, nonchè i settori per i quali tale riduzione

dovrà operare: ciò al fine di evitare una ulteriore lievitazione dei relativi accantonamenti di fondo globale a partire dal 1990».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati, è convertito in legge con le modifiche riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1988, n. 548, e 28 marzo 1989, n. 110.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196:

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo»;

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, al primo periodo, la cifra: «45» *è sostituita dalla seguente:* «40»;

al comma 3, al secondo periodo, la cifra: «11,25» *è sostituita dalla seguente:* «9,50»;

al comma 3, è soppresso il terzo periodo.

All'articolo 2:

al comma 11, al primo periodo, sono soppresse le parole: «dal consiglio di amministrazione, ovvero, per delega di quest'ultimo,»;

al comma 11, al primo periodo, dopo le parole: «dal comitato esecutivo, ovvero,», *sono aggiunte le seguenti:* «per delega di quest'ultimo e»;

il comma 16 è soppresso.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-*bis*. – *(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43)*. – *1*. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, dopo le parole: "stabiliti nell'articolo 31" sono aggiunte le seguenti: ", comma 1,";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Qualora vengano a mancare uno o più dei requisiti o delle condizioni stabiliti nell'articolo 31, commi 2, 3 e 4, entro sessanta giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il concessionario deve provvedere a dichiarare la decadenza dei soggetti interessati ovvero a liquidare la partecipazione del socio in situazione di incompatibilità, pena la sospensione cautelare, secondo quanto previsto dal comma 2".

2. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è sostituito dal seguente:

"1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 15, commi 2 e 2-*bis*, se il concessionario non provvede, nel termine assegnatogli, agli adempimenti ivi previsti, il Ministro delle finanze dispone la revoca".

3. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *c)* del comma 3 è sostituita dalla seguente:

"*c)* i dipendenti in servizio attivo dell'amministrazione finanziaria e degli enti territoriali interessati per ciascuna concessione, a pena di decadenza dall'impiego";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, ed al comma 3, lettere *a), b)* e *c)*, si applicano anche ai soci delle società di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*"».

All'articolo 3:

al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'attività e l'organizzazione all'estero sono presi in considerazione i dati forniti direttamente dagli istituti di patronato e di assistenza sociale»;

dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

«13-*bis*. Le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello di erogazione non sono computate nel reddito ai fini dell'assegno per il nucleo familiare».

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«Art. 3-*bis*. – *(Calcolo delle indennità di anzianità per i lavoratori delle zone terremotate)*. – *1*. L'articolo 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, va interpretato nel senso che i beneficiari delle indennità ivi previste hanno diritto anche alle quote di indennità di anzianità maturate, secondo le norme vigenti, durante i periodi di corresponsione delle predette integrazioni salariali».

All'articolo 4:

al comma 13, le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48,»;

al comma 13, le parole: «dell'articolo 8» *sono sostituite dalle seguenti:* «degli articoli 8 e 18»;

al comma 15, le parole da: «effettuati» *a:* «conguagliati» *sono sostituite dalle seguenti:* «effettuato in difformità dalle disposizioni del presente decreto, è conguagliato»;

al comma 15, le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «a quella relativa al periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 5, al comma 1, le parole: «commi 9, 10, 11 e 12» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 9, 10, 11, 12 e 13».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che l'articolo 1, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

(*Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile*)

1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

3. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è elevata a 9,50.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dai seguenti:

«*1.* Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153,

debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato».

5. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

«5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno».

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Le situazioni previdenziali sorte sulla base della legislazione regionale vigente nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, nonchè dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, di cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale, sono sanate per il periodo precedente la data del 22 giugno 1989».

1.0.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

* TOTH, *relatore*. L'emendamento 1.0.1 della Commissione affronta il problema che è stato sollevato dalla sentenza n. 336 del 1989 della Corte costituzionale intervenuta nel periodo di tempo fra la pubblicazione del decreto-legge governativo e la discussione davanti alle Camere. Questa sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, nono comma, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (il decreto di

fiscalizzazione di quell'anno), convertito poi nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, nella parte in cui tale articolo dispone che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi disciplinati dalle leggi emanate dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale faccia stato agli effetti della definizione dell'impresa ai fini previdenziali. Qual è il senso di questa declaratoria di illegittimità della Corte costituzionale?

L'articolo 5 della legge finanziaria del 1987 attribuiva alla legislazione regionale il potere di qualificare e definire l'impresa artigiana anche ai fini previdenziali. Ne derivava che in alcune regioni a statuto speciale le imprese sono considerate tali anche quando abbiano più di 10 dipendenti, in quanto la definizione di impresa artigiana, a differenza della normativa nazionale, non impone il limite di 10 addetti bensì quello di 20 addetti. Ciò che la Corte costituzionale ha voluto rimuovere è che con tale disposizione si venga a ledere l'articolo 3 della Costituzione, ossia il principio di uguaglianza, in quanto, a seconda della collocazione in un sito o in un altro del territorio nazionale, un'impresa e conseguentemente i suoi dipendenti subiscono un trattamento normativo diverso. Di conseguenza, le imprese artigiane di alcune regioni a statuto speciale pagavano i contributi dovuti dalle imprese artigiane, quindi in misura largamente inferiore a quelli dovuti da imprese che avevano le stesse identiche caratteristiche in altre parti del territorio nazionale le quali invece dovevano pagare per gli stessi addetti i contributi dovuti dalle imprese industriali. Questa è la *ratio* della motivazione della sentenza n. 336 della Corte costituzionale.

L'emendamento che la Commissione ha voluto introdurre si preoccupa di quanto può avvenire per il passato per quelle imprese che hanno versato i contributi come imprese artigiane e che oggi si trovano esposte all'azione dell'INPS, il quale chiederà loro o sta già chiedendo in sede di contenzioso il pagamento dei contributi dovuti dalle imprese industriali. Ecco la ragione che sta dietro l'emendamento proposto dalla Commissione. Vorrei chiedere a questo punto – se è presente il Presidente o un membro della Commissione bilancio – la motivazione del parere negativo per mancanza di copertura: altrimenti debbo soltanto arguirla dal fatto che certamente l'introduzione dell'emendamento proposto dalla Commissione determinerebbe un minore introito per l'INPS. Vorrei però che tale precisazione venisse data dalla stessa Commissione bilancio.

MURMURA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. Signor Presidente, voglio intervenire molto brevemente non per entrare nel merito della vicenda illustrata dal collega senatore Toth, ma sull'emendamento così come positivamente esaminato dalla Commissione competente. Lo ritengo costituzionalmente non corretto, nè legittimo, perchè attraverso questa norma si vanificherebbe il giudicato della Corte costituzionale. Può darsi che, nel merito, la vicenda sia meritevole di attenzione, ma non è certamente opportuno un emendamento che, come steso, viene ad urtare contro uno dei princìpi essenziali del nostro ordinamento costituzionale.

Per questo, pur non avendo effetti impeditivi il parere della Commissione affari costituzionali, questa mattina il comitato si è espresso negativamente su questo emendamento.

Ora, senza dare a questa opposizione della Commissione il carattere di veto, così come avviene per i pareri della Commissione bilancio, voglio richiamare l'attenzione dell'Aula del Senato sulla gravità di una votazione positiva, che potrebbe determinare un *vulnus* nell'ordinamento complessivo del paese.

RIZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIZ. Signor Presidente, chiedo di illustrare questo emendamento, che era stato presentato in Commissione e che la Commissione stessa oggi porta in Aula, *ad adiuvandum* di quanto ha detto prima il relatore. Infatti qui non c'è ombra di incostituzionalità e nemmeno di contrasto con i princìpi fissati dalla Commissione bilancio, vale a dire con ciò che la Commissione bilancio indica come un difetto di copertura.

Spiegherò brevemente come stanno le cose e loro mi saranno testimoni di una esposizione molto semplice e molto facilmente comprensibile. Le regioni hanno la competenza primaria - come tutti sanno - in materia di artigianato. Le regioni, come loro sanno, hanno determinato la definizione di impresa artigiana in base alla loro competenza primaria: alcune hanno indicato il limite di 15 dipendenti altre hanno detto 12 ed altre ancora 20, mentre la nostra regione è stata un po' più modesta, ma questo a me non interessa.

Ad un certo punto è subentrata una legge dello Stato che conferma la validità di quanto avevano detto le regioni. Successivamente è subentrato anche il decreto-legge 30 dicembre 1987 sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, cioè quello precedente al decreto che stiamo esaminando, che ha confermato il principio che è valida l'imposizione e la determinazione della definizione delle imprese artigiane da parte delle regioni. Qui forse è sfuggito al presidente Murmura che, dopo il decreto che stiamo esaminando e precisamente il 21 giugno 1989, pochi giorni fa, è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* una sentenza della Corte costituzionale, la quale stabilisce che, per il principio della eguaglianza, sia le regioni a statuto speciale sia le altre a statuto ordinario, vale a dire tutta l'Italia, devono avere una regolamentazione identica e quindi anche ai fini previdenziali non può sussistere questa disparità di trattamento.

Tale sentenza è stata pubblicata il 21 giugno e pertanto l'emendamento della Commissione, che afferma che dal 22 giugno in poi (cioè dalla data successiva alla pubblicazione della sentenza) tutti gli artigiani d'Italia sono uguali e devono essere soggetti alla stessa fiscalizzazione, è perfettamente costituzionale: nessuno chiede qualcosa di diverso.

Tuttavia ora il problema è differente. Si tratta di dire che in primo luogo bisogna sanare la situazione sorta prima della sentenza n. 336. Bisogna sanare una situazione sorta sotto la vigenza di una legge non solo regionale, ma dello Stato. L'artigiano, infatti, aveva fatto affidamento non solo sulla legge regionale, bensì anche su quella dello Stato, sui princìpi dell'ordinamento. Pertanto siamo liberissimi di stabilire in questo momento che gli

oneri che le singole aziende dovrebbero eventualmente sopportare (si tratta di oneri di fiscalizzazione) se precedenti sono sanati, mentre per quelli futuri ovviamente tutti sono uguali in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale.

È proprio in adempimento di quella sentenza della Corte, senatore Murmura, che stiamo avanzando la nostra richiesta e non in disapplicazione della sentenza stessa: questo è forse il primo errore in cui siamo incorsi in questo frangente.

La seconda osservazione che devo avanzare è quella relativa alla copertura. Ho visto che vi è un parere della Commissione bilancio peraltro molto singolare, signor Presidente, perchè suona in questi termini: «per difetto di copertura». (*Brusìo in Aula*). Signor Presidente, questo brusìo mi impedisce di parlare. (*Richiami del Presidente*). Alle spalle è brutto; di fronte non mi fa nulla, ma alle spalle è brutto.

PRESIDENTE. Ha ragione. La prego, continui, senatore Riz.

RIZ. Come dicevo, si è obiettato un «difetto di copertura». Ritengo che sarebbe compito della Presidenza del Senato fare presente alla Commissione competente che la motivazione non può essere sempre e soltanto quella del difetto di copertura; si spieghi, invece, il motivo del difetto di copertura. Per quanto mi riguarda, non può esservi un difetto di copertura quando, rispetto alle vecchie previsioni di bilancio, non vi è nè una maggiore spesa, nè una minore entrata. Vorrei quindi sapere da uno dei membri della Commissione bilancio dove sia il difetto di copertura.

Signor Presidente, io ho buona memoria e devo dire che in questo caso non può sussistere un problema di copertura per una ragione molto semplice: perchè la sentenza della Corte costituzionale è successiva al decreto e perchè noi stessi diciamo che tutti sono obbligati a pagare a partire dal 22 giugno, mentre per il periodo precedente si chiede una sanatoria per un motivo che deve preoccuparci tutti. Diversamente, credo che dovremmo in massa votare tutti contro il decreto-legge; infatti, con questo provvedimento si dichiarano titoli esecutivi atti che non sono più del giudice, ma dell'INPS. Si tratta di titoli esecutivi immediatamente eseguibili. Potete dunque immaginare l'incertezza che si verrebbe a creare se non dicessimo una sola parola di chiarimento e cosa potrebbe succedere: entreremmo in un contenzioso incredibile, non solo civile, ma anche costituzionale.

Pertanto, vi raccomando (non perchè appartengo ad una regione a statuto speciale, ma perchè sono membro del Parlamento e cerco di essere chiaro nelle mie posizioni) di tener presente che questi artigiani, che in base ad una legge dello Stato e ad una legge regionale, hanno coperto regolarmente fino ad un certo punto i loro oneri fiscali devono ottenere una sanatoria fino alla data del 22 giugno 1989 e che è a partire da quella data che va rispettata la sentenza della Corte costituzionale.

FORTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Intervengo per puro spirito, diciamo così, tecnico-scientifico. Neanch'io sono riuscito a capire in che senso esista un problema di copertura. Mi spiego. Quando fu approvata la legge che stabiliva gli sgravi, si

fecero anche delle previsioni di bilancio che dovevano essere basate sulle leggi allora vigenti. Se le previsioni erano corrette, le leggi allora vigenti comportavano una minore entrata rispetto alle previsioni che senza tali leggi si dovevan fare. Ora si dice che quella minore entrata non ci deve essere più. Tuttavia, la minore entrata di allora era evidentemente un problema del bilancio dell'esercizio cui si riferiva; pertanto, doveva essere - e si suppone che fu - coperta in quel bilancio in un modo o nell'altro.

Ora non sta intervenendo un problema di copertura, bensì (qualora non vi fosse una sanatoria) una maggiore entrata. Invece, con la normativa di sanatoria che viene proposta non c'è nè una maggiore nè una minore entrata, ma uno «zero». Per quello che la mia modesta competenza contabile riesce ad afferrare, non siamo di fronte ad un onere che sopravviene, che bisogna scrivere da qualche parte e per il quale bisogna provvedere alla copertura, bensì ad uno «zero» che non ha bisogno di essere coperto.

Non voglio entrare nel merito di un'altra discussione, tuttavia devo esprimere una preoccupazione. Mi sembra bizzarro che, per effetto di una sentenza rispettabilissima della Corte costituzionale, un operatore economico artigiano che per qualche anno ha prodotto e fatto i suoi calcoli sulla base di una certa aliquota di contributi adesso si senta dire che prima ciò che era stabilito nella legge non valeva e che quindi lui avrebbe dovuto o non fare quella fornitura o calcolare dei costi più alti. Pertanto, in teoria, questo artigiano potrebbe fallire per colpa del fatto che dopo una sentenza della Corte costituzionale noi non ci preoccupiamo di regolare i rapporti pregressi. Non sono abbastanza competente dal punto di vista del diritto costituzionale, però mi sembra che questo modo di creare, mediante la interpretazione giuridica, incertezza sulle leggi vigenti ora per allora è molto pericoloso dal punto di vista economico. Infatti, se creiamo questo precedente, d'ora in poi nessuno, di fronte ad una norma, poniamo, di sgravio, potrà farvi affidamento, ma dovrà aspettare qualche anno per sapere se lo sgravio c'è davvero oppure no, salvo poi sentirsi dire di essersi sbagliato. Questo vuol dire introdurre un insieme di incertezze molto pericoloso.

Mi permetto di aggiungere, inoltre, che dal punto di vista di un normale cittadino (può darsi che il diritto costituzionale dimostri il contrario) questo è certamente qualcosa di aberrante che porterebbe a un senso di rivolta perchè ad un soggetto può anche non toccare uno sgravio, ma dopo che una legge, stampata sulla *Gazzetta Ufficiale*, glielo ha riconosciuto non si può andare a dire a distanza di cinque anni che esso non esiste più e che quindi egli deve pagare. Questo francamente sembra scarsamente logico dal punto di vista del comune cittadino, oltre che della logica dell'economia di mercato.

GIUGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIUGNI. Signor Presidente, prendo la parola soprattutto perchè avendo la modesta responsabilità della Presidenza della Commissione di merito ho anche il compito di cercare di condurre in porto nei tempi dovuti i provvedimenti che vengono a noi affidati.

Ora su questo emendamento vorrei fare tre rilievi. Il primo è di pieno accordo con le osservazioni di merito formulate or ora dal collega Forte in ordine alla copertura finanziaria che, per conto mio, è un problema

inesistente. Aggiungerei però con particolare sottolineatura, perchè il rilievo riguarda anche altre obiezioni comunicate dalla 5ª Commissione, che queste dichiarazioni di mancanza di copertura senza alcuna motivazione, a mio avviso, non hanno alcun valore in quanto compito della Commissione bilancio è quello di argomentare e di illustrare il perchè manca la copertura finanziaria. Non possiamo dunque sentirci vincolati dal semplice dispositivo, ci vuole di volta in volta la motivazione.

Ciò premesso, vorrei inoltre notare che la situazione giuridica che si è venuta a creare dopo la sentenza della Corte costituzionale in effetti è foriera del rischio di favorire gli imprenditori artigiani inadempienti. La sentenza infatti si applica nei confronti delle situazioni giuridiche non esaurite e tra quelle non esaurite vi sono quelle appunto degli inadempienti, mentre gli altri non sarebbero in condizione di poter trarre beneficio dalla decisione stessa. Per questa ragione ritengo che sarebbe da prendere in seria considerazione l'emendamento presentato dal collega Riz e approvato dalla stessa Commissione. L'unica osservazione che posso fare, e che mi conduce ad un atteggiamento di prudente astensione, è che l'approvazione da parte dell'Aula di questo emendamento comporterebbe il rinvio alla Camera dei deputati, anche se prevediamo che il rinvio vi sarà lo stesso in ragione di un altro emendamento, ma su una questione piuttosto complessa che rischia di far davvero impantanare il provvedimento.

Io, onorevoli colleghi, questo testo sulla fiscalizzazione me lo vedo davanti da almeno sei mesi nell'attuale formulazione, mentre siamo - se non vado errato - alla trentacinquesima formulazione per quello che riguarda la sequenza di proroghe, e quindi vorrei veramente vederlo approvato in modo definitivo prima della scadenza dei termini previsti che corrisponde poi anche all'inizio delle vacanze parlamentari.

Pertanto, se fosse possibile convenire eventualmente su un ordine del giorno che comportasse l'invito perentorio al Governo - che mi auguro avremo presto - ad intervenire a sanatoria delle conseguenze della sentenza della Corte costituzionale, credo che adotteremmo anche un criterio tecnicamente valido, quello del dovere del Parlamento di rispondere prontamente agli interventi della Corte costituzionale che producano una qualche situazione di disuguaglianza, di disparità o di mancanza di copertura finanziaria, cosa che, come è noto, avviene in modo anche clamoroso. Nello stesso tempo, si eviterebbe di usare il metodo del decreto *omnibus*, per cui, se interviene un fatto nuovo, saliamo rapidamente sul mezzo di trasporto che si sta già muovendo per deporre un emendamento sia pure giustificato, che però non sono ancora riuscito a capire per quale ragione debba entrare necessariamente in questo testo.

L'unica ragione è che non abbiamo fiducia che il Governo possa rapidamente emanare un provvedimento *ad hoc*; allora prendiamo un'iniziativa in sede parlamentare e concordiamo sin da ora, senatore Riz, una iniziativa trasversale che impegni i vari Gruppi. Impediamo però di appesantire questo provvedimento, perchè non sono più certo - non dico garante, in quanto non dipende da me - che il provvedimento possa passare nei tempi dovuti alla Camera.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, credo sia opportuno da parte mia fare tre precisazioni.

La prima riguarda la questione dell'applicazione dell'articolo 102-*bis* del Regolamento: sino a questo momento la Presidenza non ha ritenuto di dover

richiedere una relazione tecnica alla Commissione bilancio, relazione che in questo caso non è prevista. Comunque, le osservazioni avanzate dal senatore Forte e dal senatore Giugni hanno tutta la loro importanza e validità; non sfuggirà a ciascun senatore e, secondo le proprie competenze, alla Presidenza, di riflettere sulle osservazioni che sono state avanzate.

La seconda questione concerne la proposta avanzata dal senatore Giugni circa la trasformazione dell'emendamento 1.0.1 in ordine del giorno. Senatore Giugni, lei potrà con il relatore decidere se trasformare in ordine del giorno l'emendamento, e in questo caso me lo farà pervenire.

La terza questione è che, indipendentemente dalla sorte che avrà l'emendamento 1.0.1, come è stato già detto, la 5ª Commissione ha avanzato delle osservazioni anche su altri emendamenti, per cui - ripeto - indipendentemente dalla sorte dell'emendamento 1.0.1, ci saranno delle votazioni con procedimento elettronico per gli altri emendamenti sui quali la Commissione ha espresso parere contrario per difetto di copertura; dovremo poi procedere alla votazione finale con una ulteriore votazione elettronica.

RIZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIZ. Signor Presidente, vorrei proporre di accantonare l'emendamento 1.0.1, prima di trasformarlo in ordine del giorno. Accantonandolo, avremo modo di vedere l'esito del provvedimento; se dobbiamo rinviare il decreto alla Camera, l'argomento sollevato allora non vale.

PRESIDENTE. Il relatore è d'accordo con la proposta del senatore Riz?

* TOTH, *relatore*. Sono d'accordo con la proposta di accantonamento dell'emendamento 1.0.1.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.0.1 è pertanto momentaneamente accantonato.

Ricordo che il testo dell'articolo 2, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, e dell'articolo 2-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 2.

(*Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva*)

1. Costituiscono titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le denunce, le dichiarazioni e gli atti di riconoscimento di debito resi agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie dai soggetti tenuti al versamento di contributi e premi agli enti stessi, non seguiti da pagamento nel termine stabilito, limitatamente alle somme denunciate, dichiarate o riconosciute e non pagate ed ai relativi accessori di legge.

2. Costituiscono, altresì, titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le attestazioni dei dirigenti

degli uffici territorialmente competenti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie relative al mancato pagamento, nel termine stabilito, di quote di contribuzione in misura fissa e relativi accessori di legge dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, agli enti stessi dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attività commerciali e negli elenchi degli artigiani.

3. Ai fini della riscossione, anche disgiunta, dei contributi, premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale si avvalgono del potere di ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero emettono ingiunzioni, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero richiedono decreti ingiuntivi, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, provvisoriamente esecutivi, ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del predetto codice, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

4. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, sono notificate da un funzionario dell'ente creditore, con le forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile. L'opposizione alle predette ingiunzioni è proposta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, o dell'ordinanza-ingiunzione, al pretore in funzione di giudice del lavoro. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le ordinanze-ingiunzioni emesse ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, gli attestati e le certificazioni necessari per l'emissione dei decreti ingiuntivi di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, elaborati meccanograficamente, possono essere sottoscritti a stampa dal funzionario delegato dal presidente degli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Parimenti possono essere sottoscritte a stampa tutte le comunicazioni elaborate meccanograficamente.

5. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del Servizio centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'articolo 2 del decreto stesso, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

6. Contro i ruoli esattoriali emessi sulla base dei titoli esecutivi è ammessa opposizione. L'opposizione e il relativo giudizio sono regolati dal comma 4. In pendenza del giudizio di primo grado il pretore può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

7. In attesa dell'entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

8. Per la riscossione dei contributi e dei premi e relativi accessori di legge, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi dei sistemi di cui ai commi 5

e 7, con la concessione da parte degli enti stessi di una tolleranza convenzionale dell'obbligo del non riscosso come riscosso pari al trenta per cento dell'importo di ogni rata. Sono fatti salvi i decreti ingiuntivi richiesti od emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che saranno messi in esecuzione entro il 30 novembre 1989 secondo le procedure previste dal codice di procedura civile. Il limite del 5 per cento all'incremento degli aggi previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44, non ha effetto per le riscossioni di cui al presente articolo.

9. L'obbligo di avvalersi del servizio centrale della riscossione e, in attesa della sua entrata in funzione, del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali può essere sospeso temporaneamente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, su proposta degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.

10. Gli oneri relativi ad aggi esattoriali, ovvero a compensi e spese delle procedure esecutive, sono a carico dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi e dei premi.

11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.

12. È elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.

13. I crediti di importo non superiore a lire 35.000 per premi o contributi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge e non si fa luogo alla loro riscossione.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) per tutte le contribuzioni riscosse dallo stesso.

15. Per la regolarizzazione rateale dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei relativi accessori di legge dovuti allo SCAU, per gli anni 1987 e precedenti, dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti, si applica il tasso di interesse legale.

17. Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto è concesso alle imprese che già fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali.

18. La misura del contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 1989 è confermata pari al 2 per cento.

19. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono tenuti, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa fiscale, ad inviare copia delle dichiarazioni di cui al citato articolo 14 all'INPS e all'INAIL ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali di pertinenza. Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato, secondo le modalità stabilite dall'INPS e dall'INAIL, o in unica soluzione, entro il termine del 30 novembre 1989, o in cinque rate, di cui la prima scadente il 30 novembre 1989. Per la rateazione si applicano le disposizioni previste nella fattispecie dalla normativa fiscale. Nelle dichiarazioni devono essere evidenziati i redditi imponibili ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. Il mancato invio delle dichiarazioni nei termini stabiliti anche ad una sola delle amministrazioni interessate comporta la decadenza dei benefici connessi al differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni stesse. Sulle somme non versate all'INPS e all'INAIL alle scadenze sopra richiamate sono dovuti gli accessori di legge, previsti per le contribuzioni previdenziali ed assistenziali, dalla data di scadenza dei termini di pagamento. Sulle somme dovute per contribuzioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del presente comma relative alle quote di reddito non dichiarate o non rettificate dagli istituti previdenziali anteriormente al 30 marzo 1989 non sono applicati interessi e sanzioni di legge.

Articolo 2-*bis*.

(*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43*)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, dopo le parole: «stabiliti nell'articolo 31» sono aggiunte le seguenti: «, comma 1,»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Qualora vengano a mancare uno o più dei requisiti o delle condizioni stabiliti nell'articolo 31, commi 2, 3 e 4, entro sessanta giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il concessionario deve provvedere a dichiarare la decadenza dei soggetti interessati ovvero a liquidare la partecipazione del socio in situazione di incompatibilità, pena la sospensione cautelare, secondo quanto previsto dal comma 2».

2. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è sostituito dal seguente:

«*1.* Nell'ipotesi di cui all'articolo 15, commi 2 e 2-*bis*, se il concessionario non provvede, nel termine assegnatogli, agli adempimenti ivi previsti, il Ministro delle finanze dispone la revoca».

3. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *c)* del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«*c)* i dipendenti in servizio attivo dell'amministrazione finanziaria e degli enti territoriali interessati per ciascuna concessione, a pena di decadenza dall'impiego»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Le disposizioni di cui al comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, ed al comma 3, lettere *a), b)* e *c)*, si applicano anche ai soci delle società di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*».

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 3.

(*Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e camere di commercio, industria ed artigianato, nonchè alla ripartizione dei contributi fra i patronati*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per i titolari di pensioni che abbiano superato l'età pensionabile di vecchiaia, prevista per il diritto a pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonchè delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

2. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali.

3. I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al numero 8) del primo comma dell'articolo 2778 del codice civile, sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del predetto articolo.

4. Il secondo comma dell'articolo 45 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

«Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso d'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni».

5. A decorrere dal 1° gennaio 1990 i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, debbono comunicare all'INAIL generalità e qualifiche dei lavoratori assicurati, entro cinque giorni dall'insorgenza dell'obbligo assicurativo.

6. All'atto della iscrizione presso le camere di commercio, industria e artigianato, gli interessati devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonchè per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, indicando, ove già acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attività.

7. Tra l'INPS, l'INAIL, le camere di commercio e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerali di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonchè la consultazione anche generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL.

8. All'atto della richiesta del numero della partita IVA, i titolari di aziende agricole debbono indicare gli estremi della iscrizione allo SCAU, ovvero la ragione della non insorgenza dell'obbligo di iscrizione.

9. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la fornitura delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 avverrà attraverso lo scambio di supporti magnetici. Le procedure per i collegamenti e lo scambio di supporti magnetici saranno definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali calcolate effettuando la media tra la quota di ripartizione definitiva applicata nell'anno precedente a ciascuno dei predetti anni e i dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro, tenuto anche conto delle risultanze fornite dagli istituti di previdenza e assistenza sociale, relativi, per ciascun anno, all'attività ed all'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Per

l'attività e l'organizzazione all'estero sono presi in considerazione i dati forniti direttamente dagli istituti di patronato e di assistenza sociale.

11. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, la cui costituzione è approvata nel corso dell'anno 1989, ai fini della ripartizione definitiva per l'anno stesso saranno presi in considerazione solo i dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro.

12. Tra i fondi accantonati di cui al comma 4 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, da utilizzare secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1986, sono da ricomprendere anche i fondi accantonati relativi all'esercizio 1986.

13. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Ministero del tesoro.»; al comma 4 del citato articolo le parole: «agli articoli 5, 8,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 5, 7, 8,».

13-*bis*. Le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello di erogazione non sono computate nel reddito ai fini dell'assegno per il nucleo familiare.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 2, dopo le parole: «delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza», *inserire le seguenti*: «di dipendenti di enti pubblici economici di interesse locale, iscritti al CPDEL,».

3.1 CHIESURA, VECCHI, ANTONIAZZI, FERRAGUTI, GAMBINO, IANNONE, LAMA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CHIESURA. Signor Presidente, abbiamo presentato questo emendamento per chiedere l'allargamento dei benefici di questo articolo anche ai dipendenti di enti pubblici economici. Infatti, non si riesce a capire perchè vi siano due pesi e due misure, cioè che vi siano dipendenti che hanno la possibilità di mantenere trattamenti di maggior favore ed altri che invece non abbiano questa possibilità.

Per questa ragione, chiediamo l'approvazione di questo emendamento.

GIUGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIUGNI. Signor Presidente, il mio parere personale sarebbe favorevole. Ci tengo ad esprimerlo.

PRESIDENTE. Senatore Giugni, non è necessario che lei esprima ora il suo parere personale.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* TOTH, *relatore*. In qualità di relatore esprimo parere contrario in quanto vi è una indeterminatezza per quanto concerne i destinatari di questa norma

che quindi viene a creare una confusione interpretativa. Pertanto, ribadisco il mio parere contrario.

* CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo lo stesso parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Chiesura e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 3-*bis* introdotto dalla Camera dei deputati è il seguente:

Art. 3-*bis*.

(*Calcolo delle indennità di anzianità per i lavoratori delle zone terremotate*)

1. L'articolo 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, va interpretato nel senso che i beneficiari delle indennità ivi previste hanno diritto anche alle quote di indennità di anzianità maturate, secondo le norme vigenti, durante i periodi di corresponsione delle predette integrazioni salariali.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 4.

(*Fiscalizzazione degli oneri sociali*).

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:

a) lire 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonchè delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

b) ulteriori lire 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera *a)* operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi

sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) lire 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane;

d) ulteriori lire 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera *c)* operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di lire 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di lire 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. I benefici di cui ai commi 3 e 4 non si cumulano fra loro nè con il beneficio di cui al comma 1, lettere *b)* e *d)*, e sono concessi per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente assunto.

6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilità e fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di lire 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore

agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero di ore non inferiore a 78 ore mensili.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1;

c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari a tre volte i periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, da verificare semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera *c*) del comma 9. Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite

del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e che comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento.

14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

15. Il versamento dei contributi e dei premi previdenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1988 e successivi, effettuato in difformità dalle disposizioni del presente decreto, è conguagliato senza accessori di legge alla prima scadenza utile successiva a quella relativa al periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

16. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.738 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

17. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, alla lettera a) *sostituire le parole*: «lire 55.000» *con le altre*: «lire 102.000»; *alla lettera* b), *sostituire le parole*: «lire 77.000» *con le altre*: «lire 30.000»; *alla lettera* c), *sostituire le parole*: «lire 21.000» *con le altre*: «lire 39.500».

4.2 VECCHI, ANTONIAZZI, CHIESURA, FERRAGUTI, GAMBINO, IANNONE, LAMA

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente*: «d)-*bis* per i dipendenti delle imprese alberghiere, commerciali, delle agenzie di viaggio e della pesca delle zone turistiche dell'Adriatico colpite dal fenomeno della mucillagine è concesso lo sgravio dei contributi assistenziali e previdenziali per il periodo 1° giugno-30 settembre 1989 sino al limite massimo dell'importo previsto per gli apprendisti in base alla legge 19 gennaio 1955, n. 25. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto, su proposta delle regioni interessate, stabilirà le aree territoriali alle quali va applicato quanto previsto dalla presente lettera».

4.3 VECCHI, ANTONIAZZI, TORNATI, BENASSI, BOLDRINI, CASADEI LUCCHI, ALBERICI, FERRAGUTI, GAMBINO, IANNONE, CHIESURA, LAMA

Al comma 6, dopo le parole: «lire 85.000 per ogni dipendente» *inserire le seguenti*: «; la predetta riduzione sarà di lire 125.000 dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991».

4.1 LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè per quelle operanti nelle circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età di lavoro, superiore alla media nazionale, qualora ci si trovi in presenza di contratti aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali aderenti a quelle che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale applicabile, che prevedano un adeguamento progressivo e graduale secondo tempi prestabiliti ai trattamenti economici previsti dai contratti collettivi nazionali medesimi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale può essere disposta la sospensione anche temporanea della condizione prevista dalla lettera *c*) del comma 9. I contratti aziendali in parola vengono allegati, in originale o in copia conforme, alla dichiarazione che l'imprenditore interessato o il suo legale rappresentante rendono all'ispettorato provinciale del lavoro nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la dichiarazione sostitutiva di notorietà, e che ha ad oggetto l'avvenuta conclusione del contratto nonchè i tempi e i modi del previsto riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto. L'attuazione del programma di riallineamento, che non potrà eccedere i due anni viene verificata semestralmente dall'ispettorato provinciale del lavoro. In caso di dichiarazione mendace, trovano applicazione le pene previste dall'articolo 483 del codice penale e i benefici accordati vengono revocati fin dal momento della loro concessione».

4.4 ANTONIAZZI, VECCHI, CHIESURA, FERRAGUTI, GAMBINO, IANNONE, LAMA, CONSOLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

VECCHI. Signor Presidente, nel corso del mio intervento ho già illustrato l'emendamento 4.2, tuttavia vorrei aggiungere che questo non rappresenta costi ulteriori trattandosi soltanto di una allocazione di spesa fatta in modo diverso rispetto a quanto previsto dal decreto-legge.

Quindi, la motivazione addotta dalla Commissione bilancio, cioè che l'emendamento non ha copertura, non ha senso perchè queste cifre erano quelle previste dal precedente decreto-legge, dello stesso importo globale di spesa, il che vuol dire che, se le ripresentiamo, non viene proposta una lira in più di spesa ma soltanto – lo ribadisco – un'allocazione di intervento per i vari settori diversa da quella indicata dal provvedimento al nostro esame.

Trasformiamo invece l'emendamento 4.3 da noi presentato nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

considerata la grave situazione che si è venuta a determinare nell'alto e medio Adriatico in conseguenza del fenomeno della mucillagine e di quello algare che ha colpito il mare con gravi conseguenze sull'attività turistica e sulla pesca,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza un provvedimento legislativo organico che consenta di contenere e arrestare i fenomeni inquinanti, di avviare il processo di risanamento e di intervenire a sostegno delle imprese e dell'occupazione che hanno subito pesanti danni con particolare riferimento:

a) alla fiscalizzazione degli oneri sociali per i dipendenti;

b) alla riduzione delle giornate di lavoro necessarie per usufruire del sussidio di disoccupazione recuperando in modo figurativo le giornate perdute;

c) per sostenere i processi di innovazione e di riqualificazione delle strutture turistiche e della pesca, per sviluppare le infrastrutture turistiche e per la qualificazione dei lavoratori».

9.1835.2 VECCHI, ANTONIAZZI, TORNATI, LAMA, CHIESURA, IANNONE, CASADEI LUCCHI, BOLDRINI, FERRAGUTI, GAMBINO, ANDREINI, GIUGNI, SANTINI, ANGELONI, TOTH, CAPPELLI

Questo ordine del giorno è stato sottoscritto anche da colleghi di altri Gruppi perchè riteniamo che la materia sia talmente importante ed urgente da richiedere un provvedimento organico più complessivo, che sollecitiamo il Governo ad adottare.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 4.4. Vi è una norma nel decreto-legge contenuta alla lettera *c*) del comma 9, nella quale si stabilisce che non hanno diritto a beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali le imprese che retribuiscono i lavoratori in misura inferiore a quella prevista dai contratti di lavoro. È una norma di principio giustissima. Noi abbiamo intere aree del Mezzogiorno di Italia – e mi rivolgo in modo particolare ai colleghi di origine meridionale – dove, per una serie di ragioni, non vengono applicati al 100 per cento i contratti di lavoro nel settore dell'industria. Noi vogliamo mantenere questo principio, però in questo caso molte aziende non potrebbero beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali, con un conseguente ulteriore aggravamento della loro situazione socio-economica e con gravi rischi per il livello dell'occupazione.

Il nostro emendamento prevede che tali aziende possano continuare a beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali anche se non applicano nel momento attuale al 100 per cento i contratti di lavoro, purchè realizzino un accordo con le organizzazioni sindacali in base al quale nell'arco di due anni (ma possiamo anche prevedere tre anni) si impegnano ad applicare al 100 per cento i contratti di lavoro. Quindi, con questo emendamento conseguiamo due risultati positivi: non creiamo problemi a tali imprese ed avviamo un processo di applicazione integrale dei contratti di lavoro

medesimi, con il controllo (circa l'applicazione e la realizzazione di questo obiettivo) degli ispettorati del lavoro. È vero che l'attuale comma 11 dell'articolo 4 prevede una norma di questo genere, ma dà il potere al Ministero del lavoro di decidere di volta in volta se consentire la fiscalizzazione degli oneri sociali o meno. Ritengo che sia un potere discrezionale troppo ampio che potrebbe essere utilizzato in qualsiasi modo; con il nostro emendamento, al contrario, si introduce una norma garantista per tutti: imprese, sindacati, lavoratori, istituti di previdenza. È quindi una norma che avvia – o cerca di avviare – a soluzione il problema colpendo eventuali imbroglioni. Infatti, alcune delle imprese che non applicano i contratti non sempre lo fanno per reali difficoltà: in molti casi vogliono lucrare sullo stipendio dei lavoratori; con tale norma impediamo a queste imprese di comportarsi in questo modo.

Signor Presidente, ho illustrato il problema e mi dispiace che lei sia seduto al banco della Presidenza. Lei è pugliese e sa benissimo cosa succede nella zona di Martina Franca, lo sa meglio di me e se fosse tra questi banchi saprebbe esattamente come comportarsi di fronte a questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Antoniazzi, lei legge il mio pensiero ed è una facoltà che ammiro moltissimo.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, nel corso del mio intervento illustrerò l'emendamento 4.1 ed esprimerò il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione, che riguarda i datori di lavoro del settore agricolo, si illustra da sè.

Sull'emendamento 4.2 è stato espresso parere contrario da parte della Commissione bilancio. Inoltre, in base a quanto ho già detto durante la mia relazione, questa disposizione è uno dei cardini fondamentali del decreto-legge al nostro esame. Se noi riportiamo la lettera *a*) a 102.000 lire e la lettera *b*) a 77.000, al comma 1 dell'articolo 4, evidentemente poniamo nel nulla tutta la manovra attraverso la quale il Governo vuole reperire 2.000 miliardi quest'anno e 6.000 miliardi nel 1990 e nel 1991. Per questo motivo devo esprimere parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.3, che è stato trasformato in un ordine del giorno, se il Presidente mi autorizza, essendone firmatario, ne darò lettura.

PRESIDENTE. Senatore Toth, è stato già letto e distribuito.

TOTH, *relatore*. Allora, signor Presidente, do parere favorevole sull'ordine del giorno vista la necessità e l'importanza che intervenga un provvedimento legislativo organico per le zone dell'alto e medio Adriatico colpite dal disastro ecologico di queste settimane.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento 4.4 esprimo parere contrario in quanto la norma, così come approvata dalla Camera dei deputati e contenuta nel decreto-legge, consente al Governo di intervenire nelle situazioni particolari per venire incontro a quelle imprese che fossero in difficoltà nell'adeguamento del pagamento dei contributi, in particolare per alcune imprese del Mezzogiorno. Per quanto è a mia conoscenza, il decreto del Ministro del lavoro è già pronto e sta per essere pubblicato proprio per

venire incontro a queste esigenze. In tal senso esprimo il parere contrario in quanto ritengo più consono agli interessi generali del provvedimento il testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, poichè sull'emendamento 4.1 vi è il parere negativo della Commissione bilancio, il Governo non può esprimere parere favorevole.

Sull'emendamento 4.2 il parere è contrario, mentre per quanto riguarda l'emendamento 4.4 ribadisco quanto ha detto il relatore. È in corso un provvedimento amministrativo che recepisce in parte quanto è indicato dall'emendamento e quindi esprimo parere negativo.

Infine, accetto l'ordine del giorno che è stato presentato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2: ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, si procederà con votazione nominale a scrutinio simultaneo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*).

Votano sì *i senatori*:

Alberici, Andreini, Andriani, Antoniazzi, Arfè,
Baiardi, Battello, Bertoldi, Bisso, Boffa, Bollini, Brina,
Cannata, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Chiesura, Cisbani, Consoli, Correnti, Crocetta,
Ferraguti, Fiori,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè, Giustinelli, Greco,
Iannone,
Lama, Longo, Lops, Lotti,
Maffioletti, Margheriti, Meriggi,
Nebbia, Nespolo,
Petrara, Pollini,
Rubner,
Scardaoni, Scivoletto, Spetič, Sposetti,
Tedesco Tatò, Tornati,
Ulianich,
Vecchi, Visconti, Volponi,
Zuffa.

Votano no *i senatori*:

Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Andò, Angeloni, Azzaretti, Bausi, Beorchia, Bompiani, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Busseti, Butini,

Cappelli, Carlotto, Carta, Ceccatelli, Chimenti, Coco, Coletta, Colombo, Cortese, Covello, Covi, Coviello, Cuminetti, Cutrera,

De Cinque, De Vito, Diana, Di Lembo, Di Stefano, Donati,

Elia, Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferrari-Aggradi, Fioret, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Forte,

Gallo, Genovese, Gerosa, Giacovazzo, Giagu Demartini, Giugni, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guizzi,

Ianni, Ianniello,

Lauria, Leonardi, Lipari,

Mancia, Manzini, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Mezzapesa, Micolini, Montresori, Moro, Muratore, Murmura,

Nepi, Neri, Nieddu,

Parisi, Patriarca, Perina, Perugini, Pierri, Pinto, Postal,

Rezzonico, Ruffino, Rumor,

Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Scevarolli, Signori, Spitella,

Tagliamonte, Tani, Toth, Triglia,

Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vettori,

Zangara, Zecchino.

Si astengono i senatori:

Boato, Dujany, Pozzo, Riz, Sanesi.

Sono in congedo i senatori:

Azzarà, Berlanda, Bernardi, Bo, Boggio, Carli, De Rosa, Dipaola, Evangelisti, Golfari, Imbriaco, Imposimato, Leone, Meoli, Natali, Pieralli, Pulli, Rosati, Saporito, Sirtori, Valiani, Vitalone, Zaccagnini, Zanella.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori:

Senatori votanti	163
Maggioranza	82
Favorevoli	53
Contrari	105
Astenuti	5

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1: ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, si procederà con votazione nominale a scrutinio simultaneo.

EMO CAPODILISTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EMO CAPODILISTA. Signor Presidente, malgrado la 5ª Commissione si sia espressa negativamente ed il Governo ne abbia tenuto conto nella sua dichiarazione, ritengo che questa presa di posizione della Commissione bilancio sia priva di fondamento e le spiego il perchè.

Nel precedente decreto-legge del 29 marzo 1989, poi decaduto, erano già contenute le parole dell'emendamento 4.1. In quella relazione il Governo afferma che peraltro si è operata una manovra di contenimento della spesa limitandone gli effetti all'anno 1989, in modo da realizzare, relativamente a tale esercizio, una economia dell'intervento di fiscalizzazione del contributo dovuto al servizio sanitario nazionale per un importo di circa 2.000 miliardi. Questa dichiarazione corrisponde alle parole dell'emendamento 4.1, che erano contenute in quel decreto-legge. Pertanto questa disposizione era coperta dalla manovra finanziaria del Governo: non capisco come ora la 5ª Commissione possa dire che non c'è copertura. È in contraddizione con quanto affermato nel precedente decreto.

Pertanto voterò a favore dell'emendamento. Mi dispiace, ma ritengo non vi sia fondamento nella presa di posizione della 5ª Commissione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*).

Votano sì *i senatori*:

Antoniazzi,
Casadei Lucchi, Chiesura,
Dujany,
Emo Capodilista,
Ferraguti, Ferrari-Aggradi,
Gambino,
Iannone,
Lama, Longo,
Margheriti,
Riz, Rubner.

Votano no i senatori:

Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Andò, Angeloni, Azzaretti,
Baiardi, Bausi, Beorchia, Bompiani, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Busseti, Butini,

Cappelli, Carlotto, Carta, Ceccatelli, Chimenti, Coco, Coletta, Colombo, Cortese, Covello, Covi, Coviello, Cuminetti, Cutrera,
De Cinque, De Vito, Di Lembo, Di Stefano, Donato,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Fioret, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Forte,
Gallo, Genovese, Gerosa, Giacovazzo, Giagu Demartini, Giugni, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guizzi, Guzzetti,
Ianni, Ianniello,
Lauria, Leonardi,
Mancia, Manzini, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Mezzapesa, Micolini, Montresori, Moro, Muratore, Murmura,
Nepi, Neri, Nieddu,
Parisi, Patriarca, Perina, Perugini, Pierri, Pinto, Postal,
Rezzonico, Ruffino, Rumor,
Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Scevarolli, Signori,
Tani, Toth, Triglia,
Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vettori,
Zangara, Zecchino.

Si astengono i senatori:

Alberici, Andreini, Andriani,
Battello, Benassi, Bertoldi, Bisso, Boato, Boffa, Bollini, Brina,
Cannata, Cardinale, Cascia, Cisbani, Consoli, Correnti, Crocetta,
Diana,
Fiori,
Galeotti, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giustinelli, Greco,
Lops, Lotti,
Meriggi,
Nebbia, Nespolo,
Petrara, Pollini, Pozzo,
Sanesi, Scardaoni, Scivoletto, Spetič, Sposetti,
Tedesco Tatò, Tornati,
Ulianich,
Vecchi, Visconti, Volponi,
Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Azzarà, Berlanda, Bernardi, Bo, Boggio, Carli, De Rosa, Dipaola, Evangelisti, Golfari, Imbriaco, Imposimato, Leone, Meoli, Natali, Pieralli, Pulli, Rosati, Saporito, Sirtori, Valiani, Vitalone, Zaccagnini, Zanella.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico dell'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione:

Senatori votanti 159
Maggioranza 80

Favorevoli 14
Contrari 99
Astenuti 46

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale. Le argomentazioni che il collega Antoniazzi ha portato mi sembra servano solo ad avvalorare la nostra tesi di sempre, secondo la quale voi volete premiare coloro che non hanno mai adempiuto agli obblighi imposti dalla legge. I datori di lavoro inadempienti del Meridione e del Nord non possono essere premiati nemmeno in tre anni. Pertanto, questo emendamento, oltre ad andare al di là della legge (ragion per cui sarebbe da ritenere improponibile), è la dimostrazione di come voi agite nel campo del lavoro.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Intervengo anche per rispondere al collega che mi ha preceduto.

La norma attuale, contenuta nel decreto, prevede che il Ministero del lavoro può intervenire per concedere o non concedere la fiscalizzazione alle imprese che non sono in regola con i contratti. Ho detto e ripeto che si tratta di una discrezionalità che non accettiamo.

L'emendamento da noi presentato prevede, invece, che le imprese che con accordo sindacale e con controllo semestrale dell'Ispettorato provinciale del lavoro si impegnino ad applicare i contratti hanno diritto di beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali. La nostra proposta è dunque più garantista dell'esigenza di percorrere la strada dell'applicazione dei contratti... (*Interruzione del senatore Sanesi*) e quindi anche della fiscalizzazione degli oneri sociali. Il testo dell'undicesimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge è più permissivo, mentre quello da noi proposto, sotto questo punto di vista, è più restrittivo, poichè cerca di offrire garanzie e certezze a tutti, lavoratori, imprese ed enti previdenziali. Per tutti questi motivi voteremo a favore dell'emendamento 4.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 2.
Senatore Vecchi, insiste per la votazione?

VECCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 5, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 5.

(*Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile e per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione*)

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 9, 10, 11, 12 e 13.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 5.612 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 1.504 miliardi per il periodo 1992-2000, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di rendicontazione da parte dell'INPS.

3. Fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 11 aprile 1986, n. 113, il termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della citata legge n. 113 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni è differito al 31 dicembre 1989. Per ogni componente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della medesima legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro supplente.

4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione in agricoltura di cui al decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, deve considerarsi il 31 marzo.

5. In attesa della riforma della disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche è prorogato al 31 dicembre 1989. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

(*Assicurazione per gli apprendisti artigiani*)

1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il mese di giugno 1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in cinque annualità costanti dei contributi per gli anni 1988 e precedenti, senza gravami di interessi ed oneri accessori per i contributi e la rateizzazione. Il limite massimo di dette annualità è fissato, per ogni regione e per ciascuno degli anni interessati alla rateizzazione, al 4 per cento della quota del fondo comune ad essa spettante, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40, al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, a carico delle singole regioni. In caso di insufficienza della rateizzazione rispetto ai contributi dovuti, il numero delle annualità è, con i suddetti criteri, automaticamente aumentato.

3. In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti alle regioni per gli anni 1989 e successivi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, importi annuali corrispondenti a quelli dovuti in forza del comma 2. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 31 luglio 1989, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori entro il termine di ogni esercizio.

4. Fino all'intervenuta stipula delle convenzioni, i contributi dovuti da ogni regione per gli anni 1989 e successivi verranno trattenuti sulle quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo comune sulla base dei crediti annualmente comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

6.1 VECCHI, ANTONIAZZI, CHIESURA, FERRAGUTI, GAMBINO, IANNONE, LAMA

Sopprimere l'articolo.

6.2 RIZ

Invito i presentatori ad illustrarli.

VECCHI. Do per illustrato l'emendamento 6.1.

RIZ. Do per illustrato l'emendamento 6.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TOTH, *relatore*. Esprimo parere contrario, in quanto vi è l'esigenza che per gli apprendisti artigiani vengano pagati dei contributi. Sono intervenuti dei concerti tra le regioni, ragion per cui la norma è già applicata da molti anni. Insisto, pertanto, per l'approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

* CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

VECCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Poichè il relatore ha affermato che vi è un concerto tra le regioni e lo Stato, devo dire che non si è stabilita alcuna collaborazione tra le due parti per pagare quanto dovuto dal punto di vista previdenziale ed assistenziale, anzi l'assemblea dei Presidenti delle regioni, di cui ho qui il documento, afferma che farà un intervento presso la Corte costituzionale poichè ritiene incostituzionale questo articolo. Non si può infatti attribuire alle regioni un onere che non è di loro competenza e non si possono espropriare fondi destinati alla formazione professionale, che sono di competenza propria ed autonoma delle regioni, per far fronte a compiti che invece sono propri dello Stato.

È per questi motivi che invitiamo l'Assemblea a votare a favore del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori, identico all'emendamento 6.2, presentato dal senatore Riz.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3-*bis* del presente decreto, valutati, rispettivamente, in lire 360 miliardi e lire 100 miliardi l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991,

al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio"».

6.0.1 IL RELATORE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

* TOTH, *relatore*. Lo scopo di questa norma appare evidente ed è quello di dare una copertura alle modifiche che la Camera ha introdotto, in particolare all'abbassamento del parametro contenuto nel decreto-legge all'articolo 1, comma 3. Poichè la Commissione bilancio su questo punto invita la Commissione di merito ad indicare per gli anni a venire le percentuali di riduzione della fiscalizzazione, nonchè i settori per i quali tale riduzione dovrà operare, al fine di evitare un'ulteriore lievitazione dei relativi accantonamenti di fondo globale a partire dal 1990, debbo precisare, per soddisfare le richieste della 5ª Commissione, che in effetti risultano iscritti, nel capitolo che ho indicato nell'emendamento, 2.013 miliardi nel 1989, 6.035 miliardi nel 1990 e 6.360 miliardi nel 1991. Di questi, per la verità, una parte sono già impegnati nelle indicazioni del Governo; comunque residuano alcune somme per l'anno in corso, per il 1990 e per il 1991. Questo risulta dagli accantonamenti di bilancio e poichè tali fondi non hanno indicazione di utilizzazione da parte del Governo riteniamo che nel complesso della manovra che viene realizzata in questo modo noi riusciamo a soddisfare, attraverso il risparmio che si attua con il dimezzamento dell'ammontare del beneficio, l'esigenza primaria di giustizia che è quella contenuta nell'abbassamento del parametro di retribuzione.

Questa è la risposta che come relatore fornisco alle richieste di chiarimento della Commissione bilancio. Chiedo pertanto che l'emendamento venga approvato e che costituisca l'unica modifica con la quale trasmettiamo il decreto alla Camera per dare la possibilità all'altro ramo del Parlamento di poterlo approvare nel termine previsto che – ripeto – è del 28 di questo mese.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 1.0.1, in precedenza accantonato.

Onorevole relatore, vorrei ora sapere se la Commissione intende mantenere l'emendamento 1.0.1 o se invece ritiene di trasformarlo in ordine del giorno.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.0.1, mi associo a quanto è stato dichiarato dal Presidente della Commissione, senatore Giugni.

Esiste un problema costituzionale molto delicato: sostanzialmente con l'emendamento in esame veniamo a porre una limitazione, senz'altro, alla portata del giudicato costituzionale, perchè per come esso è formulato, «le situazioni previdenziali (...) sono sanate», veniamo a limitare l'efficacia del giudicato stesso. Prendiamo in esame la situazione di imprese artigiane alle quali l'INPS si rivolga nel momento attuale: l'INPS non potrà fare altro che disapplicare l'articolo 5, dal momento che questo articolo è stato cancellato dal nostro ordinamento, e richiedere alle imprese artigiane il contributo intero dovuto invece dalle imprese industriali nelle regioni a statuto speciale.

Poichè questa conseguenza – sono d'accordo con il collega Riz – può creare delle notevoli difficoltà per l'accumulo di debiti per gli anni passati con la possibilità che l'INPS chieda addirittura gli interessi legali o le sanzioni, per comportamenti che sono stati, nel momento in cui venivano posti in essere, perfettamente legittimi (perchè fino al 21 giugno vigeva una legge dello Stato che consentiva questo tipo di contribuzione, e quindi questo tipo di posizione contributiva), ritengo che sia necessario un intervento attraverso un'apposita legge, che, formulata in maniera più meditata di quanto non sia l'attuale emendamento approvato ieri dalla Commissione, possa venire incontro alle difficoltà concrete che le imprese artigiane di alcune regioni potrebbero affrontare in seguito ad una interpretazione dell'INPS eccessivamente fiscale, senza intaccare però il giudicato costituzionale, cosa che a me sembra invece possa avvenire con l'emendamento attuale, che potrebbe portare effettivamente ad un conflitto di attribuzioni tra il Parlamento e la Corte costituzionale. È quindi anche contrario all'interesse delle stesse imprese alle quali vogliamo andare incontro giungere all'approvazione di questo emendamento.

Per le motivazioni che ho ora esposto, ritiro l'emendamento 1.0.1.

RIZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIZ. Signor Presidente, vorrei fare mio l'emendamento ritirato ora dalla Commissione, e fare su di esso una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 1.0.1, ritirato dal relatore e fatto proprio dal senatore Riz.

* CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo con quanto ha detto il relatore e, rivolgendomi al senatore Riz, vorrei caldeggiare la richiesta di trasformazione in ordine del giorno, per le motivazioni che ha ben illustrato il relatore.

Qualora l'emendamento 1.0.1 fosse mantenuto, il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIZ. Signor Presidente, io ho sentito solo che il relatore ha ritirato l'emendamento in esame – non ho sentito nulla circa la proposta di trasformazione in ordine del giorno – e mi sono preoccupato.

Vi è poi un'altra questione, signor Presidente: se la sentenza della Corte costituzionale non avesse effetti retroattivi, non saremmo qui a discutere. Proprio noi abbiamo sentito dalla viva voce del relatore pochi minuti fa che l'INPS, che poi ispira la contrarietà a questo emendamento, vuole procedere nelle regioni a statuto speciale considerando tutte le ditte artigiane come società industriali, e vuole incassare, mandando in rovina tutti gli artigiani: questo è evidente.

Signor Presidente, mi chiedo in primo luogo se il Parlamento è sovrano o meno nello stabilire che chi ha agito sulla base di una legge regionale e di una legge dello Stato, e purchè abbia agito in conformità alle regole sorte sulla base della legislazione dello Stato... (*Interruzione del senatore Sanesi*).

Mi lasci finire, senatore Sanesi, non ho interrotto i colleghi prima, lasciatemi parlare.

Signor Presidente, nonostante questa interruzione voglio dirvi che noi vogliamo proprio toccare il tema di questa situazione, vogliamo evitare non solo un contenzioso ma tutta questa situazione che diventerebbe fallimentare.

Ora, se il Parlamento è sovrano, se accertiamo che gli artigiani hanno agito sulla fede della legge dello Stato e sulla fede della legge regionale, dovrei chiedervi l'accoglimento di questo emendamento. Insisto nella richiesta che sia posto in votazione, e pregherei il relatore di non abbandonare l'emendamento perchè comunque sarebbe una gravissima ingiustizia e si creerebbe un contenzioso incredibile se voi soprassedeste ad una situazione di tanta gravità.

TOTH, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo?

TOTH, *relatore*. Vorrei intervenire in relazione a quanto richiesto dal senatore Riz.

PRESIDENTE. Senatore Toth, non siamo in sede di discussione generale ma di dichiarazione di voto.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, vorrei ripetere quello che ha detto il senatore Riz. Qui, con una facilità straordinaria, si ammette la retroattività della legge. Andiamo a colpire la categoria degli artigiani indiscriminatamente, mettendo – come si dice a Firenze – con il sedere per terra gente che non sa più come fare a lavorare. Mi rendo conto che è giusto che dal 22 giugno si cominci a dire che tutti sono sullo stesso piano, ma da due o tre anni a questa parte si colpiscono lavoratori che poi sono piccoli artigiani. Infatti, guardate che gli artigiani con 10 o 12 dipendenti non sono gli artigiani che fanno

lavori in serie con 100 dipendenti, per cui noi addirittura siamo contrari... (*Interruzione del senatore Mazzola*).

La legge è uguale per tutti, senatore Mazzola! Anche da noi ci sono i poveri come nel Meridione, come anche nel Nord d'Italia. Voi avete una mentalità distorta di quella che può essere la Toscana o il Meridione. È questo quello che voi fate! Per questo le cose in Italia vanno male: perchè voi giudicate con un metro che è diverso dal nostro. Forse noi siamo troppo centrali, anzichè troppo settentrionali o troppo meridionali!

Ho concluso il mio intervento, signor Presidente.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI. Avevo chiesto la parola, signor Presidente.

PRESIDENTE. Parlerete tutti, se sarete un po' pazienti.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, intervengo per confermare il voto favorevole del Gruppo comunista a questo emendamento, con le motivazioni già ampiamente illustrate. Avevamo votato a favore, e il voto era stato unanime in Commissione. Era stata decisa la sospensione della votazione per non far tornare il provvedimento nell'altro ramo del Parlamento.

Al momento attuale, con la modifica già introdotta, questo problema non esiste più, quindi cade questo tipo di motivazione, ma rimangono le altre motivazioni per le quali abbiamo votato a favore in Commissione, per cui, a maggior ragione, riconfermiamo il nostro voto favorevole in Aula.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ferrari-Aggradi per dichiarazione di voto.

FERRARI-AGGRADI. Rinuncio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1: ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, si procederà con votazione nominale a scrutinio simultaneo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione, poi ritirato dal relatore e fatto proprio dal senatore Riz.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*).

Votano sì *i senatori:*

Acquarone, Alberici, Andreini, Antoniazzi, Arfè,

Baiardi, Battello, Benassi, Bertoldi, Bisso, Boato, Boffa, Bollini, Bozzello Verole, Brina,

Cannata, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Chiesura, Cisbani, Consoli, Correnti, Crocetta,
De Vito, Dujany,
Ferraguti, Ferrari-Aggradi, Fiori, Forte,
Galeotti, Gallo, Gambino, Garofalo, Gerosa, Giacchè, Gianotti, Giustinelli, Greco, Guizzi,
Iannone,
Lama, Longo, Lops, Lotti,
Maffioletti, Margheriti,
Nebbia, Nespolo,
Petrara, Pollini, Postal, Pozzo,
Riz, Rubner,
Sanesi, Santini, Scardaoni, Scivoletto, Spetič, Sposetti, Strik Lievers,
Tedesco Tatò, Tornati,
Ulianich,
Vecchi, Vettori, Visconti, Volponi,
Zuffa.

Votano no *i senatori:*

Agnelli Arduino, Aliverti, Andò, Angeloni, Azzaretti,
Beorchia, Bompiani, Bonora, Bosco, Busseti, Butini,
Cappelli, Carlotto, Carta, Ceccatelli, Chimenti, Coco, Coletta, Colombo, Cortese, Covello, Coviello, Cuminetti,
De Cinque, Diana, Di Lembo, Di Stefano, Donat-Cattin, Donato,
Elia, Emo Capodilista,
Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Fioret, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo,
Genovese, Giacovazzo, Giagu Demartini, Giugni, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guzzetti,
Ianni, Ianniello,
Lauria, Leonardi,
Mariotti, Mazzola, Mezzapesa, Micolini, Montresori, Moro, Muratore, Murmura,
Nepi, Neri, Nieddu,
Parisi, Patriarca, Perina, Perugini, Pierri, Pinto,
Ruffino, Rumor,
Salerno, Salvi, Santalco, Scevarolli, Signori,
Tagliamonte, Tani, Toth, Triglia,
Ventre, Venturi, Vercesi,
Zangara, Zecchino.

Si astengono i senatori:

Bausi.

Sono in congedo i senatori:

Azzarà, Berlanda, Bernardi, Bo, Boggio, Carli, De Rosa, Dipaola, Evangelisti, Golfari, Imbriaco, Imposimato, Leone, Meoli, Natali, Pieralli, Pulli, Rosati, Saporito, Sirtori, Valiani, Vitalone, Zaccagnini, Zanella.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione, poi ritirato e fatto proprio dal senatore Riz:

Senatori votanti	154
Maggioranza	78
Favorevoli	70
Contrari	83
Astenuti	1

Il Senato non approva.

BOATO. Signor Presidente, bisogna verificare la votazione perchè non è risultato il voto da alcuni seggi.

PRESIDENTE. Senatore Boato, se attende un attimo controlliamo.

Onorevoli colleghi, vi prego di fermarvi in Aula perchè forse dobbiamo rinnovare la votazione. Forse c'è un problema tecnico per cui dovremmo rinnovare la votazione. (*Brusio in Aula*).

Quanti sono gli impianti dai quali non è risultato il voto?

BOATO. Due. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Allora non si ripeterà la votazione in quanto sarebbe ininfluente sul risultato.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 7 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 7.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Onorevoli senatori vi ricordo che tra breve si procederà ad una altra votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. Ho voluto ripeterlo perchè non sorgano equivoci.

Passiamo alla votazione finale.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, intervengo unicamente per confermare, in base alle argomentazioni che abbiamo svolto durante la discussione in Commissione e in quest'Aula, il voto contrario del Gruppo comunista sul provvedimento al nostro esame. Noi riteniamo che l'operazione compiuta con questo decreto sia, da un punto di vista economico, un gravissimo errore in quanto porterà ad un aumento del costo del lavoro, di conseguenza ad un aumento dei prezzi, aggiungendosi così ad un aumento degli oneri sociali a carico delle imprese stabilito recentemente con un decreto-legge a partire dal 1° gennaio del 1989. Tutto ciò in un momento in cui l'inflazione sta crescendo: questa non è una bella operazione di politica economica e tanto meno di politica sociale.

Per tutti questi motivi, confermiamo il nostro voto contrario sul decreto-legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione finale del disegno di legge n. 1835. Ricordo che il provvedimento in votazione è collegato alla manovra di finanza pubblica, per cui, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la votazione sarà nominale a scrutinio simultaneo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1835, composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*).

Votano sì *i senatori*:

Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Andò, Angeloni, Azzaretti,

Bausi, Beorchia, Bompiani, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Busseti,

Cappelli, Carlotto, Carta, Ceccatelli, Chimenti, Coco, Coletta, Colombo, Cortese, Covello, Coviello, Cuminetti, Cutrera,

De Cinque, De Vito, Diana, Di Lembo, Di Stefano, Donat-Cattin, Donato,

Elia, Emo Capodilista,

Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferrari-Aggradi, Fioret, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Forte,

Gallo, Genovese, Gerosa, Giacometti, Giacovazzo, Giagu Demartini, Giugni, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Ianniello,

Lauria, Leonardi, Lipari,

Manzini, Mariotti, Marniga, Mazzola, Mezzapesa, Micolini, Montresori, Moro, Muratore, Murmura,

Nepi, Neri, Nieddu,

Parisi, Patriarca, Perina, Perugini, Petronio, Pierri, Pinto, Postal,

Ruffino, Rumor,

Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Scevarolli, Signori, Spitella,

Tagliamonte, Tani, Toth, Triglia,

Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vettori,
Zangara.

Votano no *i senatori*:

Alberici, Andreini, Antoniazzi, Arfè,
Baiardi, Battello, Benassi, Bertoldi, Bisso, Boffa, Bollini, Brina,
Cannata, Casadei Lucchi, Cascia, Chiesura, Cisbani, Consoli, Correnti, Crocetta,
Ferraguti, Fiori,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè, Giustinelli, Greco,
Iannone,
Lama, Longo, Lops, Lotti,
Maffioletti, Margheriti, Meriggi,
Nebbia, Nespolo,
Petrara, Pollini,
Riz, Rubner,
Sanesi, Scardaoni, Scivoletto, Spetič, Sposetti,
Tedesco Tatò, Tornati,
Ulianich,
Vecchi, Visconti, Volponi,
Zuffa.

Si astengono i senatori:

Boato.

Sono in congedo i senatori:

Azzarà, Berlanda, Bernardi, Bo, Boggio, Carli, De Rosa, Dipaola, Evangelisti, Golfari, Imbriaco, Imposimato, Leone, Meoli, Natali, Pieralli, Pulli, Rosati, Saporito, Sirtori, Valiani, Vitalone, Zaccagnini, Zanella.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1835, composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

Senatori votanti	156
Maggioranza	79
Favorevoli	101
Contrari	54
Astenuti	1

Il Senato approva.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ULIANICH, *segretario, dà annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 20 luglio 1989

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 20 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 1989, n. 240, recante norme per la definizione dei profili professionali del personale di taluni ruoli del Ministero dell'interno (1824).

- Norme per la definizione dei profili professionali del personale di taluni ruoli del Ministero dell'interno (1533).

2. Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative (1830).

3. Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (1820-B).

La seduta è tolta (*ore 20,30*).

DOTT. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 272

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

PONTONE, FLORINO e RASTRELLI. – «Autorizzazione ad effettuare annualmente la "Lotteria internazionale di Napoli", collegata alla festa di Piedigrotta» (1840).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 13 luglio 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 174, recante: «Misure fiscali urgenti per favorire la riorganizzazione delle strutture produttive industriali», una relazione sulle decisioni adottate dal CIPE nella riunione del 2 giugno 1989, in merito alle operazioni di conferimento alla società ENIMONT.

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 13 luglio 1989, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS), per gli esercizi dal 1985 al 1987 (*Doc.* XV, n. 94).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 18 luglio 1989, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 5, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (Disposizioni in materia di pubblico impiego), nella parte in cui prevede che le assunzioni in deroga per le unità sanitarie locali e per gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni sono disposte con provvedimenti «della giunta regionale», anzichè «della regione»; e dell'articolo 5, quarto e quinto comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nella parte in cui rispettivamente non prevedono che la collocazione del personale dipendente dagli enti di cui al comma primo ed eventualmente dalle stesse regioni, risultato in esubero e non reimpiegato in ambito regionale per carenza dei relativi posti, e la copertura dei posti degli enti medesimi e delle stesse regioni, relativi a profili professionali non coperti con i processi di mobilità, avvengano sentite le regioni interessate. Sentenza n. 407 del 6 luglio 1989 (*Doc.* VII, n. 167);

degli articoli 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nonchè dell'articolo 169 dello stesso regio decreto là dove richiama l'articolo 55, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 5, del codice civile, che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione. Sentenza n. 408 del 6 luglio 1989 (*Doc.* VII, n. 168);

dell'articolo 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anzichè in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anzichè in quella di due anni. Sentenza n. 409 del 6 luglio 1989 (*Doc.* VII, n. 169).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 71.

Mozioni

LIBERTINI, GIUSTINELLI, SPITELLA, CASOLI, OSSICINI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI, CASCIA, VENTURI, MANCIA, TORNATI, VOLPONI, CISBANI, SPOSETTI, SARTORI, RANALLI, MAFFIOLETTI, VETERE, DIONISI. - Il Senato,

considerato il rilievo strategico del raddoppio e della modernizzazione della linea ferroviaria Orte-Falconara, parte essenziale dell'asse trasversale

Roma-Ancona e componente decisiva delle nuove relazioni di trasporto Roma-Venezia del quinto corridoio plurimodale previsto dal Piano generale dei trasporti;

considerato che il valore di questa opera è sancito anche dalle convenzioni stipulate tra Governo, ente Ferrovie dello Stato, regioni e comuni,

impegna il Governo a mantenere quanto previsto dalle leggi in vigore per il raddoppio della linea Orte-Falconara e ad inserire l'opera nel programma delle priorità delle Ferrovie dello Stato, come prescritto dalla legge finanziaria 1988.

(1-00060)

Interpellanze

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che i ripetuti intolleranti episodi di xenofobia in alcune regioni del Nord contro emigrati meridionali che da anni operano nei vari settori della vita pubblica locale con abnegazione e sacrifici stanno assumendo i connotati di una persecuzione pilotata e strumentalmente provocatoria;

che l'ultimo grave episodio, l'aggressione che ha ridotto in fin di vita il maresciallo dell'Aeronautica Achille Catalani di 51 anni, di Grottaglie (Taranto), pone senza altri indugi l'urgenza di frenare il dilagante razzismo di casa nostra alimentato da pseudo-formazioni politiche locali;

che lo Stato non può più tollerare episodi di tale ed inaudita gravità,

l'interpellante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di accertare in tempi brevi i fatti, colpirne gli autori, prevenire tutte quelle iniziative locali che tendono a criminalizzare la presenza dei cittadini meridionali nelle località del Nord.

(2-00284)

SANTALCO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.* – Premesso:

che l'Enel ha programmato, secondo le indicazioni del Piano energetico nazionale, la conversione della centrale elettrica di San Filippo del Mela, attualmente alimentata ad olio combustibile, in centrale a carbone;

che l'area della provincia di Messina dove sorge la centrale, già notevolmente degradata dal punto di vista ambientale per le emissioni dell'attuale centrale e per la presenza di altre attività industriali fortemente inquinanti, è invece a forte vocazione turistica e pertanto un ulteriore aggravamento della situazione potrebbe determinare una crisi nelle attività alberghiere e commerciali;

che la trasformazione della centrale implicherà sicuramente un forte aumento dei processi inquinanti per la necessità di trasportare oltre due milioni di tonnellate di polverino di carbone, per la vastità delle aree di stoccaggio e soprattutto per la produzione di centinaia di migliaia di

tonnellate di ceneri che l'Enel non si è impegnata ad eliminare in alcun modo;

che l'amministrazione provinciale di Messina ed i comuni dell'*hinterland* hanno preso posizione contro la trasformazione della centrale, mentre nelle popolazioni interessate si sono determinate forti e giustificate preoccupazioni, sfociate nelle scorse settimane in manifestazioni popolari spontanee,

l'interpellante chiede di conoscere:

a) i motivi per i quali non si è deciso, in sede di elaborazione del Piano energetico nazionale, di trasformare la centrale in impianto a metano, anche in considerazione della più volte riaffermata necessità di utilizzare in Sicilia una parte consistente del metano importato dall'Algeria;

b) se non si ritenga di modificare il Piano energetico nazionale e di progettare in tempi rapidi la conversione a metano della predetta centrale elettrica;

c) se le attuali condizioni ambientali dell'area interessata non portino ad escludere la instaurazione di altre attività fortemente inquinanti come una centrale elettrica a carbone.

(2-00285)

GRADARI. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che è previsto a Venezia per la sera del 15 luglio 1989, festa del Redentore, un mega-concerto dei Pink Floyd;

che lo stesso dovrebbe svolgersi nel bacino San Marco su strutture galleggianti e con l'impiego di mezzi sonori di elevata potenza;

che è prevedibile una presenza massiccia di gente con conseguenti pericoli per l'incolumità dei partecipanti;

che la città non si presta a manifestazioni di massa e peraltro, nel caso specifico, non avverte la necessità di spettacoli estranei alla sua tradizione e proprio la sera di una delle sue feste più tipiche;

che la città difetta di essenziali servizi logistici e pone obiettivi problemi per un normale afflusso e deflusso del pubblico;

che la sovrintendenza ai monumenti ha manifestato profonda preoccupazione per la salvaguardia «fisica» della città,

l'interpellante, di fronte all'incertezza e all'indecisione del sindaco, tra l'altro non in grado di fornire precise risposte sull'ipotesi di contratti e accordi assunti e sottoscritti da membri della giunta, e attualmente indisponibile per una eventuale ordinanza, chiede di sapere se non si ritenga di proibire lo svolgimento della manifestazione per evidenti motivi di ordine pubblico, nonchè di tutela, decoro e salvaguardia della città di Venezia.

(2-00286)

DUJANY, RUBNER. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che l'accordo di Shangen sottoscritto da Francia e Germania il 14 giugno 1985, impegna, tra l'altro, i paesi della CEE a limitare le immigrazioni extracomunitarie in vista del 1993, reintroducendo misure cautelative concordate fra i paesi stessi, si chiede di sapere se risponda al vero che detto accordo non è reso operante per l'Italia e quale politica degli immigrati l'Italia intenda adottare per evitare di creare gravi conseguenze al Nord ed al Sud del territorio, senza incidere sul problema dei paesi extraeuropei dinanzi alle migliaia di immigrati annui extracomunitari.

(2-00287)

SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, per i beni culturali e ambientali, del turismo e dello spettacolo e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella serata di sabato 15 luglio 1989 si è svolto a Venezia, di fronte a piazza San Marco, l'annunciato concerto del gruppo rock Pink Floyd, alla presenza di circa 200.000 persone;

che tale avvenimento aveva suscitato notevolissime perplessità, data la particolarità della città di Venezia, certamente inadeguata ad affrontare un evento di simili proporzioni (normalmente, nei mesi estivi, la presenza di turisti è calcolata mediamente in 33.000 presenze, ed è evidente a tutti la difficoltà che già questo numero di persone crea alla città; nel rapporto della commissione regionale che ha fornito questo dato, assieme ad altri, si indica in 25.000 persone il numero massimo compatibile con la città);

che, fin dal suo annuncio, questo concerto aveva suscitato moltissime aspettative da parte dei giovani che normalmente seguono questi avvenimenti musicali e la cifra di spettatori raggiunta era molto facilmente prevedibile dagli organizzatori, dal comune, dalla questura e dalla sovrintendenza alle belle arti di Venezia;

che tali manifestazioni, come i megaconcerti, quando avvengono in situazioni più praticabili e quando sono bene organizzate non danno luogo a particolari disagi, come è appunto avvenuto recentemente a Livorno in occasione del concerto dello stesso gruppo;

che la sovrintendenza alle belle arti di Venezia aveva inizialmente espresso parere negativo al concerto, avanzando una serie di perplessità e suggerendo di spostare la sede in un'altra parte del bacino della laguna, ma in un secondo tempo la stessa ha imposto solamente un abbassamento della soglia del rumore a 60 decibel, manifestando quindi un atteggiamento di grande disponibilità, certamente in contrasto con la sovrintendenza di Roma che anche in un recente passato ha addirittura negato l'uso di alcune vecchie piazze e vie romane per l'installazione di tavoli necessari alla raccolta di firme per i *referendum* e per proposte di legge di iniziativa popolare, il che dimostra come – al di fuori di ogni ragionevole criterio – si passi da parte delle sovrintendenze da un estremo all'altro;

che il comune di Venezia d'altra parte non ha compiuto nessun atto volto a gestire – per quanto possibile, in una situazione comunque insostenibile – l'arrivo improvviso di treni speciali e voli *charter* dall'Italia e da tutta Europa, non predisponendo strutture di ristoro e di sollievo, lasciando quindi allo sbando e senza indicazioni decine di migliaia di giovani,

che si sono trovati in una città senza servizi igienici, senza bagni pubblici, senza indicazioni di dove poter trascorrere la notte, senza potere uscire da Venezia al termine del concerto, costringendoli a fare della città un enorme bivacco;

che la questura non ha esercitato il proprio diritto di veto della manifestazione per motivi di ordine pubblico, nonostante fosse assolutamente prevedibile tutto quanto è successivamente accaduto, lasciando Venezia in una situazione di totale e assoluto disordine;

che non è stata predisposta nessuna struttura turistica, anche di emergenza (come in occasione di altre grandi manifestazioni): non campeggi di fortuna, nessuna caserma messa a disposizione e nemmeno mezzi di trasporto per permettere una ordinata evacuazione della piazza e della città al termine del concerto,

gli interpellanti chiedono di sapere:

se sia stata fatta una esatta valutazione dei danni provocati da questa manifestazione e da quanto avvenuto a contorno della stessa non solo dal punto di vista del patrimonio artistico danneggiato, ma anche dal punto di vista dei disagi arrecati alla cittadinanza e alla città in generale;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non individui nel comportamento di quanti potevano intervenire per evitare lo svolgimento della manifestazione - e non lo hanno fatto - e di quanti potevano e dovevano intervenire nell'ambito della organizzazione e gestione della manifestazione allo scopo di renderla il più possibile compatibile con la città, gravi atteggiamenti di incapacità, superficialità e di irresponsabilità;

quali provvedimenti il Governo intenda adottare nei confronti dei responsabili;

se il Governo non ritenga di far tesoro di quanto avvenuto in occasione del concerto dei Pink Floyd allorchè dovrà decidere sulla proposta di svolgimento della manifestazione Expo 2000 a Venezia, essendo inevitabile che la situazione di scempio prodottasi sabato 15 luglio 1989 si riproporrebbe con eguale intensità per 180 giorni consecutivi, tenendo presente che il numero delle presenze giornaliere in occasione della manifestazione è calcolato mediamente in 200.000 unità (cioè il numero di persone che hanno assistito al concerto), con punte di 600.000. Nel rapporto conclusivo dello «studio di fattibilità per Venezia sede dell'Expo 2000» presentato dalla regione, viene calcolato in 33.000 il numero giornaliero di turisti che visita Venezia ogni giorno; tale rapporto indica in 25.000 la soglia media giornaliera sopportabile oggi; lo stesso rapporto calcola inoltre che il numero attuale di presenze aumenterà - da qui al 2000 - di circa 12.000 unità giornaliere, arrivando dunque per quella data alla cifra di 45.000 presenze giornaliere: tutto ciò ovviamente non tenendo conto di Expo 2000 che assumerebbe per la città di Venezia tutte le caratteristiche di una catastrofe annunciata.

(2-00288)

Interrogazioni

NOCCHI, LOTTI, CALLARI GALLI, LONGO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che, a causa di un sensibile decremento demografico che sta riguardando i diversi ordini scolastici e di una restrittiva interpretazione dell'ordinanza ministeriale 30 ottobre 1984 e di quelle che hanno fatto seguito a questa, si verifica una progressiva, sensibile riduzione delle cattedre di lingua francese;

che tale ridimensionamento sembra anche dipendere da una propensione delle famiglie italiane per la lingua inglese, senza che la scuola sappia rispondere con una efficace azione di orientamento scolastico finalizzata allo sviluppo della formazione plurilinguistica;

che l'estendersi di questo fenomeno, che sta colpendo anche la lingua tedesca, priverebbe il sistema educativo pubblico di un apporto culturale decisivo per capire la storia europea e mondiale degli ultimi secoli,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda prendere coscienza di questo fatto così rilevante per la qualificazione e le prospettive culturali del nostro paese;

quali iniziative specifiche intenda intraprendere, in vista anche dell'integrazione europea del 1993, affinchè ogni ordine di scuola, nella prossima revisione degli ordinamenti e nel ripensamento degli obiettivi della programmazione didattica, sia interessato alla formazione plurilinguistica, con particolare attenzione per lingue straniere come il francese che forme di sottovalutazione o una azione di orientamento scolastico troppo settoriale potrebbero negativamente marginalizzare all'interno del sistema educativo italiano.

(3-00856)

LOPS, PETRARA, CARDINALE. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che in Puglia i rappresentanti eletti nelle istituzioni, le forze politiche sindacali e, in generale, tutta la popolazione, sono allarmati dalle notizie pubblicate da vari organi di stampa circa i tagli operati dal commissario dell'ente Ferrovie dello Stato e dal Governo sul programma decennale di sviluppo della rete ferroviaria nel Mezzogiorno e in Puglia;

che si parla infatti del blocco del finanziamento di duemila miliardi per il raddoppio della ferrovia Foggia-Caserta, di mille miliardi per il nodo di Bari e di cento miliardi per il raddoppio della Bari-Lecce;

considerato che le preoccupazioni delle popolazioni e dei rappresentanti delle istituzioni sono giustificate in quanto, se i tagli citati fossero confermati, il piano decennale non sarebbe in grado di affrontare e risolvere gli annosi problemi del sottosviluppo in materia di trasporto su rotaie nel Mezzogiorno del paese, divenendo perciò inaccettabile per le popolazioni meridionali perchè si entrerebbe nella stessa logica di sempre, quella cioè delle promesse da parte del Governo di aiutare il Sud solo a parole,

gli interroganti chiedono di conoscere se quanto sopra esposto corrisponda al vero e, in tal caso, se non sia più giusto che il Ministro dei

trasporti si adoperi affinchè il piano sia rivisto secondo una logica di valutazione reale ed equilibrata dei bisogni di tutto il paese e non secondo una visione parziale e penalizzante per la Puglia e il Mezzogiorno.

(3-00857)

VETERE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* – Per conoscere se e quali iniziative abbiano adottato o intendano adottare per ripristinare la legalità nel governo dell'ente Comune della capitale d'Italia, poichè:

1) è noto ormai a tutti che il sindaco del comune di Roma, Pietro Giubilo, ha presentato da diversi mesi le sue dimissioni dall'incarico – unitamente agli altri membri della giunta municipale – a seguito delle vicende giudiziarie relative agli appalti per le mense scolastiche;

2) a quanto risulta, tale vicenda ha coinvolto anche – sia pure come consiglieri speciali del sindaco – un magistrato della seconda sezione del TAR del Lazio (sezione cui spetta il giudizio sui ricorsi avverso provvedimenti adottati dal comune di Roma) nonchè un magistrato amministrativo membro del comitato di controllo sugli atti del comune di Roma;

3) sin dalla presentazione delle dimissioni, ampiamente pubblicizzate dalla stampa nazionale, è apparso evidente che il sindaco, utilizzando il suo potere di predisporre l'ordine del giorno dell'Assemblea consiliare, avrebbe tentato in ogni modo di impedire la presa d'atto delle dimissioni;

4) in effetti, malgrado alcune sedute del consiglio comunale, non è stato possibile nè discutere, nè tanto meno prendere atto delle dimissioni del sindaco e della giunta;

5) allo scopo di impedire un progressivo degrado della istituzione democratica comunale, con grande atto di responsabilità ben 46 consiglieri comunali su 80 hanno formalmente presentato le dimissioni in data 29 maggio 1989: in tal modo il consiglio si sarebbe autosciolto ed i cittadini sarebbero stati chiamati a votare entro tre mesi dell'autoscioglimento;

6) un atto politico ed istituzionale quale la presentazione in massa delle dimissioni coinvolge il diritto dei singoli consiglieri a decidere le sorti del governo delle città, il diritto a partecipare nelle forme possibili al governo delle città, il diritto-libertà di rinunciare al mandato elettivo; presuppone altresì il rispetto della volontà degli elettori che hanno eletto consiglieri dimissionari ed il conseguente diritto a veder rispettate le decisioni assunte dai medesimi consiglieri;

7) in nessun caso, pertanto, sarebbe stato possibile impedire la presa d'atto delle dimissioni senza stracciare, letteralmente, interi pezzi dell'ordinamento comunale. Vedrà, pertanto, il magistrato penale se nel comportamento del sindaco, che non ha proceduto alla convocazione del consiglio, siano ravvisabili gli estremi dell'abuso di potere e dell'omissione degli atti d'ufficio; vedrà, altresì, il magistrato penale se le ragioni che hanno indotto il sindaco a non convocare il consiglio per la presa d'atto delle dimissioni sue, dei membri della giunta e dei singoli consiglieri comunali, concretizzino un interesse personale, politico o di altro genere, in atti d'ufficio;

8) è certo, tuttavia, che finora e malgrado la richiesta espressa da più di un terzo dei consiglieri, il consiglio comunale non è stato convocato. Proprio per superare uno stato di assoluta «prepotenza» istituzionale i rappresentanti dei gruppi politici presenti in consiglio comunale hanno

chiesto, quindi, al prefetto di Roma di esercitare il potere di convocare d'ufficio il consiglio comunale ai sensi dell'articolo 124 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ultimo comma. In relazione al contesto in cui la richiesta è stata fatta sembra ovvio ritenere che il prefetto di Roma aveva ed ha il dovere di intervenire con i suoi poteri sostitutivi per convocare il consiglio;

9) secondo quanto risulta dai quotidiani del giorno 6 luglio 1989 il prefetto di Roma, al contrario, avrebbe dichiarato di «preferire» la soluzione della nomina di un commissario prefettizio alla fine del mese di luglio con avvio del procedimento per lo scioglimento del consiglio comunale. Questa «preferenza» sarebbe stata giustificata da ragioni di opportunità temporale. Secondo il prefetto, infatti,la convocazione del consiglio comunale comporterebbe tempi più lunghi rispetto alla nomina del commissario prefettizio;

10) a nessuno sfugge che le dichiarazioni del prefetto - se realmente fatte - costituiscono il completamento del disegno del sindaco che ha omesso di convocare il consiglio comunale proprio per impedire la giuridicamente doverosa presa d'atto delle dimissioni dei consiglieri comunali; a nessuno può sfuggire che l'autoscioglimento del consiglio, a seguito della presa d'atto delle dimissioni, comporta la necessità di chiamare i cittadini alle urne entro il termine improrogabile di tre mesi, mentre la nomina del commissario prefettizio - non preceduta dall'autoscioglimento - può significare che si vuole commettere un ulteriore arbitrio rinviando le elezioni;

11) il prefetto di Roma conseguentemente, allegando assurdi pretesti circa presunte complicazioni nella convocazione del consiglio (per tale adempimento bastano due giorni), vorrebbe porre il suggello sulla illecita espropriazione dei diritti politici operata da Giubilo in danno dei consiglieri comunali e preparare il terreno a scelte discrezionali in danno degli interessi e dei diritti dei cittadini chiamati ad esercitare il diritto di voto,

ciò premesso, si chiede di conoscere:

se le notizie riferite dalla stampa circa gli intendimenti del prefetto di Roma rispondano o meno a verità;

ove le stesse notizie siano vere, se il prefetto intenda procedere come preannunciato in virtù di direttive emanate dal Ministro dell'interno;

qualora il prefetto di Roma non segua direttive (che tra l'altro sarebbero illecite) di organi del Governo, se il Ministro dell'interno non intenda procedere alla immediata rimozione del prefetto di Roma dall'incarico ricoperto, attesa la evidente insensibilità del medesimo ai problemi istituzionali ed al rispetto delle regole democratiche;

infine, ove la circostanza riferita risponda a verità, se il Ministro di grazia e giustizia ed il Presidente del Consiglio dei ministri non ritengano opportuno iniziare un procedimento disciplinare a carico dei magistrati amministrativi coinvolti nella vicenda.

(3-00858)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il comitato di redazione del «Corriere della Sera» ha denunciato che «tempo addietro il "Corriere della Sera" non riportò la notizia di uno

sciopero alla FIAT di Torino. Il motivo di questa incompletezza d'informazione era semplice e gravissimo: i "lanci" d'agenzia non erano mai comparsi sui videoterminali dei redattori. Da tempo il comitato di redazione ne ha chiesto conto alla direzione e all'azienda pretendendo tutte le garanzie indispensabili per evitare qualsiasi sospetto di "censura tecnologica". A distanza di mesi il comitato di redazione deve constatare che direzione e azienda non solo non hanno dato in merito risposte convincenti, ma addirittura intendono estendere l'uso delle tecnologie». Il comitato di redazione ha aggiunto che «l'azienda ha dato risposte negative, o comunque evasive e insoddisfacenti» anche alle richieste di piena attuazione di alcuni articoli del contratto;

che, successivamente, anche la Federazione nazionale della stampa ha preso posizione in merito, dichiarando che «le garanzie di trasparenza tecnologica sulla completezza delle fonti giornalistiche richieste dal comitato di redazione del "Corriere della Sera" pongono un caso emblematico di mancata applicazione del contratto di lavoro per quanto riguarda le norme ma ancor più per quel che attiene la libera espressione della professionalità e la sua conseguente piena responsabilità nei confronti del lettore»,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che l'episodio denunciato assuma un carattere di estrema gravità e costituisca una vera e propria violazione della libertà di stampa e di informazione;

se non si reputi opportuno assumere immediate iniziative nei confronti della Rizzoli-Corriere della Sera, convocando le parti ed esigendo dall'azienda assolute garanzie sull'utilizzo delle tecnologie nel pieno rispetto della libertà e completezza dell'informazione e della professionalità dei giornalisti, nonchè la cessazione di ogni atteggiamento o comportamento antisindacale e di violazione del contratto;

se non si ritenga di dover comunque affrontare la questione anche dal punto di vista legislativo, sia per quel che riguarda la formalizzazione di norme di tutela della libertà nell'utilizzo delle tecnologie, sia per quel che attiene al problema dei legami e della concentrazione nelle mani dei grandi gruppi industriali del controllo dei mezzi di informazione.

(3-00859)

RIVA, ONGARO BASAGLIA, FIORI. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del turismo e dello spettacolo.* – Per sapere quali contratti – con quali società, per quali importi, in quali termini, con quali condizioni – la RAI abbia stipulato con gli organizzatori del concerto del gruppo rock Pink Floyd, che si è svolto sabato 15 luglio 1989 a Venezia.

(3-00860)

PONTONE. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e ai Ministri senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento delle politiche comunitarie.* – Premesso:

che indubbiamente la proposta avanzata dalla Comunità economica europea di congelare, con il *set-aside*, alcune produzioni agricole è fortemente penalizzante per il Mezzogiorno;

che infatti nel Mezzogiorno d'Italia andrebbero «messi a riposo» ben 110.000 ettari di terra mentre per l'Italia centrale essi sono 40.000 e per il Nord appena 11.000;

che tale politica - oltre ad essere penalizzante per l'Italia rispetto agli altri paesi comunitari che pure hanno produzioni eccedentarie - grava ingiustamente sull'agricoltura meridionale;

che l'attuazione di tale proposta potrebbe per effetto diretto o indiretto paralizzare completamente l'attività agricola del Sud,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano al corrente della nociva politica agricola comunitaria, particolarmente nei confronti del nostro già discriminato Sud, e quali azioni intendano intraprendere per evitare che tale nociva politica venga messa in atto ai danni del Mezzogiorno.

(3-00861)

PONTONE. - *Al Ministro dell'ambiente e ai Ministri senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per i problemi delle aree urbane.* - Premesso:

che il dottor Riccardo Campanile ed il dottor Carlo Cincotti, affermati geologi napoletani che da anni studiano il sottosuolo ad est della città di Napoli, hanno evidenziato un grave pericolo che incombe sulla zona industriale;

che tale zona potrebbe essere completamente sommersa, a causa della mancata valutazione dell'impatto ambientale prodotto dai tanti cantieri della zona installati principalmente dalla Mededil;

che tale previsione è stata formulata sulla base di dati congrui ed a seguito di un'approfondita analisi;

che in particolare i cantieri del Centro direzionale stanno già per forare completamente lo strato impermeabile;

che ciò farà venire in superficie il livello di una falda che prima era ad una profondità di circa 20 metri;

che verranno sommerse non solo le parti basse del Centro direzionale ma anche le zone circostanti;

che l'insufficienza del sistema fognario aggraverà ancor più la situazione;

che gli allagamenti di piazza Arabia e via Vesuvio sono già sotto gli occhi di tutti;

che già il livello dell'alveo Sbauzone è sovraccarico, essendo passato da 40 centimetri a 2 metri;

che a nulla potrà servire la rete di collettori che si sta costruendo con i fondi della legge n. 219 del 1981 e che anzi essa aumenterà la velocità delle acque e pertanto la permeabilità delle falde,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se i Ministri in indirizzo siano al corrente della evidenziata drammatica situazione nella quale si trova il territorio napoletano;

2) quali siano gli intendimenti governativi rispetto a tali pericoli;

3) che cosa il Governo intenda fare per garantire piena sicurezza ai cittadini;

4) cosa il Governo ritenga di fare rispetto all'imprevidente apertura di cantieri operata dalla citata società del gruppo IRI-Italstat;

5) se il Governo non ritenga, dopo gli accertamenti necessari, di bloccare tutte le costruzioni in corso.

(3-00862)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SALVATO, TEDESCO TATÒ, ZUFFA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in vari consultori pubblici – come denunciato dalla CGIL della Lombardia – alle utenti vengono richiesti *ticket* per prestazioni ginecologiche e psicologiche, per la prescrizione e la somministrazione di mezzi contraccettivi, per le certificazioni relative all'interruzione volontaria di gravidanza, per gli esami diagnostici;

che questi *ticket* costituiscono un attacco alla legge n. 194 del 1978 e sono profondamente in contrasto con una sua corretta applicazione;

considerato che questa politica si traduce nei fatti in una ulteriore dequalificazione del ruolo preventivo dei consultori pubblici,

gli interroganti chiedono di sapere se si intenda urgentemente inviare una circolare alle regioni perchè questi *ticket* non siano più richiesti.

(4-03612)

SIGNORELLI. – *Ai Ministri della sanità, del tesoro e di grazia e giustizia.* – Premesso che è stata eseguita una verifica amministrativo-contabile presso la USL VT3 nell'anno 1988 da parte di un funzionario dei servizi ispettivi di finanza, l'interrogante chiede di conoscere:

se corrisponda a verità che sono state riscontrate irregolarità sulla promozione del personale dipendente, tanto che, come sembra, è stata interessata anche la procura della Repubblica di Viterbo in relazione ai risultati ispettivi;

se, di fronte al ripetersi nel tempo di episodi poco chiari, non si debba procedere ad una più approfondita ed articolata indagine nell'ambito amministrativo-gestionale della suddetta USL e sulle condizioni qualitative e quantitative della assistenza sanitaria erogata sul territorio e sullo stato dei servizi e delle strutture sottoposte alle sue competenze istituzionali;

se nel frattempo non si renda indispensabile il commissariamento degli organi gestionali della USL VT3.

(4-03613)

POLLICE. – *Al Ministro dei trasporti.* – Considerato che il vertice delle Ferrovie dello Stato e l'amministratore Schimberni stanno operando in regime di palese illegittimità violando la legge n. 210 del 1985 per aver svolto gestione straordinaria;

valutato che tutte le scelte di questi anni dovevano essere operate da un consiglio d'amministrazione regolarmente ricostituito, essendo il vecchio scaduto il 28 febbraio 1989,

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti corrispondente al vero ciò che si è appreso dalla stampa ed è stato rilanciato da più interrogazioni alla Camera dei deputati circa le nomine della CIT (Compagnia italiana turismo);

se sia esempio di corretta amministrazione nominare nuovamente a presidente della CIT il signor Carlo Malè, che si è contraddistinto per aver contribuito, per otto anni ed insieme ad altri, ad affossare l'ente e per avere firmato contratti e consulenze con enti concorrenziali;

con quali criteri il signor Stefano Della Pietra, già membro del precedente consiglio – sempre per rimanere in tema di rinnovamento – sia stato nominato amministratore delegato della CIT, nonchè presidente della CIT England con un appannaggio di 80.000 sterline annue, oltre al fatto di essere stato assunto alle Ferrovie dello Stato con un contratto da dirigente superiore e con uno stipendio annuo da 150 milioni;

se corrisponda al vero che sulla costiera amalfitana vi sono più alberghi di proprietà della famiglia Della Pietra e che in essi, oltre alle abituali frequentazioni estive di noti personaggi della politica, sono stati tenuti corsi di aggiornamento delle Ferrovie dello Stato organizzati col tramite della CIT;

se corrisponda al vero che le attività di padre (avvocato Giuseppe, già presidente dell'Associazione degli albergatori) e figlio (avvocato Stefano Della Pietra) non si limitano a quelle edilizie turistico-alberghiere della costa amalfitana, ma, attraverso la presenza di agenzie turistiche, si estendono fino all'Inghilterra, nella nazione cioè in cui l'avvocato Stefano Della Pietra è stato nominato presidente della consociata CIT;

se risulti vero che varie iniziative prese dal vecchio consiglio d'amministrazione della CIT, di cui si confermano i suindicati membri, sono state contestate a più riprese dal maggiore azionista, proprio per la scarsa chiarezza delle scelte gestionali.

(4-03614)

BOSSI. – *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* – Premesso che il 27 giugno 1989 alle ore 3,30, in località Muratello di Nave (Brescia), a un posto di blocco dei carabinieri veniva inspiegabilmene ucciso a freddo il signor Claudio Ghidini di 19 anni, residene a Vestone, dal carabiniere Salvatore Ruffilli, in servizio presso il comando stazione di Nave, per mezzo della pistola calibro 9 in dotazione a quest'ultimo;

considerato:

che in base alle testimonianze degli amici della vittima il carabiniere Ruffilli sarebbe intervenuto a più riprese con pugni e schiaffi sul Ghidini prima di far partire il colpo mortale con proiettile già in canna e successivamente non provvedeva a chiedere soccorso via radio, abbandonando il luogo del fatto con il resto della pattuglia;

che al momento del tragico episodio il carabiniere Ruffilli fungeva da capo pattuglia pur non essendo un sottufficiale ai quali viene affidato tale compito;

che nella notte tra il 23 e il 24 giugno 1989, nello stesso posto del fatto di sangue, il signor Diego Chiodi, alla guida del suo autocarro, veniva bloccato all'ultimo momento da un militare dell'Arma il quale, senza attendere l'arresto del veicolo, sparava un colpo di pistola all'indirizzo dell'automezzo,

l'interrogante chiede di sapere:

se dal fascicolo personale del carabiniere Ruffilli, o da rapporti di servizio riguardanti quest'ultimo, emergano fatti e circostanze che mettano

in dubbio la sua effettiva idoneità a prestare servizio nell'Arma, specie sull'equilibrio psicologico necessario all'impiego di armi da fuoco;

quali siano i motivi per cui il comando della stazione dei carabinieri di Nave abbia utilizzato un militare da soli due anni effettivo dell'Arma, anzichè un graduato, nel delicato compito di capo pattuglia e di blocco stradale e per quali motivi sia stato istituito il blocco stesso;

se negli ultimi tempi sia stato ordinato ai carabinieri di tenere un comportamento particolarmente sanzionatorio e aggressivo nei confronti della popolazione in Lombardia;

se risultino in qualche modo fondate le dicerie che il delitto commesso dal carabiniere Ruffilli sia a sfondo razziale;

se risulti ai Ministri in indirizzo che il Ruffilli sia tutt'ora in servizio nella provincia di Brescia o in altra località della Lombardia o delle altre regioni del Nord.

(4-03615)

SANESI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che la condizione di *prorogatio* nella quale si trova il commissario Schimberni non autorizza lo stesso ad uno stravolgimento completo di quella che, durante la discussione presso l'8ª Commissione permanente del Senato e quindi in Assemblea, era emersa come la filosofia sulla quale puntare per una migliore utilizzazione degli investimenti in materia di trasporto ferroviario;

che, oltre alla penalizzazione del Mezzogiorno, la Toscana viene a subire un taglio di 1.460 miliardi circa e, in particolare, alcune tratte, come quella Certaldo-Castelfiorentino e la Faentina, subiscono vergognose penalizzazioni, così come la Pontremolese, già oggetto di una interrogazione precedente;

rilevato che non è più tollerabile che l'ente Ferrovie dello Stato agisca in difformità agli impegni assunti, privilegiando solo la linea MIRO e la MITO,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di avviare una fase di consultazioni al fine di ovviare agli inconvenienti che il «padre-padrone» dell'ente Ferrovie dello Stato – *alias* il dottor Schimberni – sembra cercare in tutti i modi al fine di gettare discredito sul Parlamento che ha fornito diversità di suggerimenti.

(4-03616)

BERTOLDI. – *Ai Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il pomeriggio del 7 luglio 1989, nel reparto produzione resine per vernici dello stabilimento SIRIC di Rovereto, un incendio seguito da scoppio provocava la morte per ustioni del tecnico Moreno Viesi e causava altri tre feriti tra gli addetti dello stabilimento;

che la fabbrica della società SIRIC è stata a suo tempo individuata come responsabile di inquinamento del fiume Adige, per avervi scaricato, attraverso l'impianto fognante, maleodoranti residui chimici della produzione di resine per vernici;

che proprio per tale ragione una ordinanza della provincia autonoma di Trento aveva sospeso da due mesi la produzione nel reparto resine, con

divieto di scaricare residui od altro, prima di aver provveduto alla modifica degli impianti ed alla costruzione di un depuratore, consentendo di continuare la produzione nel solo reparto meccanica;

che l'incendio e lo scoppio hanno interessato proprio il reparto produzione resine, con grave danno e dispersione di residui chimici;

che i vigili del fuoco hanno fortunatamente evitato che l'incendio provocasse lo scoppio dei grandi contenitori delle sostanze chimiche destinate alla produzione o si estendesse al «reattore» ancora caldo perchè in funzione,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se all'atto dell'incendio fosse in funzione l'impianto di produzione di resine per vernici, malgrado l'ordinanza di divieto;

2) se i previsti lavori di trasformazione e modifica degli impianti siano stati eseguiti mentre gli stessi impianti erano in produzione;

3) quali misure siano state prese per evitare il dilavamento e la percolazione dei residui chimici dispersi dall'incendio;

4) quali misure siano previste per evitare qualsiasi processo di decomponimento o non controllabile trasformazione dei composti chimici e dei componenti depositati nello stabilimento, anche con recupero, allontanamento e sicuro deponimento sia delle scorte depositate che dei residui;

5) se si ritenga compatibile con la sicurezza degli addetti e della popolazione, oltre che dell'ambiente, la ripresa della produzione di resine per vernici ed in caso affermativo quali misure si ritenga indispensabile adottare;

6) se si preveda un immediato intervento della cassa integrazione guadagni per le maestranze ora prive di lavoro ed in necessaria attesa di una occupazione alternativa.

(4-03617)

VISCA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il Ministro dell'ambiente aveva incaricato l'Istituto superiore di sanità di effettuare accurate indagini sulla presenza di sostanze presumibilmente pericolose nel fiume Bormida;

che l'Istituto superiore di sanità, in data 27 aprile 1989, aveva predisposto e reso note dettagliate relazioni tecnico-scientifiche in cui risultava «intrinseca pericolosità sul piano sanitario di molti composti rinvenuti nel fiume» e sostanze presenti con caratteristiche tossicologiche intrinseche rilevanti sul piano sanitario, con particolare riguardo agli idrocarburi alogenati, all'anilina e suoi cloro-nitro derivati ed ai cloro-nitro derivati del benzene;

che in data 3 maggio l'Istituto superiore di sanità faceva pervenire un nuovo parere che conteneva, rispetto al precedente, le seguenti ulteriori considerazioni:

miglioramento della situazione di contaminazione del fiume confrontando i controlli effettuati dal presidio di Savona tra il 13 febbraio e il 22 marzo 1989 con quelli effettuati da elaboratori piemontesi nel corso del 1988;

con riferimento alla protezione della salute umana, impossibilità di fissare limiti per i contaminanti presenti nel fiume in quanto, non essendo consentito alcun uso diretto delle acque, non sono individuabili condizioni oggettive di esposizione per l'uomo, alle quali potersi riferire,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali ragioni a distanza di soli sette giorni l'Istituto superiore di sanità abbia modificato i termini e i contenuti della sua relazione sanitaria relativamente ad elementi essenziali per l'indagine;

se sia strumentale la mancanza di conoscenza dell'esistenza del canale «Carlo Alberto» che presso Casine determina l'irrigazione di grande parte delle colture anche orticole della zona del basso alessandrino: ciò contraddice l'affermazione secondo cui non sarebbe possibile fissare limiti per i contaminanti presenti nel fiume in quanto, non essendo consentito alcun uso diretto delle acque, non sono individuabili condizioni oggettive di esposizione per l'uomo.

(4-03618)

VISIBELLI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che ancora una volta la «scure» di Schimberni, come se non bastassero i tagli dei «rami secchi», di cui la Puglia sembra essere piena, danneggia l'economia e lo sviluppo del Mezzogiorno;

che ora è la volta dei tagli al «piano degli investimenti»: via la sistemazione degli «impianti nodo» di Bari ed il «raddoppio» della Caserta-Foggia;

che, così facendo, si aggraveranno gli squilibri del territorio pugliese, con conseguente ulteriore emarginazione;

che anche se il commissario straordinario delle Ferrovie dello Stato sembra aver smentito, essendo, a suo dire, ancora in corso il lavoro di definizione degli investimenti, non gli si crede;

che ben si conosce la sua visione del nostro paese, parziale e settentrionalista;

che l'ingiusta decisione, ancora una volta, penalizzerà il nostro Sud rispetto a quell'auspicabile sviluppo, necessario per una piena integrazione nell'economia europea;

che già si sa che, nell'ottica innanzi descritta, neppure l'«alta velocità», ove mai dovesse essere realizzata, approderà alle regioni meridionali (forse le lambirà!...),

l'interrogante chiede di sapere:

1) se, effettivamente, dalla «bozza delle priorità» in materia di investimenti siano stati cancellati quelli per il raddoppio della linea Caserta-Foggia e per la sistemazione del nodo di Bari;

2) se non sia il caso, al fine di ottenere una reale integrazione economica della Puglia nel contesto della futura Europa, più che di «tagliare», di incentivare e migliorare i collegamenti ferroviari (allo stato disastrosi), nell'ambito della regione e con il resto della nazione.

(4-03619)

VISIBELLI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che lo scrivente non può non ritornare, richiamandole, su due precedenti interrogazioni aventi ad oggetto i tagli dei «rami secchi» (della Puglia) e la tracotante politica degli «investimenti» del dottor Schimberni;

che è di dominio pubblico, ormai, la divisione che dell'Italia ferroviaria ha realizzato il commissario straordinario delle Ferrovie dello Stato, da un lato, l'Italia che, già cresciuta, deve continuare a crescere, dall'altro, il Sud, scomodo fardello, da dimenticare ed affossare;

che a giusta ragione i quotidiani meridionali titolano a caratteri cubitali «per le ferrovie l'Italia finisce a Napoli»; infatti, la bozza del «piano di risanamento», elaborata dal «meridionalista» Schimberni, ha reso le ferrovie del Sud un *extra*, un'«opera straordinaria» che lo Stato non è strettamente tenuto a realizzare;

che, in pratica, gli interventi nel Mezzogiorno, secondo l'ente, dovrebbero essere finanziati con una legge particolare;

che, incredibile a dirsi, strumentalmente si dovrebbe fare ricorso alla legge n. 64 del 1986 che sostituiva alla Cassa per il Mezzogiorno la nuova filosofia del «decentramento degli interventi»;

che si tratta di un vero e proprio «falso di legge», laddove si ponga mente al fatto che, proprio secondo l'articolo 1 della legge citata, tra i finanziamenti ammissibili non rientrano gli aiuti alle ferrovie;

che le agevolazioni di legge sono, infatti, alle regioni meridionali e non alle Ferrovie dello Stato che, invece, sembra vorrebbero gestire l'operazione;

che, ovviamente, gli investimenti «assolutamente necessari» (per oltre 12.000 miliardi) riguardano esclusivamente il Nord; di meridionale c'è solo la Roma-Napoli (aumento della capacità della rete elettrica), la Ciampino-Caserta-Cancello (impianto di blocco automatico), il nodo di Napoli e il potenziamento della trazione elettrica sulla Bologna-Bari;

che non serve a nulla il fatto che, bontà loro, le Ferrovie abbiano previsto il «completamento delle opere in corso»; infatti per lo più si tratterà di fondi già stanziati;

che la conclusione, sia pur amara, è che altro margine non resta, al Sud, se non un'apposita legge che stanzi fondi per il Mezzogiorno;

che quindi, nonostante le autorevoli smentite, le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi trovano piena conferma: cancellato il nodo di Bari, il raddoppio della Bari-Lecce neanche a parlarne; resta solo un «impianto di comando centralizzato del traffico» sulla Caserta-Foggia, ma grazie al Campionato mondiale,

l'interrogante, richiamando anche le precedenti interrogazioni di pari oggetto, chiede di conoscere:

1) se non sia il caso di prendere comunque in considerazione il progetto (che sarà consegnato al Governo il 20 luglio 1989) per il nodo ferroviario di Bari;

2) se non sia il caso di rivedere, *in toto*, l'impostazione data dal dottor Schimberni alla politica degli investimenti;

3) quali provvedimenti urgenti si intenda adottare onde evitare che tutte le forze lavorative di Terra di Bari si mobilitino contro la perversa assurdità politica partorita dalle Ferrovie dello Stato.

(4-03620)

VISIBELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* – Premesso:

che lo scrivente, già in una precedente interrogazione, rimasta inevasa, rappresentava tutta una serie di irregolarità in ordine alla società SIUCA di Barletta (Bari) che, illegittimamente e con gravi pericoli per la collettività, gestiva il servizio di igiene urbana in maniera approssimativa;

che, in particolare, si affermava che la citata società assumeva in maniera clientelare parenti di pubblici amministratori;

che la situazione, negli ultimi tempi, sta precipitando: i sindacati protestano, i disoccupati sono in agitazione, ma nessuno interviene;

che pare che l'ufficio di collocamento non rispetti le «graduatorie dei disoccupati», soprattutto quelle relative agli operatori ecologici, ricorrendo ad un controverso e non chiaro sistema di *part-time*;

che sembra che, di recente, a causa dell'abbattimento dell'orario di lavoro, si siano realizzate le condizioni per nuove assunzioni;

che ci si chiede come saranno gestite dalla SIUCA, dall'ufficio di collocamento e dagli amministratori comunali: sicuramente con i clientelari ed illegittimi criteri di sempre;

che artate selezioni consentiranno il lavoro solo ai soliti parenti o amici degli amici,

l'interrogante, nel risollecitare le risposte alle precedenti interrogazioni riguardanti la SIUCA di Barletta (4-02383 dell'8 novembre 1988 e 4-02646 del 20 dicembre 1988), chiede di sapere:

1) quali provvedimenti si intenda adottare per verificare le contestazioni fatte dai sindacati e riportate dalla stampa;

2) se non sia il caso di verificare quali perversi, sotterranei meccanismi siano alla base delle assunzioni presso la SIUCA di Barletta.

(4-03621)

BEORCHIA. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che avevano trovato positiva definizione, sia sotto il profilo tecnico che quello finanziario, le trattative fra il Governo italiano e quello austriaco per la realizzazione del traforo di Monte Croce Carnico e che era stata sottoscritta anche un'apposita intesa;

che l'Austria avrebbe ora inopinatamente deciso di non procedere oltre e quindi di non sottoscrivere il relativo trattato, rendendo così del tutto inutile un lungo ed impegnativo procedimento di preparazione e soprattutto rendendo così impossibile la realizzazione di un'opera ritenuta di grande importanza per lo sviluppo dei traffici e della cooperazione economica e per la valorizzazione delle zone interessate da quella infrastruttura;

che il Governo austriaco ha di recente adottato misure restrittive della circolazione degli autoveicoli commerciali, in particolare vietando la circolazione notturna, quella di determinati automezzi, esercitando esasperati controlli ed infine anche chiudendo gli uffici doganali di confine nelle ore notturne;

che tali decisioni, volte a limitare drasticamente il traffico su strada, provocano pesanti conseguenze nel settore dell'autotrasporto e penalizzano un'attività economica rilevante nell'area nord-orientale del nostro paese;

che ai valichi di confine viene in questi giorni distribuito un avviso del Ministero federale austriaco per la sanità in cui, affermandosi che in Italia è diffusa un'epidemia di afta epizootica, «si vieta a tutti i viaggiatori provenienti dall'Italia che transitano il confine con l'Austria di portare con sè anche quantitativi minimi di carni di qualsiasi genere e di prodotti di carni» ed inoltre, sempre in tali località, a cura dell'Austria Tabak viene diffuso fra i viaggiatori un volantino «per evitare ulteriori noie e per proteggerli contro possibili danni...» nel quale si precisano le disposizioni doganali e finanziarie austriache per l'importazione di tabacchi;

che la diffusione degli avvisi di cui sopra sta provocando sconcerto e preoccupazione fra gli operatori economici che vedono notevolmente ridotta la loro attività e che sono indotti a reclamare adeguate contromisure,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano e di quale natura le obiezioni che il Governo austriaco avanza per la realizzazione del traforo di Monte Croce Carnico;

se non si ritenga di invitare il Governo austriaco a desistere da atteggiamenti di eccessivo protezionismo nella circolazione degli automezzi e delle merci, atteggiamenti che non favoriscono il persistere di quel clima di cordiale amicizia e di utile cooperazione che si è stabilito fra le popolazioni del confine italo-austriaco;

se non si ritenga infine di evidenziare come le recenti iniziative austriache male si concilino con la richiesta di recente avanzata al Governo italiano di sostenere la domanda dell'Austria di adesione alla Comunità europea.

(4-03622)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere:

in relazione alle affermazioni dell'onorevole Lagorio rese alla Commissione stragi il 6 luglio 1989 secondo cui: «Quando diventai Ministro, e cioè nell'aprile di quell'anno, mi accorsi che si trattava di un servizio inefficiente che non avrebbe potuto approdare a nulla di concreto, che non avrebbe potuto trovare alcuna informazione utile, era un servizio devastato dal nepotismo, mancava di credibilità», se non ritenga che questa affermazione, dato che il servizio è composto da militari delle Forze armate, sia piuttosto in contraddizione con l'altra dello stesso onorevole Lagorio secondo cui: «Delle Forze armate mi fidavo ciecamente, non c'era mai stato nulla che avrebbe potuto portarmi a dubitare della loro lealtà» e con l'altra affermazione ancora: «Avrebbero fatto bene a dirmelo» con riferimento alla esercitazione NATO in corso in Campania il 18 luglio 1980 di cui il Ministro non fu neppure avvertito;

in relazione a quanto sopra, se non ritenga appropriato condurre una attenta analisi della reale situazione esistente nelle Forze armate nel 1980;

in particolare per quanto riguarda l'accenno al nepotismo esistente nei servizi segreti (mogli, fratelli e sorelle, figli) di cui venne segnalata la presenza in un'interrogazione dell'onorevole Accame, se non ritenga opportuno rileggere le risposte governative che giustificavano e avallavano la situazione esistente;

in relazione alla denunciata situazione di inefficienza dei servizi, con ovvi riflessi sulla sicurezza dello Stato, se fu interessato il Presidente del Consiglio dei ministri di allora e il Capo dello Stato;

se esistevano concrete basi per cui il Ministro poteva fidarsi dei SIOS della Forza armata nei quali poi risultarono anche presenze di iscritti alla Loggia P2;

come sia stato possibile che i materiali raccolti su Ustica dai servizi segreti non siano stati trasmessi al Ministro della difesa, quali fossero al tempo le relazioni istituzionali tra il Ministro della difesa ed i servizi segreti e quali forme abbiano oggi queste relazioni istituzionali, se esistono.

(4-03623)

VISIBELLI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che è vero che, in un'Italia allo sfascio, non bisogna sorprendersi se sui treni si mangia male: già è un miracolo se partono;

che tuttavia non si può non protestare e far presente che, ormai, il fenomeno sta assumendo proporzioni allarmanti e da terzo mondo;

che già in una precedente interrogazione, la 4-02999, tra l'altro rimasta inevasa, lo scrivente chiedeva notizie, allarmato, sui «pasti inquinati da feci di topo»;

che di recente, sul treno che collega Trani a Roma, carrozza n. 43, nonostante la «fallace» lista delle consumazioni riportasse il prezzo di lire 1.600, mezza bottiglia di acqua minerale è stata fatta pagare lire 1.700 (ricevuta n. 016333 del 5 luglio 1989): almeno fosse stata fresca! Essa era pressochè tiepida;

che, alle rimostranze dello scrivente, il gestore del servizio Wagon Lits ha candidamente replicato che la carrozza non era fornita di «frigo» ma solo di «ghiacciaia» e che, se il ghiaccio non viene fornito (e ciò sembra sia la regola), non possono essere servite bevande fresche;

che si tratta, in realtà, di carrozza vecchia, sporca ed arrugginita in cui i binari dei vetri erano, visibilmente, impastati di polvere e ruggine,

l'interrogante, richiamando anche la precedente, citata, interrogazione, chiede di conoscere:

1) quali provvedimenti si intenda adottare per l'indebita riscossione di una cifra maggiorata rispetto alla «lista delle consumazioni»;

2) se non sia il caso, almeno per la incombente stagione estiva, di provvedere con urgenza a dotare i servizi di Wagon Lits almeno di un frigorifero;

3) se non sia il caso, quanto meno, di far pulire le carrozze che, si ripete, sono, allo stato, indecenti, sporche ed arrugginite.

(4-03624)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere, anche in seguito a numerose precedenti interrogazioni rimaste senza risposta, relative alla mancata tempestiva ricerca dell'aereo DC9 Itavia caduto presso Ustica il 27 giugno 1980 ed alle stupefacenti considerazioni contenute nella relazione del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica (ordinata dal Ministro della difesa Zanone in data 17 marzo 1989):

1) perchè il paragrafo *f)* della relazione sia stato intitolato al servizio di soccorso, mentre doveva essere intitolato al servizio di ricerca e soccorso. Infatti il servizio riguarda il «Search and rescue» (SAR), cioè in primo luogo la ricerca e poi il soccorso. Il compito di ricerca poteva essere effettuato dall'aereo Breguet Atlantic qualsiasi fosse stato il suo assetto operativo. Se l'aereo fosse stato avvertito tempestivamente avrebbe potuto trovarsi in zona prima delle 22,00 e quindi ancora in condizioni di visibilità, visto che il crepuscolo nautico era cominciato alle 21.54 e il crepuscolo astronomico alle 22,42. La presenza del Breguet Atlantic avrebbe avuto un'importanza determinante per tutte le operazioni successive in quanto avrebbe potuto consentire di localizzare immediatamente il relitto, i rottami e le persone e quindi render possibile il soccorso anche in ore notturne, tenendo conto per altro che già alle 5,00 del mattino c'era luce (in modo incomprensibile nel rapporto Pratis si legge che la notte incominciava alle 20,50). L'aereo Breguet Atlantic era in volo nella zona di Augusta e rientrò a Elmas-Cagliari

alle ore 0,30 del 28 giugno, passando tra l'altro molto vicino alla zona del disastro. L'elicottero poteva seguire con un paio di ore di ritardo e prestare in zona i primi soccorsi;

2) se non si ritenga gravissima l'affermazione secondo cui il centro di ricerca soccorso di Martina Franca «non ipotizzò l'impiego del velivolo del Terzo stormo in quanto non a conoscenza della missione in atto», se i responsabili di questa grottesca carenza di informazioni siano stati puniti disciplinarmente e se dell'accaduto venne messo al corrente il Ministro della difesa *pro tempore* ed i successori. Naturalmente, è ovvio che i primi mezzi da avviare per i soccorsi sono i mezzi aerei e navali già in navigazione in zone limitrofe;

3) se non ritenga assolutamente incomprensibile che solo adesso, in seguito alle interrogazioni parlamentari che hanno messo in evidenza il grave episodio, si rilevi «l'opportunità di sottoporre a verifica le norme stesse (relative alla ricerca e soccorso) e le procedure applicative relativamente all'accertamento preliminare dell'eventuale presenza in volo di mezzi utilmente impiegabili sul luogo dell'incidente»;

4) perchè il dipartimento marittimo di Napoli sia stato allertato con un'ora di ritardo (alle 22,20) quando l'allarme era scattato alle 21,11;

5) perchè non sia stato informato il comando alleato a Napoli dove era alla fonda, tra l'altro, una portaerei USA che disponeva di eccezionali mezzi di ricerca e soccorso. Altri mezzi dipendenti dal comando di Napoli si trovavano a Capodichino e Sigonella;

6) perchè non sia stato allertato il comando di MariSardegna, visto che a Cagliari erano in sede 4 navi dotate di elicotteri A/S in grado di volare di notte, e se il ritardo con cui è avvenuto l'intervento a Ustica fu dovuto al mancato, tempestivo allertamento o a carenze di prontezza operativa nelle forze navali dislocate a Cagliari;

7) se furono avvertite tutte le navi in navigazione nel basso Tirreno, in quanto nulla viene detto in proposito nella relazione Pisano. D'altra parte il SIOS Marina tiene aggiornata la situazione di tutte le navi in navigazione;

8) se siano stati fatti accertamenti circa i motivi per cui le operazioni notturne di ricerca sono risultate infruttuose, essendo i mezzi dotati di radar di alta definizione sul mare e, in particolare, se ciò sia dovuto:

a) a errori nella posizione stimata del relitto dovuti a errate valutazioni nei centri di controllo;

b) a inefficienze nelle apparecchiature di bordo nei mezzi impiegati;

c) a carenze di addestramento e preparazione degli operatori;

9) come si giustifichino i ritardi di intervento dei mezzi navali ed in particolare delle navi pronte a muovere con mezz'ora di preavviso, nei tre dipartimenti marittimi interessati;

10) perchè non furono avvertiti i mezzi dei carabinieri e della Guardia di finanza specificamente attrezzati per le ricerche sul mare: partendo dalla costa siciliana essi avrebbero potuto dare un contributo importantissimo;

11) perchè il Ministro della difesa non fu tempestivamente informato dell'azione di ricerca in atto, delle difficoltà manifestatesi e degli enormi ritardi accumulati;

12) se finalmente, seppure con un ritardo di 9 anni, il Ministro in indirizzo intenda adottare provvedimenti disciplinari nei riguardi di chi per leggerezza o mancanza di senso del dovere non ha dato tempestivo avvio alle

operazioni di ricerca, pur non potendosi escludere che l'aereo avesse tentato un ammaraggio di emergenza e che quindi vi fossero in mare 81 naufraghi;

13) infine, con specifico riferimento all'episodio del Breguet Atlantic di Augusta, sotto il diretto controllo della Marina militare, se si intenda aprire un'inchiesta sull'episodio, accertando come sia stato possibile che, essendo l'aereo collegato con Martina Franca, con MariSicilia e con Cagliari-Elmas, non sia stato avvertito da nessuno.

(4-03625)

POLLICE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che nel compartimento del Lazio si è svolto un concorso di quinta categoria per operatore specializzato d'esercizio;

che due dipendenti, e precisamente il revisore Antonino Febbraro (venti anni di servizio di cui dieci da revisore al centro elaborazione dati del Lazio) e la facente funzioni di revisore Carmela D'Occhio (dieci anni di servizio), sono stati comandati a frequentare il corso di preparazione al concorso, riservato ai lavoratori del centro elaborazione dati, per la loro «esperienza» agli elaboratori;

che, occorrendo sette unità dal centro elaborazione dati del Lazio con espressa richiesta di professionalità di sala macchina ed essendosi resi disponibili in prima istanza solo in cinque, il direttore compartimentale delle poste del Lazio ha ordinato al direttore del centro elaborazione dati di fornire, «ogni eccezione rimossa», gli ulteriori due nominativi, quelli, appunto, dei due dipendenti in questione;

che ora le unità distaccate dal centro elaborazione dati del Lazio che hanno frequentato il corso risultano tutte tranne i due dipendenti e, mentre le cinque unità del centro elaborazione dati sono state distaccate già da tempo presso la sede del concorso per preparare gli elaborati, altre due unità sono state improvvisamente spostate anche se non hanno frequentato il corso di preparazione e non hanno alcuna esperienza di centro elaborazione dati,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per chiarire la gestione del concorso che, così come si presenta, assume valore di offesa sul piano morale e professionale nei confronti di due dipendenti del suo Dicastero e preoccupa per i sospetti che genera circa la trasparenza e la limpidezza delle procedure attuate.

(4-03626)

ONORATO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Per sapere se sia vero:

che negli ultimi mesi circa 250.000 curdi sono stati deportati dall'Iraq;

che all'inizio di giugno 1989 quasi 3.000 rifugiati curdi in Turchia sono stati avvelenati da agenti irakeni;

che 500.000 curdi sono rifugiati in Iran, 120.000 in Turchia e 300.000 in altri paesi;

che l'Iraq ha iniziato la costruzione di una grande muraglia lungo la frontiera con Siria, Turchia e Iran per ostacolare l'unità del popolo curdo e impedire alla resistenza curda di ricevere aiuti e rifugiarsi oltre confine in caso di bombardamenti.

Per sapere inoltre se il Governo italiano:

a) intenda dare attuazione alla risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 1988 che sollecitava una conferenza internazionale per stabilire sanzioni contro l'uso di armi chimiche e auspicava un'inchiesta internazionale affidata a medici specialistici per accertare la natura delle ferite di cui soffrono i curdi, che risulterebbero collegate all'impiego di armi chimiche;

b) intenda protestare formalmente presso l'ambasciata irakena – come hanno già fatto i Governi inglese, francese e tedesco – o assumere comunque altre iniziative diplomatiche contro il genocidio del popolo curdo.

(4-03627)

NERI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il treno denominato «Freccia delle Dolomiti», in servizio da Calalzo a Milano, è stato trasformato da treno espresso in treno *intercity*, fornendo agli utenti un triplice brillante risultato:

1) un ritardo di venti minuti sull'orario di partenza da Calalzo che elimina la possibilità di convenienti coincidenze con mezzi diretti in località situate su linee divergenti dalla Calalzo-Milano;

2) la soppressione della fermata nella stazione di Alano-Fener che serviva, senza possibilità di alternative, un comprensorio raggruppante i sei comuni di Alano, Quero, Vas, Pederobba, Segusino e Valdobbiadene, e ciò non già a vantaggio di una maggiore velocità di percorrenza, bensì per istituire una incomprensibile fermata a Cornuda, località assai meglio servita da altri mezzi pubblici e vicinissima all'importante centro di Montebelluna;

3) l'aumento del costo del biglietto per l'applicazione del supplemento rapido, del tutto ingiustificata visto che dalla trasformazione solo nominale delle caratteristiche del treno sono conseguiti risultati esclusivamente negativi.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno intervenire presso i «geniali» responsabili delle Ferrovie dello Stato affinchè recedano dalle loro estemporanee trovate estive e modestamente, ma utilmente, restituiscano agli utenti, che nulla hanno fatto per demeritarlo, un decente servizio al giusto prezzo.

(4-03628)

TAGLIAMONTE, PINTO, COVIELLO. – *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso:

che nel Mezzogiorno le risorse e le azioni dell'intervento straordinario dello Stato debbono aggiungersi e non sostituirsi a quelle dell'intervento ordinario;

che le leggi n. 651 del 1984 e n. 64 del 1986 hanno previsto e disciplinato uno stretto coordinamento fra l'intervento pubblico ordinario e l'intervento straordinario e che il programma triennale per il Mezzogiorno ed i piani annuali di attuazione costituiscono la sede istituzionale per tradurre in concreta operatività il suddetto coordinamento;

che notizie di stampa riferiscono di programmi di intervento nel Mezzogiorno – promossi da enti pubblici e società a partecipazione statale – che sarebbero realizzati con finanziamenti a carico della legge n. 64 del 1986, disattendendo il richiamato obbligo di aggiuntività dell'intervento straordinario,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se, in quali casi ed in quale misura siano stati finanziati con le risorse previste nella legge n. 64 del 1986 programmi o singoli progetti di competenza di enti pubblici economici o società a partecipazione statale e se nella definizione di tali finanziamenti sia stato rispettato l'obbligo di destinare il 40 per cento del totale dei loro investimenti al Mezzogiorno;

in particolare, se ed in quali termini, nel quadro dei «progetti strategici», preannunciati attraverso la stampa, l'Enel, la SIP, le Ferrovie dello Stato e quali altri enti e società pubbliche sarebbero impegnati a realizzare progetti e programmi con il finanziamento a carico della legge n. 64 del 1986.

(4-03629)

VENTURI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – In riferimento al finanziamento dei lavori per la posa in opera della scogliera di ponente del litorale di Pesaro;

ricordato che da circa sei mesi il Ministero ha deliberato lo stanziamento di circa sette miliardi e mezzo;

fatto presente che sono state finalmente convocate le ditte per la individuazione dell'impresa a cui il Ministero affiderà i lavori e che tra le otto aziende che sono state chiamate sembra che non ve ne sia alcuna marchigiana,

si chiede di conoscere a quali criteri si sia attenuto il Ministro nella effettuazione delle proprie scelte e quale motivazione giustifichi l'esclusione di aziende marchigiane, molte delle quali, operando *in loco* e per la professionalità in passato dimostrata, darebbero senz'altro le maggiori garanzie per la più celere e adeguata esecuzione dei lavori.

(4-03630)

TRIPODI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che da circa dieci anni l'ANAS, al fine di eliminare gli ostacoli all'atterraggio degli aeromobili sull'aeroporto di Reggio Calabria, ha appaltato i lavori per l'abbassamento della sede stradale nel tratto della strada statale n. 106 tra lo svincolo di Ravagnese e quello di Pellaro;

che, nonostante sia trascorso un così lungo periodo, non solo è stata realizzata soltanto una corsia ma i lavori sono da molto tempo sospesi;

che tale situazione ha determinato un pericoloso imbuto al traffico automobilistico con molti rischi per gli occupanti degli automezzi;

che tale situazione ha provocato generale malcontento degli automobilisti che sono costretti a fare lunghe code soprattutto nei periodi estivi quando decine di migliaia di villeggianti e la maggioranza della popolazione di Reggio Calabria si riversano sul litorale jonico,

l'interrogante chiede di sapere:

a) le ragioni che hanno impedito il completamento dell'opera e provocato la sospensione dei lavori;

b) quali misure si intenda predisporre urgentemente per rimuovere le cause che hanno ostacolato e ritardato il completamento dell'importante e unica arteria per la jonica;

c) i tempi e le modalità per la ripresa dei lavori e il conseguente completamento dell'opera.

(4-03631)

TRIPODI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere quali interventi urgenti intenda adottare per evitare la totale chiusura dell'ufficio postale del comune di Scilla (Reggio Calabria), noto a livello internazionale e meta di turisti provenienti da diversi continenti. Attualmente il servizio postale è completamente bloccato e rischia la imminente chiusura a causa della mancanza di personale, il cui organico si è ridotto a sole due unità, in un centro con oltre seimila abitanti e con migliaia di turisti italiani e stranieri particolarmente bisognosi del servizio postale. Perciò la mancanza del servizio, oltre ad offrire una immagine desolante della località, danneggia pesantemente l'economia di quel centro basata sull'attività turistica.

(4-03632)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per conoscere:

in relazione alla vicenda del DC 9 Itavia caduto presso Ustica il 27 giugno 1980, se siano state eseguite approfondite analisi per quanto riguarda lo svolgimento dei compiti del servizio di controllo del traffico aereo, con particolare riferimento alle inefficienze e alle insicurezze verificatesi;

cosa sia stato fatto dopo l'episodio di Ustica per migliorare il controllo del traffico aereo; quanto sopra anche in relazione alla vicenda portata a conoscenza dell'opinione pubblica da parte di un alto funzionario della direzione generale dell'aviazione civile il quale ha detto che da almeno 15 anni si parla di «armonizzare» servizi, ruoli e competenze dello Stato in queste delicate materie. Il sindacato ANPAC ha presentato un rapporto molto critico sui problemi della sicurezza in 13 aereoporti italiani: non è stato ancora realizzato un piano radar, carenti sono le radioassistenze;

se sia al corrente che il servizio di controllo del traffico aereo è privo di ingegneri esperti in aeronautica e in radar, una gravissima disfunzione che fu già denunciata dall'epoca di Ustica e anche prima dall'ordine degli ingegneri;

in particolare, se sia a conoscenza di quanto denunciato dalla Confederazione nazionale d'intesa sindacale tra ingegneri e architetti (CNISIA) fin dal 7 settembre 1973, di quanto riportato dal notiziario dell'ordine degli ingegneri del luglio-agosto 1973 e, per citare un documento recente, da l'«Espresso» del 22 gennaio 1989, nell'intervista con Federico Quarante, direttore generale dell'aviazione civile.

(4-03633)

GRADARI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che in data 11 luglio 1989 lo scrivente ha presentato una interpellanza urgente, rivolta al Ministro dell'interno, in cui era espressa l'esigenza di proibire il concerto dei Pink Floyd previsto a Venezia per la sera del 15 luglio 1989;

che la richiesta nasceva dalla paventata eventualità di un afflusso eccezionale, rispetto al quale la città non era in grado di offrire le soluzioni logistiche necessarie, con conseguenti problemi di ordine pubblico;

che nell'arco di quattro giorni si poteva provvedere per una adeguata informazione o sull'annullamento dello spettacolo o su una più controllata partecipazione allo stesso;

che si è avvertita una rassegnata disponibilità delle autorità tutte, locali e di governo, a non intralciare comunque il procedere della macchina organizzativa;

che si è drammaticamente verificato ciò che era fin troppo facilmente prevedibile, con grave nocumento della città e dei suoi abitanti;

che si è evidenziata una assoluta carenza dei più elementari servizi per la incolumità delle persone e per la salvaguardia delle cose,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo si sia premurato di interessarsi e, in caso affermativo, cosa o chi lo abbia indotto a non considerare l'invito, peraltro non isolato, ad un annullamento del concerto;

quali garanzie siano state ritenute sufficienti e quali piani siano stati predisposti;

se si ritenga di avviare una sollecita inchiesta su quanto accaduto e sui livelli di responsabilità;

se siano in corso accertamenti per identificare gli autori dei principali atti di vandalismo.

(4-03634)

DIONISI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso che la società Ricambi ferroviari di Santa Rufina, nel comune di Cittaducale (Rieti), con 25 dipendenti svolge la sua attività nella produzione di avvolgimenti e bobine elettriche soprattutto su commesse delle Ferrovie dello Stato;

considerato che la mancanza di commesse da parte delle Ferrovie dello Stato ha determinato negli ultimi tempi una situazione di crisi dell'azienda;

valutato con preoccupazione come il 2 maggio 1989 sia stato siglato un accordo tra le organizzazioni sindacali ed il titolare della Ricambi ferroviari per applicare ai lavoratori i benefici della cassa integrazione guadagni fino al 22 luglio 1989 e come invece il 7 luglio 1989 sia stata avviata la procedura di licenziamento per 23 dei 25 dipendenti della ditta stessa;

ritenuto che sia necessaria ed urgente una scelta chiara delle Ferrovie dello Stato anche in relazione alle commesse necessarie per dare alle aziende fornitrici un punto di riferimento certo per quanto attiene soprattutto la programmazione della produzione,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per bloccare le procedure di licenziamento avviate dalla Ricambi ferroviari e se si intenda promuovere un incontro con le organizzazioni sindacali e con la proprietà per individuare un percorso di risanamento aziendale e di ripresa produttiva ed applicare ai lavoratori i benefici della cassa integrazione guadagni in attesa delle nuove commesse, tenendo conto anche della partecipazione pubblica dell'azienda.

(4-03635)

PERUGINI. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e al Ministro della sanità.* - Per conoscere, in relazione alle legittime aspettative dei dirigenti sanitari degli ex enti mutualistici, che aspiravano al riconoscimento dell'undicesimo livello, in sede di rinnovo contrattuale, se non si ritenga di applicare una sanatoria al riguardo.

(4-03636)

SANESI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che il caos che si è ormai determinato in Firenze non ha precedenti, neppure in rapporto al post-alluvione del 1966;

che dal 1986 piazza della Signoria attende una sistemazione degna del suo splendore, anche se in una città che è stata uccisa dalla partitocrazia;

rilevata la necessità che non possano aversi ulteriori ritardi nella sistemazione della piazza stessa,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda intervenire per sbloccare il veto alla continuazione dei lavori, affinchè la fisionomia di Firenze non subisca ulteriori colpi di accetta dovuti all'insipienza dei suoi amministratori disposti a tutto, anche allo sfascio della città, pur di conservare le poltrone di Palazzo Vecchio.

(4-03637)

MISSERVILLE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che esiste in Anagni (Frosinone), ai numeri 89, 91, 93 e 97 del corso Vittorio Emanuele, un edificio, denominato «Casa Barnekov», di eminente interesse storico-architettonico, in quanto considerato esemplare unico ed intatto di civile abitazione del periodo medioevale e come tale sottoposto al vincolo di protezione della legge vigente;

che esso è attualmente oggetto di un «consolidamento e restauro conservativo» autorizzato dal sindaco di Anagni con provvedimento del 12 aprile 1989;

che l'ordinanza sindacale in questione non sembra catalogabile tra le concessioni edilizie e concretizza un singolare atto amministrativo del tutto sconosciuto alla casistica in materia;

che il provvedimento si fonda su una richiesta di chiarimenti proposta dall'ufficio tecnico comunale alla sovrintendenza ai beni ambientali ed architettonici del Lazio, alla quale, con nota del 31 marzo 1989, è stato dato parere favorevole allo stravolgimento dello storico fabbricato, in netto contrasto con quanto espresso, in data 19 gennaio 1989, dallo stesso ufficio;

che non appaiono chiare le ragioni per cui l'organismo di tutela del patrimonio storico-architettonico della regione è incorso nell'infortunio di redigere due giudizi antitetici nel breve spazio di qualche mese;

che tutta la pratica edilizia appare impostata sul presupposto che il «restauro» riguardi un vecchio e fatiscente fabbricato di nessun interesse storico, sul quale possono impunemente eseguirsi interventi in cemento armato e con la posa in opera di travi di ferro, sconvolgendone le caratteristiche essenziali,

l'interrogante chiede di sapere:

a) se il Ministro in indirizzo intenda intervenire presso la sovrintendenza ai beni ambientali ed architettonici del Lazio per ottenere spiegazioni sulla difformità dei pareri espressi nel volgere di due mesi e sulle ragioni che l'hanno indotta ad autorizzare il «consolidamento e restauro conservativo» di un bene immobile tanto importante per la storia del nostro paese;

b) se intenda, avocando a sè la definizione della pratica, sospendere gli effetti del nulla osta che la stessa sovrintendenza ha dato, con nota del 31 marzo 1989, all'esecuzione delle opere;

c) se intenda, infine, diffidare il sindaco di Anagni all'immediata revoca della «autorizzazione» del 12 aprile 1989 ed alla sospensione dei lavori in corso sulla «Casa Barnekov», nell'attesa di un riesame più attento e più responsabile della pratica edilizia in questione.

L'interrogante chiede una risposta della massima urgenza, prima che sia portato a termine l'ennesimo esempio di un «quod non fecerunt barbari...» con quel che segue.

(4-03638)

MISSERVILLE. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che sono in corso i lavori di risanamento del fiume Sacco, che interessa longitudinalmente tutta l'area Nord della provincia di Frosinone, mediante la creazione di opere spondali che disciplinino il corso delle acque ed evitino fenomeni di straripamento e di ristagno;

che l'esecuzione interessa straordinariamente le popolazioni della Valle del Sacco, su cui pesa il degrado ambientale determinato dall'inquinamento del fiume per lo scarico dei rifiuti industriali e civili;

che questa prima fase dei lavori, cui dovrà seguire immediatamente quella della rivivificazione del corso d'acqua con l'attuazione del piano elaborato dalla Termomeccanica spa, procede a rilento per lo scarso impiego di mezzi tecnici e manodopera da parte della ditta che si è aggiudicata l'appalto, nonostante l'urgenza di risolvere in tempi accettabili il gravissimo problema,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire presso il competente provveditorato al fine di sollecitare la ditta in questione ad una puntuale esecuzione dell'opera affidatale, senza ritardi e senza misteriose «meline» che suscitano apprensione e disappunto nelle popolazioni interessate, troppe volte deluse nelle loro legittime attese di un civile impegno del Governo in favore della loro salute e delle loro condizioni di vita.

(4-03639)

VISIBELLI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che i mass-media hanno ampliamente diffuso la notizia relativa alla possibilità di inoltrare «istanza di riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto» (legge 26 settembre 1985, n. 482, e decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154);

che le istanze stesse avrebbero dovuto essere presentate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 154 del 1989, e cioè entro il 29 luglio 1989;

che a tal uopo avrebbero dovuto essere predisposti appositi moduli, in tempo utile, presso le intendenze di finanza e gli uffici distrettuali delle imposte dirette;

che risulta, invece, che, alla data del 12 luglio 1989, in molte intendenze i moduli in questione non erano disponibili, forse perchè non approntati in tempo utile;

che risulta, ancora, che solo in data 13 luglio 1989, finalmente, i moduli sono stati forniti all'intendenza di finanza di Bari;

che ovviamente un ritardo del genere ha creato non poche difficoltà e, soprattutto, non consentirà a tutti gli interessati di proporre l'istanza nei

termini di legge; si aggiunga, ancora, che il periodo estivo non si presta certo ad una ampia e corretta diffusione della possibilità *de quo*,

quanto sopra premesso, l'interrogante chiede di conoscere:

1) i motivi che hanno determinato sì lungo ritardo nella fornitura dei moduli per la richiesta di riliquidazione;

2) se non si ritenga che sia il caso, per ovvi motivi di praticità e di giustizia, di prorogare i termini per la presentazione delle istanze almeno fino al 30 settembre 1989;

3) quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti dell'assurdo ed immotivato ritardo.

(4-03640)

FERRAGUTI, MANZINI. - *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.* - Premesso:

che il settore cunicolo è venuto assumendo nell'economia agricola nazionale una rilevante importanza (133 miliardi di fatturato nel 1988, pari all'85 per cento del fabbisogno nazionale);

che all'interno del settore si sono verificate ampie trasformazioni che hanno modificato la tipologia degli allevamenti - da rurali ad intensivi - con notevole aumento della produzione, con un recupero del disavanzo agro-alimentare delle carni, a favore dell'aumento del consumo *pro capite;*

allo scopo di consolidare lo sviluppo del settore e di garantire produttori e consumatori, si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente estendere l'applicazione della legge n. 218 del 2 giugno 1988 alle seguenti malattie infettive dei conigli, al fine di anticipare fenomeni epidemiologici che potrebbero verificarsi: pasteurellosi, encefalitozoonosi, malattia emorragica virale del coniglio, pseudotubercolosi, rogna sarcoptica, toxoplasmosi, malattia di Tiyzzer;

se non ritengano opportuno dare luogo subito:

al censimento del patrimonio cunicolo per poter programmare i vaccini, in numero adeguato, all'insorgenza di eventuali fenomeni epidemiologici;

alla obbligatorietà della denuncia della malattia infettiva;

al controllo sanitario della carne importata e dei riproduttori circolanti nell'ambito nazionale, onde evitare epidemie già in atto a livello europeo e mondiale;

all'adozione e al controllo, in via sperimentale, di vaccini già esistenti a livello comunitario ed extracomunitario, onde prevenire eventuali necessità.

(4-03641)

PONTONE. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Per sapere quali siano le iniziative e quali siano i tempi di attuazione riguardanti il promesso ed indispensabile miglioramento dell'importantissimo centro di micropropagazione di Battipaglia.

(4-03642)

MARIOTTI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso che l'ANAS ha informato il sindaco del comune di Bolano (La Spezia) che chiuderà al

traffico la strada statale n. 30 al chilometro 6, ponte del Vara, in località Ceparana;

considerati i gravissimi disagi a cui andrebbero incontro la popolazione residente e i numerosissimi cittadini provenienti da altre località con le deviazioni proposte,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per ovviare ai gravi inconvenienti che verrebbero a crearsi.

(4-03643)

BUSSETI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che gravissimi danni ha subìto l'agro di Ruvo di Puglia (Bari) a seguito delle grandinate del 25 giugno, dell'11-12 e 15 luglio 1989;

che le sue colture pregiate, soprattutto i vigneti e gli oliveti, peraltro già seriamente compromessi dalla eccezionale gelata del 9 maggio 1989, sono quasi distrutti;

che l'economia della civica comunità ruvese si fonda essenzialmente sul reddito – notoriamente marginalissimo – che si riesce a ricavare dal durissimo impegno agro-alimentare, sicchè una vera e propria calamità si è abbattuta su tutti i contadini, i coltivatori diretti e gli agricoltori del comune di Ruvo di Puglia, già duramente provati dalle avversità atmosferiche degli anni passati, ininterrottamente registrate dal 1983, con esiti assolutamente disastrosi non solo sul reddito attuale, ma soprattutto sulle capacità produttive degli impianti nella prospettiva,

si chiede di sapere quali propositi abbia il Ministro in ordine alla istanza avanzata dal consiglio comunale di Ruvo di Puglia di riconoscere e dichiarare lo stato di calamità naturale e, quindi, intervenire direttamente e rendere possibile ogni altro provvedimento volto a risarcire l'imprenditoria agricola dei gravi danni subìti, a sostenere lo sforzo di riattivazione degli impianti distrutti e a ripianare le perdite di reddito attuale e futuro delle aziende.

(4-03644)

PONTONE. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Considerato che a Napoli ed in Campania esiste una emergenza idrica che dura da anni, che è diventata costante e che si aggrava con il trascorrere del tempo;

rilevato che la regione Campania allo stato ha solo costituito l'Ente risorse idriche della Campania (ERIC);

tenuto conto che la domanda di acqua che proviene da tutta la regione è sempre più pressante e che solo ora si stanno mettendo in moto iniziative per dare una soluzione al gravoso ed annoso problema,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia la reale situazione idrica della Campania;

quali siano i provvedimenti che la regione Campania sta per mettere in moto per affrontare la grave situazione idrica;

se gli attuali provvedimenti siano idonei a risolvere in modo radicale e definitivo la carenza idrica che costituisce un rilevante danno alla salute pubblica, all'industria ed all'agricoltura.

(4-03645)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1989, ad oltre un anno e due mesi dalla emanazione, è stato pubblicato il decreto 7 marzo 1988, n. 577, del Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con il quale si provvede alla riorganizzazione dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata e si prevede, in particolare, la preposizione all'Ufficio stesso di un direttore;

che nelle note allegate si riporta il dispositivo del decreto ministeriale 11 aprile 1988 con il quale è stato preposto alla direzione dell'Ufficio predetto il consigliere Mario D'Antino, magistrato della Corte dei conti, allora come attualmente espletante funzioni istituzionali presso la sezione di controllo sugli enti locali,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga che l'incarico suddetto, costituendo rilevante esercizio di amministrazione attiva, non sia incompatibile con la funzione di controllo ricoperta istituzionalmente dal consigliere D'Antino;

se non si ritenga che l'assegnazione ad un magistrato di tali delicati compiti di amministrazione attiva non sia, quanto meno, inopportuna, anche alla luce delle notizie di stampa e delle polemiche insorte sugli incarichi di collaudo attribuiti a magistrati ordinari ed amministrativi e concernenti pure opere pubbliche della ricostruzione post-terremoto in Campania;

le ragioni del prolungato ritardo della pubblicazione del decreto, particolarmente grave in quanto solo dalla data di detta pubblicazione l'opinione pubblica e gli interessati sono stati messi in condizione di apprendere, per vie non traverse, importanti mutamenti organizzativi riguardanti la gestione della ricostruzione, che già ha suscitato preoccupati interrogativi.

Premesso inoltre:

che si è proceduto all'acquisto di un immobile sito in Roma, in via Talli, da destinare a sede degli uffici della Corte dei conti e che a tutt'oggi nessun ufficio della Corte stessa risulta ivi trasferito;

che a tale acquisto si è proceduto a trattativa privata, adducendo (nel 1984) motivi di urgenza e, quindi, la impossibilità di pervenire alla costruzione di un nuovo fabbricato con soluzione più idonea e, soprattutto, più economica,

si chiede di conoscere:

per quali motivi l'immobile sia rimasto del tutto inutilizzato;

come si intenda utilizzarlo;

le somme finora corrisposte per tale operazione (acquisto, attrezzaggio, arredi, custodia, manutenzione, affitti passivi);

se risponda al vero:

che, nel gennaio 1986, è stato nominato magistrato della Corte dei conti un candidato che non aveva titolo a partecipare al relativo concorso in quanto già condannato per un reato contro la pubblica amministrazione e che lo stesso magistrato è stato anche promosso alla qualifica superiore, per non avere il procuratore generale della Corte medesima, officiato in merito dal Consiglio di presidenza, attivato alcuna procedura per l'accertamento di eventuali responsabilità, anche in relazione all'omessa evidenziazione della circostanza della condanna penale all'epoca dell'espletamento della procedura concorsuale ed al momento della nomina;

che il magistrato predetto è stato assegnato, fin dalla prima nomina, al segretariato generale (all'ufficio, cioè, che aveva il compito di esaminare e custodire i fascicoli personali dei magistrati), ivi svolgendo anche delicate funzioni di rapporti esterni.

In relazione ai riferiti episodi si chiede infine di conoscere:

se e quali iniziative abbiano preso gli organi competenti della Corte dei conti e, in particolare:

quanto al primo episodio, se l'incarico di direttore dell'Ufficio per la ricostruzione sia stato autorizzato dall'organo di governo della Corte ed i motivi per i quali il consigliere D'Antino non sia stato almeno collocato fuori ruolo, onde attenuare l'oggettiva e pericolosa commistione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva;

per la vicenda dell'acquisto immobiliare, se la procura generale della Corte abbia assunto le dovute iniziative per l'accertamento di eventuali probabili danni all'erario e l'individuazione dei responsabili;

per quanto concerne l'ultimo episodio, se il magistrato interessato, una volta promosso, sia stato almeno assegnato, per ovvi motivi di opportunità, dati i suoi ormai noti precedenti penali, ad ufficio e compiti diversi, e le ragioni per le quali il procuratore generale abbia archiviato il caso, senza dar corso ad azioni disciplinari, nè a rapporti al pubblico ministero penale, nè ad informative presso l'amministrazione di provenienza del magistrato.

(4-03646)

MANCIA. – *Al Ministro delle finanze.* – Per sapere:

se sia a conoscenza delle difficoltà che vengono rappresentate dagli operatori dei settori produttivi (soprattutto della piccola e media industria e dell'artigianato) i quali – essendo sottoposti al regime dell'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 che prevede l'iscrizione a ruolo di un terzo dell'imposta accertata dagli uffici preposti – sono obbligati a provvedere all'immediato esborso della maggiore imposta accertata che sovente è molto elevata e non di rado non trova conferma neppure nell'accertamento definitivo;

se non ritenga opportuno effettuare una verifica presso i competenti uffici tributari per accertare se le proteste sollevate hanno quel fondamento e quella diffusione che, almeno per alcune zone delle Marche, vengono lamentati con preoccupazione ed insistenza;

se, infine, ove il fenomeno segnalato trovasse più generale riscontro nei dati dell'amministrazione finanziaria, nel senso che i casi in cui l'iscrizione a ruolo supera il tributo dovuto in via definitiva sono abbastanza frequenti, non ritenga necessario, anche per evidenti ragioni di equità fiscale, proporre una modifica all'attuale regime.

(4-03647)

POLLICE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Per sapere a che punto sia la domanda di pensione di vecchiaia del signor Giglio De Luca Agostino, nato il 25 marzo 1919 ed emigrato in Uruguay, la cui pratica è stata patrocinata dal Patronato italiano, via de Octubre 2651, Montevideo.

La sua domanda è la n. 0004 25000329 e giace presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale - direzione generale - servizio rapporti convenzioni internazionali - reparto VII, via della Frezza 17, Roma, dal 14 maggio 1987.

(4-03648)

IMPOSIMATO. – *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che, nell'ambito della lotta alla camorra in Campania e particolarmente al fine di individuare eventuali infiltrazioni del crimine organizzato nel sistema degli appalti pubblici, il 4 luglio 1989 veniva programmata un'azione di indagine con la partecipazione della Guardia di finanza, della polizia di Stato, dei carabinieri e dell'ispettorato provinciale del lavoro in provincia di Caserta, con il coordinamento dell'Alto Commissariato per la lotta alla mafia;

che, prima ancora che l'azione di indagine venisse iniziata, il capo della sezione edilizia dell'ispettorato del lavoro di Caserta, designato quale coordinatore di uno dei gruppi ispettivi, rassegnava le sue dimissioni da capo del gruppo con motivazioni assolutamente pretestuose e comunque incompatibili con i doveri connessi alla sua qualifica e alla sua funzione;

che le sue dimissioni sono state annullate dal direttore dell'ufficio;

che questo episodio rappresenta un segno evidente della inadeguatezza del vertice di una struttura importante nell'attuazione di una efficace strategia antimafia,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) se sia vero che il capo della sezione edilizia dell'ispettorato del lavoro di Caserta si sia dimesso dal gruppo di lavoro sopraddetto, con l'avallo del direttore dell'ufficio;

b) quali provvedimenti si intenda assumere nei confronti di entrambi i suddetti funzionari;

c) quale sia l'esito delle ispezioni eseguite da polizia, carabinieri, Guardia di finanza e ispettorato del lavoro;

d) se si sia realizzato un proficuo coordinamento tra le varie strutture impegnate;

e) se si intenda proseguire con analoghe iniziative.

(4-03649)

IMPOSIMATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per conoscere quale sia lo stato dei seguenti procedimenti penali pendenti presso la procura della Repubblica e l'ufficio istruzione di Napoli:

1) procedimento n. 3285/8A/88 RG per i reati di interesse privato in atti di ufficio a carico di 46 amministratori comunali di Napoli in ordine alla costruzione del parco «La cisternina»: post-terremoto;

2) procedimento n. 15354/35A/88 RG a carico di assessori e funzionari della giunta regionale per i reati di cui agli articoli 323 e 479 del codice penale per la concessione di contributi post-terremoto ad aziende commerciali artigiane e turistiche;

3) procedimento n. 10612/7C/87 RG relativo al programma di edilizia scolastica post-terremoto da parte della giunta regionale del comune di Napoli;

4) procedimento n. 10602/7C/87 RG relativo alla concessione di un mutuo di 180 miliardi da parte del Banco di Napoli per la costruzione di parcheggi in Napoli;

5) procedimento n. 13449/29A/86 RG formalizzato in data 17 dicembre 1986 a carico di 12 tra funzionari ed assessori del comune di Vico Equense per illeciti della ricostruzione post-terremoto;

6) procedimento pendente all'ufficio istruzione (giudice istruttore dottor Vincenzo Russo) a carico di numerosi sindaci ed assessori del comune di Pompei per i reati di peculato ed interesse privato in atti di ufficio in relazione alla ricostruzione post-terremoto. Le indagini sono state svolte dalla Guardia di finanza in collaborazione con l'Alto Commissariato antimafia;

7) procedimenti pendenti in formale istruzione (giudice istruttore dottor Vincenzo Russo, dottor Vittorio Scarpetta) a carico di sindaci ed assessori del comune di Gragnano per illeciti per le attività di ricostruzione post-terremoto.

(4-03650)

IMPOSIMATO. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che - come messo in evidenza con l'interrogazione 4-03283 del 27 aprile 1989 - la gestione della nettezza urbana a Santa Maria Capua Vetere è stata affidata dal comune di quella città alla società Sud Appalti, facente capo a Luigi Romano e Antonio e Vincenzo Agizza - incriminati per associazione per delinquere di stampo mafioso - anche se intestata a Romano Leonilde o ad altra persona;

che a seguito di verbali di gara n. 2055/88 e n. 2057/88 il comune di Santa Maria Capua Vetere affidava in appalto la gestione del servizio di pulizia del tribunale di Santa Maria Capua Vetere e dei locali comunali alla Italservizi srl, già individuata dalla magistratura napoletana come collegata al clan di Lorenzo Nuvoletta, uno dei massimi esponenti di «Cosa nostra» e trafficante internazionale di droga;

che, con requisitoria del giugno 1989, i sostituti procuratori della Repubblica di Napoli Roberti e Gay hanno chiesto al giudice istruttore di Napoli il rinvio a giudizio dinnanzi al tribunale di Napoli per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso non solo di Lorenzo Nuvoletta e Edoardo Nuvoletta ma anche di Luigi Romano, Vincenzo Agizza e Antonio Agizza insieme ad altri pericolosi criminali, anche latitanti, tra cui Pasquale Scotti e Carmine Esposito;

che per Luigi Romano, Vincenzo Agizza e Antonio Agizza esiste la richiesta di rinvio a giudizio, nella loro qualità di contitolari o comunque cointeressati alla Italservizi srl, anche per i reati di tentata estorsione aggravata in danno dell'Istituto universitario navale di Napoli, commesso in Napoli fin dal settembre-ottobre 1987;

che i mandati di cattura del giudice istruttore di Napoli dottor P. Mancuso risultano essere stati emessi contro Luigi Romano, Antonio Agizza e Vincenzo Agizza, in concorso con Lorenzo e Edoardo Nuvoletta, fin dal 15 marzo 1988 e quindi in epoca precedente l'inizio del servizio di pulizia presso i locali del comune e del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, fissato per il periodo 1° giugno 1988-31 maggio 1989;

che, nonostante i gravi reati attribuiti ai titolari delle società Sud Appalti e Italservizi, ad essi sarebbe stata consentita, anche mediante proroga, la continuazione dei servizi medesimi e per di più in uffici delicati come il comune di Santa Maria Capua Vetere e il tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

che il prezzo offerto dalla Italservizi era verosimilmente sproporzionato e di gran lunga superiore a quello praticato da altre ditte operanti nello stesso settore;

che tutto ciò costituisce un chiaro esempio di infiltrazione della camorra nel comune di Santa Maria Capua Vetere,

l'interrogante chiede di sapere:

a) se e quali indagini siano state svolte sul conto dei titolari delle ditte Sud Appalti e Italservizi da parte della locale polizia giudiziaria;

b) se le ditte Sud Appalti e Italservizi, i cui titolari effettivi sono stati incriminati, arrestati e richiesti di rinvio a giudizio da parte dell'autorità giudiziaria di Napoli, fossero regolarmente iscritte all'albo delle imprese della prefettura di Caserta in conformità con la «legge Rognoni-La Torre»;

c) quali siano stati i prezzi fissati per gli appalti aggiudicati alle ditte Sud Appalti e Italservizi e se si ritenga che fossero congrui o, come è verosimile, eccessivi rispetto ai prezzi correnti di mercato;

d) se il comitato regionale di controllo competente per territorio avesse approvato gli appalti aggiudicati dal comune di Santa Maria Capua Vetere alle società Italservizi e Sud Appalti e le successive eventuali proroghe;

e) se la procura della Repubblica e il tribunale di Santa Maria Capua Vetere abbiano avviato indagini per stabilire la regolarità dell'aggiudicazione degli appalti ad esponenti della camorra.

(4-03651)

IMPOSIMATO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Per conoscere se non ritenga opportuno far obbligo all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di trasmettere alle associazioni nazionali che rappresentano le categorie protette (articolo 15, ultimo comma, della legge n. 482 del 1968) le dichiarazioni semestrali rese dagli enti pubblici e privati e dalle aziende private ai sensi degli articoli 21 e 22 della citata legge n. 482 del 1968.

(4-03652)

IMPOSIMATO, SPOSETTI, VITALE, VETERE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, a seguito dell'arresto in Spagna nel 1985 di Antonio Bardellino e del suo luogotenente Pasquale Pirolo, quest'ultimo rendeva dettagliate dichiarazioni al magistrato Scolastico, all'epoca sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

che in tali dichiarazioni, i cui ampi stralci venivano pubblicati dalla «Voce della Campania», il Pirolo affermava tra l'altro che «ormai sono sempre più numerose le operazioni economiche effettuate con la complicità ovvero con il tacito consenso di amministratori e politici corrotti, dalle quali la camorra direttamente o indirettamente trae profitti»;

che, secondo Pirolo, prima delle elezioni politiche del 1983, Vincenzo Zagaria da Casapesenna e Francesco Schiavone, detto «Sandokan», di

recente arrestato per omicidio in Francia, su indicazione della questura di Caserta alle autorità di quel paese, lo stesso Pirolo e tale Gaetano Coppola si sarebbero recati presso la casa, sita in Casal di Principe, del suddetto Schiavone, all'epoca imputato di associazione per delinquere di stampo mafioso e latitante;

che in quella occasione Francesco Schiavone avrebbe tra l'altro chiesto al Pirolo di intercedere «presso uomini politici della zona per acquisire appalti relativi ad opere pubbliche, forniture ad enti pubblici, assunzioni ed altri favori» in cambio di un consistente appoggio elettorale;

che alle riunioni in cui venne concordato lo scambio voti-appalti, avrebbe partecipato, secondo Pirolo, anche un amministratore legato a Schiavone, nonchè l'allora sindaco di Casal di Principe;

che il Pirolo ha indicato dettagliatamente i rapporti tra esponenti della camorra, alcuni costruttori ed alcuni amministratori della provincia di Caserta per l'aggiudicazione di appalti in provincia di Caserta, descrivendo anche specifiche operazioni di pagamento di tangenti da parte di alcuni costruttori della zona a clan della camorra;

che secondo Pirolo c'erano state pressioni da parte della camorra al fine di provocare il trasferimento del sostituto Enzo Scolastico dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, trasferimento che si verificò realmente alcuni mesi dopo l'interrogatorio di Pirolo da parte del dottor Scolastico, sia pure a richiesta del magistrato;

che il Pirolo parlò anche di alcuni costruttori locali che avrebbero fatto da intermediari tra la camorra e le aziende del Nord esecutrici di lavori in provincia di Caserta per il pagamento di tangenti;

che secondo Pirolo anche le ditte esecutrici dei lavori per la costruzione del metanodotto a Caserta avrebbero pagato tangenti alla camorra;

che allo stesso Pirolo sarebbero stati sequestrati beni in virtù della «legge Rognoni-La Torre»;

che una conferma delle dichiarazioni del Pirolo si ricava indirettamente dalle emissioni di una comunicazione giudiziaria da parte del giudice istruttore del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dottor Vincenzo Scolastico, nei confronti del sindaco di Casal di Principe Francesco Schiavone, dell'assessore dello stesso comune Nicola Schiavone e di un vigile urbano, Mario De Falco, per il reato di favoreggiamento nei confronti di appartenenti al clan camorristico Bardellino-Jovine, su conforme richiesta del sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, dottor Renzulli,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a) quale sia lo stato del procedimento penale scaturito eventualmente dalle dichiarazioni rese da Pasquale Pirolo (pubblico ministero dottor Gazzilli) e pendente presso la procura della Repubblica o l'ufficio istruzione di Santa Maria Capua Vetere;

b) se sia emerso, nel corso delle indagini iniziate ben cinque anni or sono, che appalti di opere pubbliche siano stati effettivamente aggiudicati a imprese direttamente o indirettamente gestite dalla camorra ed in particolare da esponenti dei clan Bardellino-Jovine e se nei confronti di queste imprese sia stata applicata la «legge Rognoni-La Torre» da parte dei magistrati degli uffici giudiziari di Santa Maria Capua Vetere;

c) se sia vero che al suddetto Pirolo siano stati prima sequestrati e poi dissequestrati i beni del suo patrimonio già confiscati in base alla «legge Rognoni-La Torre»;

d) se e quali appalti siano stati aggiudicati dai comuni di Casal di Principe, San Cipriano di Aversa, Frignano, Casapesenna, Gricignano e Caserta ad imprese facenti capo ai clan Bardellino-Jovine o al clan Nuvoletta.

(4-03653)

LOPS, PETRARA. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che il territorio di alcuni comuni della provincia di Bari, tra cui quelli di Ruvo di Puglia, Canosa di Puglia, Corato, Triggiano ed altri nel Sud-Est barese, nei giorni 25 giugno, 11 e 12 luglio 1989 sono stati colpiti da una forte grandinata che ha distrutto gran parte delle produzioni arboree ed orticole;

che l'ultima grandinata abbattutasi nell'agro di Ruvo di Puglia è di un'estrema gravità ed ha distrutto tutto, gli ulivi, i tendoni e le spalliere di uva pregiata e da vino, nonchè le produzioni orticole, ed ha creato la giusta esasperazione dei contadini coltivatori e degli imprenditori agricoli;

che già il 9 maggio 1989 una parte del territorio fu colpita da una forte gelata oltre alla siccità che era già in atto;

che il consiglio comunale di Ruvo di Puglia, all'unanimità, ha chiesto al Governo ed alla regione Puglia urgenti provvedimenti in favore dei contadini, in quanto è stata distrutta tutta l'economia agricola;

che la regione Puglia non è in condizione di prendere provvedimenti adeguati in quanto il bilancio regionale è fallimentare e indebitato verso i terzi e le banche,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per i danni subìti nei vari comuni e se non sia giusto riconoscere lo stato di calamità almeno per quei comuni e territori, come quello di Ruvo di Puglia, con le necessarie provvidenze.

(4-03654)

POLLICE. - *Ai Ministri della sanità e dell'interno e ai Ministri senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali e per la funzione pubblica.* - Premesso:

che lo scrivente non ha ricevuto a tutt'oggi alcuna risposta alla sua interrogazione 4-00897 del 19 gennaio 1988, riguardante la gestione dei servizi di riabilitazione in Puglia;

che il presidente della regione Puglia, dopo aver lasciato inutilmente trascorrere ben quasi tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2, che peraltro è stata varata con notevole ritardo (nel 1986 anzichè nel 1981) si è finalmente ricordato con decreto in data 8 settembre 1988, n. 854, di dichiarare «cessati a decorrere dal 6 dicembre 1985» i quattro consorzi di riabilitazione di Bari, di Foggia, di Taranto e di Cutrofiano (Lecce) in base alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed alla legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2;

che i commissari *ad acta* dell'assessorato alla sanità della regione Puglia, dopo aver illecitamente ed indisturbatamente mantenuto la gestione delle USL BA/11, FG/8, TA/5 e LE/7 si sono al fine degnati di trasferire a

questi solo in data 10 ottobre 1988 la gestione delle strutture degli ex consorzi «cessati a decorrere dal 6 dicembre 1985», la qual cosa sarebbe dovuta avvenire immediatamente, ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2, con la stessa entrata in vigore della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2;

che, nonostante ciò, i beni ed il personale dei quattro cessati consorzi pugliesi di riabilitazione non sono stati a tutt'oggi ancora assegnati definitivamente, unitamente alle funzioni sanitarie in materia di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a tutte le 52 USL pugliesi, come era già prescritto dall'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2;

considerato:

che quanto evidenziato è nient'altro che la concretizzazione di una precisa trama mirante a sabotare l'applicazione della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2, trama che è stata elaborata ed è portata avanti da ben coordinate «forze potenti ed occulte» occupanti trasversalmente le pubbliche istituzioni nella regione pugliese e che è volta principalmente ad ostacolare il trasferimento (che sarebbe dovuto avvenire sin dal 1981) alle 52 USL della competenza a stipulare le convenzioni (triennali) di cui all'articolo 26 della legge n. 833 del 1978, con le strutture private di riabilitazione perchè si vuol tenere conservato l'accentramento dell'attribuzione di questo potere presso un unico «coordinamento tecnico operativo centrale» regionale controllato da pochissimi iniziati;

che per conseguire questa illecita finalità non si è esitato a far adottare in modo assolutamente inaccettabile atti amministrativi palesemente illegittimi e contraddittori miranti appunto a ritardare l'applicazione della legge regionale n. 2 del 1986 e non si è esitato altresì ad agire cinicamente ed irresponsabilmente, con determinazioni paternalistiche ed improponibili (lo sbandierato cosiddetto «assestamento delle posizioni del personale consortile», in palese violazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979); si leggano:

a) la nota del Ministro del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale, divisione XIV, protocollo 100051, in data 27 aprile 1989;

b) la deliberazione della giunta regionale n. 10398 del 18 dicembre 1986;

c) il parere n. 991 in data 12 luglio 1985 della sezione I del Consiglio di Stato: terzo quesito in cui alle pagine 3, 12, 13 le spinte più demagogiche all'interno delle forze sindacali regionali al fine di sollevare un enorme polverone di aspettative ingiustificate, di ingiustizie manifeste e quindi di incrociate conflittualità (guerre tra poveri), polverone che avrebbe appunto favorito oggettivamente il voluto e programmato blocco dell'attuazione della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2;

che la responsabilità dei ritardi che si sono accumulati nella attuazione della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2, possono attualmente individuarsi come segue:

1) nell'assessorato alla sanità della regione Puglia, che avendo per legge (legge regionale n. 2 del 1986, articolo 7, comma 3) compiti di coordinamento dei quattro propri commissari *ad acta* inviati ai quattro consorzi, ha prodotto il disordine istituzionale e la conflittualità tra i lavoratori in queste strutture pubbliche di riabilitazione:

a) lasciando applicare dal 6 dicembre 1985, per il cessato consorzio di Cutrofiano, il contratto di lavoro della sanità (si veda la delibera CCR Cutrofiano n. 356 del 15 giugno 1987) e, per i cessati consorzi di Bari, di Foggia e di Taranto il contratto di lavoro degli enti locali (si vedano la delibera CPH Foggia n. 176 dell'8 giugno 1988 nonchè le delibere CPR Bari n. 257 del 21 marzo 1988 e n. 301 del 15 aprile 1988);

b) lasciando penalizzare illegittimamente presso il cessato consorzio di Foggia i sociologi e gli psicologi (personale degli enti locali, a cui è stata attribuita, in palese violazione delle tabelle di equiparazione allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, la posizione funzionale di «collaboratore» anzichè quella sub-apicale di «coadiutore») (si veda la delibera CPH Foggia n. 122 del 12 aprile 1988);

c) favorendo una interpretazione dolosamente falsa della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2, per cui, per il solo personale di riabilitazione della regione Puglia, si sarebbe fatta slittare al 6 dicembre 1985, nonostante la recente pronuncia della Corte costituzionale n. 1061 del 1988, la data del 20 dicembre 1979, che dall'ultimo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è notoriamente stabilita invece per tutto il personale destinato al servizio sanitario nazionale (si vedano le delibere CPR Bari n. 429 del 18 settembre 1987, n. 552 del 5 novembre 1987 e n. 1 del 13 gennaio 1988);

d) rendendo conseguentemente impossibile allo stesso assessorato regionale alla sanità, a causa delle evidenti sperequazioni poste in essere, la predisposizione della graduatoria unica regionale del personale dei cessati consorzi di riabilitazione (articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 2 del 1986), nonchè la iscrizione, a far tempo dal 6 dicembre 1985, di detto personale nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale;

2) nel CORECO di Bari, organo di controllo sugli atti dei cessati consorzi provinciali di riabilitazione e della USL, che ha emanato una lunga serie di assurde e contraddittorie pronunce:

a) impedendo, con l'eccezione del consorzio di Cutrofiano, l'applicazione del contratto sanità a far tempo dal 6 dicembre 1985 al personale dei cessati consorzi (si vedano i provvedimenti n. 7775 del 22 maggio 1987 e n. 6300 del 5 maggio 1988);

b) legittimando con la propria approvazione gli atti deliberativi dei cessati consorzi adottati dagli incompetenti commissari regionali *ad acta* al posto dei competenti comitati di gestione delle USL cui quelle strutture, già consorziali, sono state assegnate con effetti immediati dalla legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2 (articoli 3 e 9, primo comma);

c) avallando, con il proprio «visto» di legittimità, tutte le sperequazioni tra un consorzio e l'altro iniquamente poste in essere dai quattro commissari *ad acta* dell'assessorato regionale alla sanità nei confronti delle «assestande posizioni del personale consortile» (si vedano i provvedimenti n. 1034 del 3 febbraio 1988 e n. 11834 del 26 agosto 1988);

d) capovolgendo, per «improvvisa folgorazione», una interpretazione delle tabelle di equiparazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 seguita costantemente, e nel rispetto della legge, per quasi un decennio, ed annullando quindi il cessato consorzio di Foggia, solo a questo, delibere analoghe a quelle invece approvate al cessato consorzio di Bari (si vedano i provvedimenti n. 16746 del 27 novembre 1987, n. 1034 del 3 febbraio 1988, n. 12005 del 1° marzo 1989);

e) proclamando, in violazione tra l'altro anche della circolare n. 2 in data 20 gennaio 1986, pagine 1, 6 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale - divisione XIV, protocollo 195644, lo slittamento doloso al 3 dicembre 1985 della data fissata al 20 dicembre 1979 dall'ultimo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 (si vedano i provvedimenti n. 14586 del 13 ottobre 1987, n. 16746 del 27 novembre 1987, n. 1034 del 3 febbraio 1988, n. 11834 del 26 agosto 1988;

3) nei comitati di gestione delle USL BA/11,FG8,TA/5,LE/7 che, pur essendone titolari sin dal 6 dicembre 1985, hanno omesso di esercitare dal 1986 al 1988 le funzioni sanitarie in materia di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (funzioni che avrebbero invece dovuto esercitare immediatamente con l'entrata in vigore della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della stessa legge regionale) e che hanno atteso passivamente che la gestione di dette funzioni fosse loro graziosamente e finalmente concessa solo nell'ottobre del 1988 da parte dei commissari *ad acta* dell'assessorato regionale alla sanità;

4) nei prefetti di Bari, Foggia, Taranto e Lecce, che non hanno esercitato i dovuti controlli sugli organi dei cessati consorzi e delle USL, consentendo che incompetenti commissari *ad acta* dell'assessorato alla sanità della regione Puglia amministrassero per oltre due anni (dal 1986 al 1988) enti già cessati, le cui strutture assegnate per legge alle USL (legge regionale n. 2 del 1986, articolo 9, primo comma) avrebbero dovuto invece essere subito amministrate da comitati di gestione di queste;

5) nella commissione di controllo sull'amministrazione regionale pugliese - Commissariato del Governo, che ha scandalosamente annullato con atto n. 20466/18340 del 18 novembre 1987 la delibera di giunta regionale n. 9887 dell'11 novembre 1987 con cui si mostrava di voler dettare direttive per una sia pur tardiva attuazione della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2;

6) nella commissione sanità del consiglio regionale pugliese, che continua imperturbabilmente a scrivere, a cancellare ed a riscrivere organismi di impossibile realizzazione che saranno nuovamente cancellati, e che quindi persiste, col risultato di far agonizzare da anni le strutture pubbliche di riabilitazione esistenti, ad omettere l'adozione di precisi provvedimenti di propria competenza in relazione alla già tardiva delibera della giunta regionale n. 3056 del 30 marzo 1987 attinente agli organici ed alla organizzazione del personale delle USL per la erogazione di prestazioni riabilitative;

considerato infine:

che tutto questo sfascio, in cui si recita un grossolano gioco delle parti completo di burattini e di burattinai ed in cui sistematicamente di notte si sfila la tela che di giorno si finge di tessere, avvantaggia le strutture private di riabilitazione che, a causa dello stato comatoso in cui si vogliono ancora tenere le strutture di riabilitazione (ex consorzi, USL), continuano a beneficiare di sempre più lucrose convenzioni (triennali) già direttamente stipulate (e rinnovate automaticamente) con la regione Puglia, convenzioni da cui restano estromesse, per i ritardi sopra denunciati, proprio le unità sanitarie locali che, a norma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovrebbero costituire la parte pubblica stipulante;

che presso la regione Puglia la spesa annuale per le strutture private di riabilitazione convenzionate si aggira su diverse decine di miliardi (più di 70 nel 1987), ben oltre il doppio della spesa per le strutture pubbliche riabilitative;

che il divario ora evidenziato tende ad aumentare incontrollatamente in un contesto di finanza pubblica regionale completamente dissestata e attualmente è incalcolabile l'ammontare dell'effettivo *deficit* regionale, ed il bilancio regionale per l'esercizio 1989 è stato recentemente bocciato dal Commissariato del Governo,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per far cessare immediatamente questa scandalosa situazione e per farne accertare tutte le responsabilità connesse.

(4-03655)

SPADACCIA, MORO, CUTRERA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, POLLICE, ACHILLI, GEROSA, AGNELLI Arduino. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il 28 luglio 1988 il giudice istruttore di Milano, dottor Antonio Lombardi, titolare dell'inchiesta giudiziaria sull'omicidio Calabresi avvenuto a Milano il 17 maggio 1972, ha emesso mandato di cattura nei confronti di Adriano Sofri, Giorgio Pietrostefani e Ovidio Bompressi, sulla base di chiamate in correità di Leonardo Marino;

che lo stesso 28 luglio 1988 il giudice istruttore milanese ha inviato anche comunicazione giudiziaria per «concorso in omicidio» al senatore Marco Boato, a Mauro Rostagno e Roberto Morini;

che il 28 giugno 1989 il sostituto procuratore della Repubblica di Milano, dottor Ferdinando Pomarici, ha depositato la propria requisitoria, chiedendo il rinvio a giudizio di Sofri, Pietrostefani e Bompressi e dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di Boato, Rostagno e Morini,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che, nonostante l'istruttoria sull'omicidio Calabresi fosse condotta da molti anni con rito formale, e quindi ne fosse esclusivo titolare il giudice istruttore, dal 21 al 27 luglio 1989 le «confessioni» di Leonardo Marino sono state raccolte dal sostituto procuratore dottor Pomarici;

2) se sia a conoscenza che solo nella notte del 27 luglio 1988, alle ore 23,50, il sostituto procuratore ha trasmesso gli atti al giudice istruttore, con la contestuale richiesta di immediata emissione di mandati di cattura e comunicazioni giudiziarie;

3) se sia a conoscenza che, dalla richiesta del sostituto procuratore alla effettiva esecuzione dei mandati di cattura all'alba del 28 luglio 1988, sono trascorse solo pochissime ore, nel corso delle quali il giudice istruttore avrebbe dovuto leggere gli atti, cercare i riscontri obiettivi intrinseci ed estrinseci alle confessioni e chiamate in correità di Leonardo Marino, redigere le motivazioni e i capi di imputazione del mandato di cattura, ordinarne l'esecuzione nelle città di Firenze, Reggio Emilia e Massa;

4) se sia a conoscenza della dichiarata intenzione del sostituto procuratore dottor Pomarici di chiedere – testualmente – «alla Camera dei deputati» l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Marco Boato, richiesta mai fatta neppure dopo la presentazione di una denuncia per

calunnia da parte dello stesso senatore Boato e neppure dopo la sua presentazione spontanea al giudice istruttore in data 25 agosto 1988;

5) se sia a conoscenza, per quanto dichiarato dallo stesso diretto interessato, che da parte della magistratura milanese sono state svolte ampie e assidue indagini nei confronti del giornalista Paolo Liguori, senza che questi avesse mai ricevuto da Milano una comunicazione giudiziaria;

6) se sia a conoscenza, per quanto dichiarato dallo stesso diretto interessato, che nell'identica posizione processuale di Boato, Rostagno e Morini si sarebbe trovato anche il giornalista Paolo Brogi, al quale non sarebbe stata inviata comunicazione giudiziaria perchè non reperibile, essendo invece lo stesso Brogi da molti anni domiciliato a Roma e da due anni redattore del settimanale «Europeo»;

7) se sia a conoscenza che per mesi l'autorità giudiziaria milanese ha indagato nei confronti del dottor Luigi Noia senza che questi fosse stato informato con regolare comunicazione giudiziaria, e che successivamente il dottor Noia, in servizio presso l'ambasciata italiana di Nuova Dehli, è stato oggetto di un mandato di comparizione per concorso in omicidio, poi risultato del tutto destituito di fondamento, mentre nella requisitoria del dottor Pomarici se ne chiede il proscioglimento solo «per insufficienza di prove»;

8) se sia a conoscenza che, per quanto ampiamente riportato dal settimanale «Panorama» e dalla stampa quotidiana, Leonardo Marino ha descritto l'ipotetica fuga dal luogo del delitto in direzione opposta da quella risultante da tutti gli accertamenti iniziali della polizia giudiziaria e dalle testimonianze dei cittadini presenti, senza che, nell'arco di undici mesi di indagini, questa circostanza gli sia mai stata contestata dai magistrati inquirenti;

9) se sia, infine, a conoscenza che, nonostante richiesta formale di proroga di almeno 60 giorni, ai difensori degli imputati è stato concesso il termine del 24 luglio per «prendere visione di ogni cosa, estrarre copia degli atti e dei documenti, presentare istanze e memorie» (articolo 372 del codice di procedura penale), mentre in data 19 luglio non è ancora stata completata dagli uffici giudiziari una singola copia dell'intero fascicolo processuale, che consta di 13 «faldoni» comprendenti circa 8.000 pagine, violando così patentemente i più elementari diritti della difesa.

(4-03656)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00856, dei senatori Nocchi ed altri, sulla riduzione delle cattedre di lingua francese;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00857, dei senatori Lops ed altri, sullo sviluppo della rete ferroviaria nel Mezzogiorno e, in particolare, in Puglia.